



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 91/12

di iniziativa del Consigliere S. LOIZZO recante:

""Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza e Rende.""

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	29/07/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	29/07/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 91/XII di iniziativa dei Consigliere regionale Loizzo pag. 4
Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza e Rende.

Normativa nazionale

Legge n. 56 del 7 aprile 2014 pag. 3
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

D.L. n. 78 del 31 maggio 2010. - Art. 14 pag. 36
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. – Art. 31 pag. 59
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività(Art. 34 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs n. 80 del 1998)

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. - Artt. 15, 16 e 163 pag. 60
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Articolo 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni Articolo 16 Municipi Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. pag. 64
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993 - Art. 15 pag. 461
Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica. Art 15. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

Legge n. 70 del 13 marzo 1980. – Art. 1 pag. 463
Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

Costituzione - Art. 133 pag. 465

Codice Civile - Art. 2112 pag. 466
Art. 2112 Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

Normativa regionale

L.R. n. 43 del 12 dicembre 2011. pag. 468
Unione tra i comuni.

- L.R. n. 15 del 24 novembre 2006. pag. 470
Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.
- L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004. Artt. 39, 46, 47 pag. 488
Statuto della Regione Calabria Art. 39 Iniziativa legislativa. Art. 46 Rapporti fra Regione ed enti locali. Art. 47 Finanziamento delle funzioni conferite e delegate.
- L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002. – Art. 10 pag. 491
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria. Art.10 Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base.
- L.R. n. 13 del 5 aprile 1983. pag. 492
Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Documentazione citata

- Circolare Prefettura Cosenza n 61066 del 24 maggio 2022 pag. 514
Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022 Disciplina delle spese. Circolare ministeriale dait n. 54/2022 finloc
- Circolare Ministero Interno n 45 del 6 maggio 2022 pag. 534
Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Nomina degli scrutatori e relativo manifesto.
- Decreto Dirigenziale Giunta Regionale n 10503 del 18.10.2021 pag. 537
Elezioni regionali 2021. Approvazione del disciplinare per il rimborso delle spese sostenute dai comuni in occasione delle operazioni elettorali per l'elezione del presidente della giunta regionale e dei membri del Consiglio Regionale. Impegno di spesa.

Legge n. 56 del 7 aprile 2014.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.****Art. 1.** ⁽⁴²⁾

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. ⁽³⁹⁾

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. ⁽³⁹⁾

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. ⁽³²⁾

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

- a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
- b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. ⁽⁴⁾]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". ⁽⁵⁾

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. ⁽⁸⁾

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

metropolitano entro sessanta giorni ⁽³⁴⁾ dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

2) il numero 12) è sostituito dal seguente:

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;

b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽⁶⁾

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. ⁽¹⁵⁾

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. ⁽⁹⁾ ⁽³⁶⁾

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹⁰⁾

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. ⁽²⁵⁾

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'*articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

(31)

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco.

(29)

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

(44) (30)

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della *legge 21 marzo 1990, n. 53*, e successive modificazioni, dopo le parole: '*legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*,'. ⁽¹⁶⁾

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale. ⁽³⁵⁾

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. ⁽¹⁷⁾ ⁽³⁵⁾

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. ⁽¹⁸⁾

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. ⁽¹⁹⁾

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: ⁽¹¹⁾

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; ⁽²⁰⁾

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182*, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti ^{(24) (33)}.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. ⁽¹²⁾

82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. ⁽¹³⁾

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

84. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽²¹⁾

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. ⁽⁴⁰⁾

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. ⁽³⁷⁾

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; ⁽²⁷⁾

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'*articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, e i commi da 1 a 13 dell'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'*articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65*, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'*articolo 15⁽²⁸⁾, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'*articolo 15⁽²⁸⁾, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992*.

113. Le disposizioni di cui all'*articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 16 del testo unico*, il comune risultante dalla fusione adotta uno

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente: «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: 'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. 2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'.⁽²²⁾

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni*, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione. ⁽⁴³⁾

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni. ⁽²³⁾

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa. ⁽²⁶⁾

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'*articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'*articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. ^{(7) (41)}

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'*articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. ⁽¹⁴⁾

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. ⁽³⁾ ⁽³⁸⁾

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. ⁽³⁾

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(3) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(4) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 01, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(5) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 01, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 1, lett. 0a), nn. 1) e 2), ed f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 01, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e,

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

successivamente, dall' *art. 23, comma 1, lett. a-bis*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(7) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. d*), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(8) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(9) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. b*), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dall' *art. 1, comma 775, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 137, lett. a*), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(10) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 137, lett. b*), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(11) Alinea così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. d*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(12) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. e*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(13) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. f*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 9-ter, lett. b*), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

(14) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. g*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(15) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a-ter*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(16) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-bis*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(17) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-ter*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(18) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quater*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

- (19) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quinquies*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (20) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1, lett. d*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (21) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. f-bis*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, dall' *art. 57-quater, comma 4, lett. b*), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
- (22) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-ter*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (23) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-quater*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (24) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 9-ter, lett. a*), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, e, successivamente, dall' *art. 17-bis, comma 2*, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
- (25) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 137, lett. c*), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (26) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 2-ter*, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
- (27) Per la disapplicazione delle disposizioni della presente lettera vedi l' *art. 1, comma 800*, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
- (28) Il riferimento al presente articolo è da intendere all' *art. 12, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1*, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 47, comma 1, lett. d*), del medesimo D.Lgs. n. 1/2018.
- (29) Comma così modificato dall' *art. 57-quater, comma 4, lett. a*), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
- (30) Sull'applicabilità del termine di cui al presente comma vedi l' *art. 17-bis, comma 1*, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

(31) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 73, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(32) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 73, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(33) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l' *art. 1, comma 1, lett. d-bis), D.L. 20 aprile 2020, n. 26*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 giugno 2020, n. 59*.

(34) Per la proroga del presente termine, limitatamente all'anno 2020, vedi l' *art. 1, comma 4-quaterdecies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2020, n. 159*.

(35) In deroga a quanto disposto dal secondo periodo del presente comma vedi l' *art. 3-bis, comma 2, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 luglio 2014*.

(37) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 26 settembre 2014*. Vedi, anche, l'*art. 47, comma 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(38) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 16 settembre 2014*, il *D.M. 29 maggio 2015* e il *D.M. 1° giugno 2016*.

(39) Vedi, anche, l' *art. 8, comma 2, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105*.

(40) Vedi, anche, l' *art. 4, comma 4-ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(41) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 44, comma 2-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 dicembre 2016, n. 229*, aggiunto dall' *art. 9-bis, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 aprile 2017, n. 45*.

(42) Vedi, anche, l' *art. 20, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(43) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l'*art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, e l' *art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

(44) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 1, comma 2, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

Allegato A

(articolo 1, comma 34)

Criteria e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000. ⁽⁴⁵⁾

(45) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1 -bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 ⁽¹⁾ ⁽²⁾. - **Art. 14****Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.*

(...)

Art. 14 *Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali* ⁽²¹⁵⁾

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 ⁽²³⁰⁾;

c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;

d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2. ⁽²⁰³⁾

2. Il comma 302 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

D.L. n. 78 del 31 maggio 2010. - Art. 14

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' *articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' *articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. ⁽¹⁸⁸⁾ ⁽²²⁹⁾ ⁽²³⁵⁾

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi . ⁽¹⁸⁹⁾ ⁽²³¹⁾

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita ⁽²³²⁾ . ⁽¹⁸⁹⁾

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'*articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* e integrano le disposizioni recate dall'*articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008*.

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.

7. L'*art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e successive modificazioni è sostituito dai seguenti: «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'*articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'*art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*». ⁽¹⁸⁹⁾

8. I commi 1, 2, e 5 dell'*art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133* sono abrogati.

9. Il comma 7 dell'*art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* è sostituito dal seguente: «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

10. All'*art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.

11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'*art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ⁽²³³⁾.

13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'*articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e dall'*articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'*articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*. Il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati. ^{(196) (238)}

13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al costo complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso annuo per il Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale. ⁽¹⁹⁷⁾

13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare. ⁽²⁰⁸⁾

14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'*articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, e in considerazione

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato *articolo 24*, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%. ^{(189) (214) (224)}

14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell' *articolo 38*. ^{(190) (201) (236)}

14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli *articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. La ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti. ⁽¹⁹⁰⁾ ⁽²²⁸⁾

14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'*articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. ⁽¹⁹⁸⁾

15. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato *articolo 78 del decreto-legge n. 112* per i finanziamenti di cui al comma 13-bis. ⁽¹⁹⁹⁾

15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze. ⁽¹⁹⁰⁾

15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano. ⁽¹⁹⁰⁾

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'*articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure: ⁽¹⁹¹⁾

a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;

b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488* e dell'*articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*;

c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;

e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno; ⁽²⁴⁰⁾

f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente; ^{(192) (226)}

f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' *articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento; ⁽¹⁹³⁾

g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. ⁽²⁰⁰⁾

18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'*articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito con modificazioni dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.

19. Ferme restando le previsioni di cui all'*articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con

D.L. n. 78 del 31 maggio 2010. - Art. 14

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.

20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. ⁽¹⁸⁹⁾

21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'*articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008*, convertito con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. ^{(189) (202) (234)}

23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'*art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009*. La verifica sull'attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.

24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti. ⁽¹⁹⁰⁾ ⁽²²⁵⁾

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis. ⁽¹⁹⁰⁾

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare. ⁽²²⁷⁾

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; ⁽²³⁷⁾

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica. ^{(213) (227)}

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. ^{(206) (223) (207) (220) (227)}

28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. ^{(209) (227)}

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. ⁽²²⁷⁾

D.L. n. 78 del 31 maggio 2010. - Art. 14**Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.**

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. ⁽²¹⁰⁾ ⁽²²⁷⁾

31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite. ⁽²¹¹⁾ ⁽²²⁷⁾

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'*articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. ⁽²¹²⁾ ⁽²³⁹⁾

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; ⁽²¹⁶⁾ ⁽²¹²⁾

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27 ⁽²¹⁷⁾ ⁽²²²⁾

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.* ⁽²¹²⁾

31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata. ⁽²²¹⁾

[32. Fermo quanto previsto dall'*art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,* i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: ⁽²⁰⁴⁾

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; ⁽²⁰⁵⁾

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. ^{(195) (218) (219)}]

33. Le disposizioni di cui all'*articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,* si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

D.L. n. 78 del 31 maggio 2010. - Art. 14

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

33-bis. All' *articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell' *articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;

b) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai *commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse». ⁽¹⁹⁴⁾

33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:

a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*;

b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie

locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto. ⁽¹⁹⁴⁾

33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall' *articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010. ⁽¹⁹⁴⁾

(188) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(189) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(190) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(191) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(192) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, che ha sostituito l'originaria lettera f) con le attuali lettere f) ed f-bis).

(193) Lettera inserita dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, che ha sostituito l'originaria lettera f) con le attuali lettere f) ed f-bis).

(194) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(195) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, dall'*art. 1, comma 117, L. 13 dicembre 2010, n. 220*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dal medesimo *art. 1, comma 117, L. 220/2010*, come sostituito dall'*art. 2, comma 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* e, successivamente, dall'*art. 20, comma 13, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(196) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 9, lett. a)*, *D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

(197) Comma inserito dall'*art. 2, comma 9, lett. b)*, *D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 753, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(198) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 9, lett. c)*, *D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

(199) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 9, lett. d)*, *D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

(200) Comma modificato dall'*art. 2, comma 9, lett. e)*, *D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(201) Per la rideterminazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l'*art. 3, comma 1, lett. d)*, *D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* e, successivamente, l'*art. 1, comma 26-ter, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(202) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

(203) Per l'estensione delle misure previste dal presente comma, vedi l'*art. 20, comma 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(204) Alinea così modificato dall'*art. 16, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(205) Lettera così modificata dall'*art. 16, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(206) Comma modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e dall'*art. 16, comma 22, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(207) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'*art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(208) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61*.

(209) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 107, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(210) Comma modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(211) Comma sostituito dall'*art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, che ha sostituito l'originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 107, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014. Precedentemente il presente comma era stato modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, sostituito dall'*art. 20, comma 2-quater, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*, e nuovamente modificato dall'*art. 16, commi 10 e 24, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e dall'*art. 29, commi 11 e 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(212) Comma inserito dall' *art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, che ha sostituito l'originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.

(213) Comma così sostituito dall' *art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, come modificato dall' *art. 1, comma 305, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(214) A norma dell' *art. 13, comma 17, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*, l'addizionale Commissariale per Roma Capitale, di cui al presente comma, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.

(215) Il presente articolo era stato modificato dall' *art. 1, comma 6, D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, successivamente non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 21013, n. 305).

(216) Lettera sostituita dall' *art. 1, comma 530, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, che ha sostituito l'originaria lettera b) con le attuali lettere b) e b-bis). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' *art. 23, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(217) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 530, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, che ha sostituito l'originaria lettera b) con le attuali lettere b) e b-bis).

(218) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l' *art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(219) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(220) Sull'applicabilità degli obblighi di esercizio associato, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 121, L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(221) Comma inserito dall' *art. 1, comma 450, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(222) Per la proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l' *art. 4, comma 6-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*, l'*art. 4, comma 4, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2016, n. 21*, l' *art. 5, comma 6, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*, l' *art. 1, comma 1120, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205* e, successivamente, l' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(223) La *Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-4 marzo 2019, n. 33* (Gazz. Uff. 6 marzo 2019, n. 10 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come modificato dall' *art. 19, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

(224) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l' *art. 38, commi 1-ter, lett. a), e 1-septies, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

(225) La *Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 89* (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 24-bis, promossa in riferimento all'art. 8, primo comma, numero 1), e al Titolo VI del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(226) La *Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno - 17 luglio 2017, n. 209* (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 16, lettera f), convertito dalla *legge 30 luglio 2010,*

n. 122, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

(227) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 4 marzo 2019, n. 33 (Gazz. Uff. 6 marzo 2019, n. 10, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 26 e 27 sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 77, secondo comma, 95, 97, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439 - e sesto comma, 118, 119 e 133, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, ancora, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, sollevata in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost.; ha dichiarato, ancora, non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, sollevate in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., e in riferimento all'art. 95 Cost.; ha dichiarato, inoltre, non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 28-bis, 29, 30 e 31, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale - e 118 Cost.; ha dichiarato, infine, non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, sollevate in riferimento agli artt. 114, 119 e 133, secondo comma, Cost..

(228) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 settembre 2010, il D.M. 27 dicembre 2010 e il D.M. 10 novembre 2011.

(229) Per la riduzione dei trasferimenti erariali previsti dal presente comma vedi, per l'anno 2011, il D.M. 9 dicembre 2010 e, per l'anno 2012, il D.M. 22 marzo 2012. Per la ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario vedi, per l'anno 2011, il D.P.C.M. 28 gennaio 2011. Per l'anno 2012, vedi il D.M. 13 marzo 2012.

(230) Vedi, anche, il comma 131 dell'art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220.

(231) Vedi, anche, l'art. 1, comma 119, L. 13 dicembre 2010, n. 220, l'art. 7, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 e il D.M. 24 novembre 2011.

(232) Sull'applicabilità della sanzione prevista dal presente comma vedi il comma 148 dell'art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220.

D.L. n. 78 del 31 maggio 2010. - Art. 14**Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.**

(233) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 dicembre 2010*.

(234) Vedi, anche, il comma 34 dell'*art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

(235) Vedi, anche, l'*art. 6, comma 15-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(236) Vedi, anche, l'*art. 16, comma 12-octies, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(237) Sui termini di applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 14 gennaio 2013, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° febbraio 2013, n. 11*.

(238) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 2, D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51* e l'*art. 1, comma 751, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

(239) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 11 settembre 2013*.

(240) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 5-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*, e l'*art. 13, comma 15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*, come modificato dall'*art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. – Art. 31**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

Articolo 31 *Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività*(Art. 34 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs n. 80 del 1998) ⁽²³³⁾

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'*articolo 2112 del codice civile* e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'*articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.*

(233) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, l' art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234.*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. - Artt. 15, 16 e 163**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

(...)

Articolo 15 *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni* ⁽³⁹⁾ ⁽⁴²⁾

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. ⁽⁴⁰⁾

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. ⁽⁴¹⁾ ⁽³⁸⁾

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

⁽³⁸⁾ Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l'*art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, l' art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, l' art. 1, comma 869, L. 27 dicembre 2017, n. 205, l' art. 42, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e, successivamente, l' art. 52, comma 3, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.*

⁽³⁹⁾ Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56.*

⁽⁴⁰⁾ Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. - Artt. 15, 16 e 163

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(41) Comma così modificato dall' art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

(42) Il presente articolo corrisponde all'art. 11, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Articolo 16 *Municipi* (43) (44)

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

(43) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(44) Il presente articolo corrisponde all'art. 12, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

(...)

Articolo 163 *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria* (588) (590) (591)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

[4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. ⁽⁵⁸⁹⁾]

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

[6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). ⁽⁵⁸⁹⁾]

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

(588) Articolo così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(589) Comma abrogato dall' *art. 52, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(590) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 9, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, successivamente, gli *artt. 15, comma 4-bis, e 55, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(591) Vedi, anche, l' *art. 1-ter, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*, e l' *art. 38-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

(...)

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.****Articolo 1** ⁽³⁾

1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.

(3) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265)****PARTE PRIMA****ORDINAMENTO ISTITUZIONALE****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1** *Oggetto* ^{(4) (5)}

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

(4) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(5) Il presente articolo corrisponde agli *artt. 1 e 4, comma 2-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 2 *Ambito di applicazione* ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

(6) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(7) Il presente articolo corrisponde all'*art. 25, comma 7-bis, ultimo periodo, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.****Articolo 3** *Autonomia dei comuni e delle province* ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

(8) Il presente articolo era stato modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 5 novembre 2012, n. 188*, che aveva inserito il comma 3-bis; successivamente il predetto *D.L. 188/2012* non è stato convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013* pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

(9) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(10) Il presente articolo corrisponde all'*art. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 4 *Sistema regionale delle autonomie locali* ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'*articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59*, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

(11) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(12) Il presente articolo corrisponde all'*art. 3, commi da 1 a 3, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 5 *Programmazione regionale e locale* ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

(13) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(14) Il presente articolo corrisponde all'*art. 3, commi da 4 a 8, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 6 *Statuti comunali e provinciali* ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della *legge 10 aprile 1991, n. 125*, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. ⁽¹⁵⁾

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

(15) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L. 23 novembre 2012, n. 215*.

(16) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(17) Il presente articolo corrisponde agli *artt. 4 e 59, L. 8 giugno 1990, n. 142*, e all'*art. 27, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogati.

Articolo 7 *Regolamenti* ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

(18) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(19) Il presente articolo corrisponde all'*art. 5, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 7-bis *Sanzioni amministrative* ⁽²⁰⁾ ⁽²²⁾

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. ⁽²¹⁾

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(20) Articolo inserito dall'*art. 16, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3*.

(21) Comma inserito dall'*art. 1-quater, comma 5, D.L. 31 marzo 2003, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2003, n. 116*.

(22) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 8 *Partecipazione popolare* ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla *legge 8 marzo 1994, n. 203*, e al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, promuove forme di

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

(23) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(24) Il presente articolo corrisponde all'*art. 6, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 9 *Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale* ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

[3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione. ⁽²⁵⁾]

(25) Comma abrogato dall'*art. 318, comma 2, lett. b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*.

(26) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(27) Il presente articolo corrisponde all'*art. 7, commi 1 e 2, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 10 *Diritto di accesso e di informazione* ⁽²⁸⁾ ⁽²⁹⁾

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

(28) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(29) Il presente articolo corrisponde all'*art. 7, commi da 3 a 5, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 11 *Difensore civico* ⁽³⁰⁾ ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'*articolo 127*.

(30) Per la soppressione della figura del difensore civico, di cui al presente articolo, vedi l'*art. 2, comma 186, lett. a), L. 23 dicembre 2009, n. 191*, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(31) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(32) Il presente articolo corrisponde all'*art. 8, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 12 *Sistemi informativi e statistici* ⁽³³⁾

1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli *articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

(33) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

TITOLO II

SOGGETTI

CAPO I

Comune

Articolo 13 *Funzioni* ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

(34) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(35) Il presente articolo corrisponde all'*art. 9, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 14 *Compiti del comune per servizi di competenza statale* ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'*articolo 54*.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

(36) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(37) Il presente articolo corrisponde all'*art. 10, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 15 *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni* ⁽³⁹⁾ ⁽⁴²⁾

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. ⁽⁴⁰⁾

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. ⁽⁴¹⁾ ⁽³⁸⁾

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

(38) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l'art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, l' art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, l' art. 1, comma 869, L. 27 dicembre 2017, n. 205, l' art. 42, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e, successivamente, l' art. 52, comma 3, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

(39) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(40) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(41) Comma così modificato dall' art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

(42) Il presente articolo corrisponde all'art. 11, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Articolo 16 *Municipi* ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

(43) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(44) Il presente articolo corrisponde all'*art. 12, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 17 *Circoscrizioni di decentramento comunale* ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁹⁾ ⁽⁵⁰⁾

1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. ⁽⁴⁵⁾

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. ⁽⁴⁶⁾

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

designazione. Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria. ⁽⁴⁸⁾

(45) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 29, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; successivamente, il medesimo *art. 2, comma 29, lett. a), L. 244/2007*, come modificato dall'*art. 42-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2008, n. 31*, ha previsto che tale disposizione si applica a decorrere dalle elezioni successive al 1° marzo 2008.

(46) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 29, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; successivamente, il medesimo *art. 2, comma 29, lett. b), L. 244/2007*, come modificato dall'*art. 42-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2008, n. 31*, ha previsto che tale disposizione si applica a decorrere dalle elezioni successive al 1° marzo 2008.

(47) Per la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, di cui al presente articolo, vedi l'*art. 2, comma 186, lett. b), L. 23 dicembre 2009, n. 191*, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(48) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), L. 23 novembre 2012, n. 215*.

(49) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(50) Il presente articolo corrisponde all'*art. 13, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 18 *Titolo di città* ⁽⁵¹⁾

1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza.

(51) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

CAPO II**Provincia****Articolo 19** *Funzioni* ⁽⁵³⁾ ⁽⁵²⁾ ⁽⁵⁴⁾

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

(52) In merito alle funzioni delle Province, vedi l'*art. 23, commi da 14 a 20, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(53) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(54) Il presente articolo corrisponde all'*art. 14, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'*art. 197, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*.

Articolo 20 *Compiti di programmazione* ⁽⁵⁵⁾ ⁽⁵⁶⁾

1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni.

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

(55) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(56) Il presente articolo corrisponde all'*art. 15, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 21 *Revisione delle circoscrizioni provinciali* ⁽⁵⁸⁾ ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini. ⁽⁵⁷⁾]

[2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario. ⁽⁵⁷⁾]

3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi: ⁽⁵⁹⁾

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti; ⁽⁶⁰⁾

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.

(57) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 185-bis, lett. a), L. 23 dicembre 2009, n. 191*, come modificato dall'*art. 1, comma 1-ter, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 marzo 2010, n. 42*.

(58) Rubrica così sostituita dall'*art. 2, comma 185-bis, lett. b), L. 23 dicembre 2009, n. 191*, come modificato dall'*art. 1, comma 1-ter, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 marzo 2010, n. 42*.

(59) Il presente alinea era stato modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 5 novembre 2012, n. 188*, successivamente non convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013* pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

(60) La presente lettera era stata abrogata dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 5 novembre 2012, n. 188*, successivamente non convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013* pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

(61) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(62) Il presente articolo corrisponde all'*art. 16, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

CAPO III

Aree metropolitane

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 22 *Aree metropolitane* ⁽⁶³⁾ ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾

[1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.

3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.]

(63) Articolo abrogato dall'*art. 18, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(64) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(65) Il presente articolo corrisponde all'*art. 17, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 23 *Città metropolitane* ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾ ⁽⁶⁸⁾

[1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.

5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.

7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.]

(66) Articolo abrogato dall'*art. 18, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(67) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(68) Il presente articolo corrisponde all'*art. 18, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 24 *Esercizio coordinato di funzioni* ⁽⁶⁹⁾ ⁽⁷⁰⁾

1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di traffico intercomunali;
- d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) grande distribuzione commerciale;
- i) attività culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'*articolo 50*, comma 7.

2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all'istituzione della città metropolitana.

(69) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(70) Il presente articolo corrisponde all'*art. 19, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 25 *Revisione delle circoscrizioni comunali* ⁽⁷¹⁾ ⁽⁷²⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana.

(71) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(72) Il presente articolo corrisponde all'*art. 20, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 26 *Norma transitoria* ⁽⁷³⁾

1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.

2. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi dell'*articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e le modalità per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall'*articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112*.

(73) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

CAPO IV

Comunità Montane

Articolo 27 *Natura e ruolo* ⁽⁷⁴⁾ ⁽⁷⁵⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'*articolo 4*, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
 - a) le modalità di approvazione dello statuto;
 - b) le procedure di concertazione;
 - c) la disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali;
 - d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
 - e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'*articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* e successive modificazioni.

(74) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(75) Il presente articolo corrisponde all'*art. 28, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata. Vedi, anche, il *comma 17 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

Articolo 28 *Funzioni* ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁾

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.
7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'*articolo 32*, comma 5.

(76) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(77) Il presente articolo corrisponde all'*art. 29, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 29 *Comunità isolane o di arcipelago* ⁽⁷⁸⁾ ⁽⁷⁹⁾

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.
-

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(78) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(79) Il presente articolo corrisponde all'*art. 5, L. 3 agosto 1999, n. 265*, ora abrogato.

CAPO V

Forme Associative

Articolo 30 *Convenzioni* ⁽⁸⁰⁾ ⁽⁸¹⁾

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

(80) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(81) Il presente articolo corrisponde all'*art. 24, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 31 *Consorzi* ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾ ⁽⁸⁵⁾

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'*articolo 114*, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'*articolo 30*, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'*articolo 50* e dell'*articolo 42*, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'*articolo 113-bis* si applicano le norme previste per le aziende speciali. ⁽⁸²⁾

(82) Comma così modificato dall'*art. 35, comma 12, lett. a), L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(83) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(84) Il presente articolo corrisponde all'*art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata. Vedi, anche, il *comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e l'*art. 1, comma 456, L. 11 dicembre 2016, n. 232*.

(85) Per la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, vedi l'*art. 2, comma 186, lett. e), L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

Articolo 32 *Unione di comuni* ⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁸⁾

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹³⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione. ^{(90) (93)}

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte. ⁽⁹²⁾

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'*articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. ⁽⁸⁷⁾

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni. ^{(91) (93)}

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

(86) Articolo così sostituito dall'*art. 19, comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(87) Comma inserito dall'*art. 2, comma 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(88) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(89) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 105, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(90) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 105, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(91) Comma inserito dall'*art. 1, comma 105, lett. c), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(92) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 5-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(93) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 106, L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 33 *Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni* ⁽⁹⁴⁾ ⁽⁹⁵⁾

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.

2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'*articolo 4*. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.

4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli *articoli 30 e 32*, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

(94) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(95) Il presente articolo corrisponde agli *artt. 11, comma 2, e 26-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata. Vedi, anche, il *comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

Articolo 34 *Accordi di programma* ⁽⁹⁶⁾ ⁽⁹⁷⁾

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'*articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(96) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(97) Il presente articolo corrisponde all'*art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 35 *Norma transitoria* ⁽⁹⁸⁾

1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'*articolo 33*, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

(98) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

TITOLO III

ORGANI

CAPO I

Organi di governo del comune e della provincia

Articolo 36 *Organi di governo* ^{(100) (101)}

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente. ⁽⁹⁹⁾

(99) In merito agli organi di governo della Provincia, vedi l'*art. 23, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(100) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(101) Il presente articolo corrisponde all'*art. 30, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 37 *Composizione dei consigli* ⁽¹⁰⁴⁾ ⁽¹⁰⁵⁾

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h) da 12 membri negli altri comuni. ⁽¹⁰³⁾

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- d) da 24 membri nelle altre province. ⁽¹⁰²⁾

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

(102) In merito alla composizione del Consiglio provinciale e alla relativa elezione, vedi l' *art. 15, comma 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e l'*art. 23, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(103) In merito alla composizione del Consiglio comunale e alla relativa elezione, vedi l' *art. 2, comma 184, L. 23 dicembre 2009, n. 191* e l'*art. 16, comma 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(104) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(105) Il presente articolo corrisponde al *comma 1 dell'art. 1, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

Articolo 38 *Consigli comunali e provinciali* ⁽¹⁰⁸⁾ ⁽¹⁰⁹⁾

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. ⁽¹⁰⁷⁾
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'*articolo 141*. ⁽¹⁰⁶⁾

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della *legge 5 febbraio 1998, n. 22*, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

(106) Comma così modificato dall'*art. 3, commi 1 e 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140*.

(107) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 19, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(108) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(109) Il presente articolo corrisponde all'*art. 31, commi da 1 a 3, 4 e 8, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 39 *Presidenza dei consigli comunali e provinciali* ^{(110) (111)}

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'*articolo 40*. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

(110) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(111) Il presente articolo corrisponde all'*art. 31, commi 3-bis, 7, 7-bis e 7-ter* e all'*art. 36, comma 4, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 40 *Convocazione della prima seduta del consiglio* ⁽¹¹²⁾ ⁽¹¹³⁾

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'*articolo 73* con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo *articolo 73*.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

(112) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(113) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 2-bis a 2-quater dell'art. 1, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

Articolo 41 *Adempimenti della prima seduta* ⁽¹¹⁴⁾

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'*articolo 69*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223*.

(114) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 41-bis *Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo* ⁽¹¹⁵⁾ ⁽¹¹⁶⁾ ⁽¹¹⁷⁾

[1. Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda:

i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;

i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate;

la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.]

(115) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(116) Articolo abrogato dall' *art. 53, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.*

(117) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56.*

Articolo 42 *Attribuzioni dei consigli* ⁽¹²⁰⁾ ⁽¹²¹⁾ ⁽¹²²⁾ ⁽¹²³⁾ ⁽¹²⁴⁾

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'*articolo 48, comma 3*, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; ⁽¹¹⁸⁾

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; ⁽¹¹⁹⁾

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

(118) Lettera così modificata dall'*art. 35, comma 12, lett. b), L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(119) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 68, lett. a), L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(120) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(121) Il presente articolo corrisponde all'*art. 32* e all'*art. 34, comma 2-bis, secondo periodo, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(122) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 1, comma 13, D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(123) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 37, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(124) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 18 luglio 2014, n. 220 (Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118 Costituzione.

Articolo 43 *Diritti dei consiglieri* ⁽¹²⁶⁾ ⁽¹²⁵⁾

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'*articolo 39*, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

(125) Il presente articolo corrisponde all'*art. 31, commi 5, 6 e 6-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142*, e all'*art. 19, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(126) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 44 *Garanzia delle minoranze e controllo consiliare* ⁽¹²⁷⁾ ⁽¹²⁸⁾

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
 2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
-

(127) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(128) Il presente articolo corrisponde all'*art. 4, comma 2, L. 8 giugno 1990, n. 142*, e all'*art. 19, comma 2, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

Articolo 45 *Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali* ⁽¹²⁹⁾ ⁽¹³⁰⁾

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'*articolo 59*, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

(129) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(130) Il presente articolo corrisponde all'*art. 22, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

Articolo 46 *Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta* ⁽¹³³⁾ ⁽¹³⁴⁾

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. ⁽¹³¹⁾

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. ⁽¹³²⁾

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

(131) Per l'elezione del Presidente della Provincia, vedi l'*art. 23, comma 17, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(132) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), L. 23 novembre 2012, n. 215*.

(133) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(134) Il presente articolo corrisponde all'*art. 34, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 47 *Composizione delle giunte* ⁽¹³⁶⁾ ⁽¹³⁷⁾ ⁽¹³⁸⁾

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità. ⁽¹³⁵⁾

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

(135) Comma modificato dall'*art. 2, comma 23, L. 24 dicembre 2007, n. 244*; tale disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

(136) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(137) Il presente articolo corrisponde all'*art. 33, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(138) Per la determinazione del numero massimo degli assessori comunali e provinciali, vedi l'*art. 2, comma 185, L. 23 dicembre 2009, n. 191* e l'*art. 15, comma 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

Articolo 48 *Competenze delle giunte* ⁽¹⁴⁰⁾ ⁽¹⁴¹⁾

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. ⁽¹³⁹⁾

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'*articolo 107*, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

(139) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 20, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(140) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(141) Il presente articolo corrisponde all'*art. 35, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 49 *Pareri dei responsabili dei servizi* ^{(142) (143) (144)}

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

(142) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(143) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(144) Il presente articolo corrisponde all'*art. 53, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 50 *Competenze del sindaco e del presidente della provincia* ⁽¹⁴⁵⁾ ⁽¹⁵²⁾ ⁽¹⁵³⁾

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'*articolo 107* essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. ⁽¹⁴⁶⁾ ⁽¹⁵⁴⁾

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. ⁽¹⁴⁷⁾ ⁽¹⁵¹⁾ ⁽¹⁵⁴⁾

7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. ⁽¹⁴⁹⁾

7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48*, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*. ⁽¹⁵⁰⁾

7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico. ⁽¹⁴⁸⁾

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli *articoli 109 e 110*, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(145) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(146) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*.

(147) Il presente comma era stato modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 18 aprile 2017, n. 48*).

(148) Comma inserito dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 2-bis), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*.

(149) Comma inserito dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 35-ter, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(150) Comma inserito dall' *art. 35-ter, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(151) La *Corte costituzionale, con sentenza 9 - 18 luglio 2014, n. 220* (Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione.

(152) Il presente articolo corrisponde all'*art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(153) Per la possibilità, da parte del sindaco, di delegare alcune sue funzioni, vedi l' *art. 2, comma 186, lett. c), L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

(154) Vedi, anche, l' *art. 12, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 51 *Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati* ⁽¹⁵⁵⁾ ⁽¹⁵⁶⁾

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. ⁽¹⁵⁷⁾ ⁽¹⁵⁸⁾
3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. ⁽¹⁵⁷⁾ ⁽¹⁵⁹⁾

(155) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(156) Il presente articolo corrisponde all'*art. 2, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

(157) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 1, comma 138, L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(158) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 12 aprile 2022, n. 35*.

(159) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), L. 12 aprile 2022, n. 35*.

Articolo 52 *Mozione di sfiducia* ⁽¹⁶⁰⁾ ⁽¹⁶¹⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'*articolo 141*.

(160) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(161) Il presente articolo corrisponde all'*art. 37, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 53 *Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia* ⁽¹⁶²⁾ ⁽¹⁶³⁾

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'*articolo 59*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario. ⁽¹⁶⁴⁾

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

(162) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(163) Il presente articolo corrisponde all'*art. 37-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(164) In deroga a quanto previsto dal presente comma, vedi l'*art. 1, D.L. 1° febbraio 2005, n. 8*, l'*art. 5, D.L. 15 febbraio 2008, n. 24* e l'*art. 1-bis, comma 2, D.L. 18 settembre 2009, n. 131*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 165*.

Articolo 54 *Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale* ^{(165) (168) (171)}

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. ⁽¹⁷⁰⁾

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza. ⁽¹⁷⁰⁾

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. ⁽¹⁷⁰⁾

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. ^{(167) (170) (173)}

4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti. ^{(169) (172)}

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. ⁽¹⁷⁰⁾

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. ⁽¹⁷⁰⁾

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. ⁽¹⁷⁰⁾

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. ⁽¹⁶⁶⁾ ⁽¹⁷⁰⁾

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento. ⁽¹⁷⁰⁾

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco. ⁽¹⁷⁰⁾

(165) Articolo così sostituito dall'*art. 6, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125*.

(166) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(167) La *Corte Costituzionale*, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».

(168) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(169) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*.

(170) La *Corte costituzionale*, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, n. 196 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1^a Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi da 1 a 4 e comma 7, come sostituito dall'*art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008*, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, secondo comma, dello statuto e all'*art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 del 1987* dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, come sostituito dall'*art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008*, sollevata in riferimento all'art. 52, secondo comma dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, come sostituito dall'*art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008*, sollevate in riferimento all'art. 8, n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi 9 e 11, come sostituito dall'*art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008*, sollevata in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 12, come sostituito dall'*art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008*, sollevata in riferimento all'*art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973* e all'*art. 3 del D.P.R. n. 526 del 1987*.

(171) Il testo originario del presente articolo corrispondeva all'*art. 38, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(172) Vedi, anche, il *D.M. 5 agosto 2008*.

(173) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 2-septies, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 aprile 2017, n. 45*.

CAPO II

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

Articolo 55 *Elettorato passivo* ⁽¹⁷⁴⁾ ⁽¹⁷⁵⁾

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197*.

(174) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(175) Il presente articolo corrisponde all'*art. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 56 *Requisiti della candidatura* ⁽¹⁷⁶⁾ ⁽¹⁷⁷⁾

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(176) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(177) Il presente articolo corrisponde al *comma 1 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 57 *Obbligo di opzione* ⁽¹⁷⁸⁾ ⁽¹⁷⁹⁾

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

(178) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(179) Il presente articolo corrisponde al *comma 2 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 58 *Cause ostative alla candidatura* ⁽¹⁸⁰⁾ ⁽¹⁸²⁾ ⁽¹⁸⁴⁾ ⁽¹⁸³⁾

[1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con *D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; ⁽¹⁸¹⁾

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'*articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.*]

(180) Articolo abrogato dall'*art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012*. A norma dell'*art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012*, i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all'*art. 10 del D.Lgs. 235/2012*.

(181) Lettera modificata dall'*art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140*. Successivamente, la *Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio 2007, n. 171*, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto *art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 29 marzo 2004, n. 80*. Infine, la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 1, comma 81, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(182) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(183) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 78* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 58* sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

(184) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 1 a 4 e 4-sexies dell'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55*.

Articolo 59 *Sospensione e decadenza di diritto* ⁽¹⁸⁵⁾ ⁽¹⁹⁰⁾ ⁽¹⁹¹⁾

[1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale; ⁽¹⁸⁸⁾

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale ⁽¹⁸⁹⁾.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. ⁽¹⁸⁶⁾

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. ⁽¹⁸⁷⁾

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del *decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 410*, e successive modifiche ed integrazioni.]

(185) Articolo abrogato dall' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 235/2012*. A norma dell' *art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012*, i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' *art. 10 del D.Lgs. 235/2012*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(186) Comma sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. a-bis*), D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.

(187) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. b*), D.L. 29 marzo 2004, n. 80; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 28 maggio 2004, n. 140).

(188) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 81, lett. b*), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(189) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 81, lett. c*), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(190) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(191) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 4-bis a 4-quinquies, 5 e 6 dell'art. 15*, L. 19 marzo 1990, n. 55.

Articolo 60 *Ineleggibilità* ⁽¹⁹⁷⁾ ⁽²⁰¹⁾

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: ⁽¹⁹⁸⁾

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; ⁽¹⁹²⁾

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

[3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato; ⁽¹⁹⁵⁾]

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; ⁽¹⁹⁴⁾

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; ^{(193) (200)}

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione ⁽¹⁹⁹⁾.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi. ⁽¹⁹⁶⁾

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli *articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

(192) Numero così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lett. b), L. 6 luglio 2002, n. 137*.

(193) Numero così modificato dall'*art. 14-decies, comma 1, lett. a), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(194) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 27 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

(195) Numero abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 980*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

(196) Comma così modificato dagli *artt. 2268, comma 1, n. 980*), e *2272, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66* e, successivamente, dall'*art. 8, comma 13-sexies, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(197) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(198) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 23, lett. a), n. 1*), *L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(199) Numero così sostituito dall'*art. 1, comma 23, lett. a), n. 2*), *L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(200) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 217 (Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, numero 10, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.

(201) Il presente articolo corrisponde all'*art. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 61 *Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia* ⁽²⁰²⁾ ⁽²⁰⁵⁾ ⁽²⁰⁶⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

- 1) il ministro di un culto;
- 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale. ⁽²⁰³⁾

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. ⁽²⁰⁴⁾

(202) Rubrica così sostituita dall'*art. 7, comma 1, lett. b-bis), n. 1), D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.*

(203) Numero così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. b-bis), n. 2), D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.*

(204) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, lett. b-bis), n. 3), D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.*

(205) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56.*

(206) Il presente articolo corrisponde all'*art. 6, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ora abrogato.*

Articolo 62 *Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia* ⁽²⁰⁷⁾

1. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

(207) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 63 *Incompatibilità* ⁽²¹¹⁾ ⁽²¹²⁾ ⁽²¹⁵⁾ ⁽²¹⁶⁾

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: ⁽²¹³⁾

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; ⁽²⁰⁸⁾

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' *articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*; ⁽²¹⁰⁾

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; ⁽²⁰⁹⁾ ⁽²¹⁴⁾

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'*articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

(208) Numero così modificato dall'*art. 14-decies, comma 1, lett. b), D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(209) Numero così modificato dall'*art. 3-ter, comma 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2002, n. 75*.

(210) Numero così modificato dall'*art. 2, comma 42, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

(211) La *Corte costituzionale, con sentenza 3-5 giugno 2013, n. 120* (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

(212) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(213) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 23, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(214) La *Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-2 luglio 2008, n. 240* (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 63, comma 1, numero 4*), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1^a Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 63, comma 1, numero 4*), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 51 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con successiva ordinanza 03 - 06 dicembre 2012, n. 276* (Gazz. Uff. 12 dicembre 2012, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 1, numero 4, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 51 e 24 della Costituzione.

(215) La *Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398* (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

legittimità costituzionale dell'art. 63 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

(216) Il presente articolo corrisponde all'*art. 3, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 64 *Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta* ⁽²¹⁸⁾ ⁽²¹⁹⁾

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia. ⁽²¹⁷⁾

(217) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. b-ter), D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140*.

(218) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(219) Il presente articolo corrisponde all'*art. 25, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 65 *Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale* ⁽²²⁰⁾

1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

(220) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 23, lett. c), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

Articolo 66 *Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere* ⁽²²¹⁾ ⁽²²²⁾

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

(221) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(222) La *Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398* (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1^a Serie

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

Articolo 67 *Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità* ⁽²²³⁾ ⁽²²⁴⁾

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

(223) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(224) Il presente articolo corrisponde all'*art. 5, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 68 *Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità* ⁽²²⁵⁾ ⁽²²⁶⁾

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'*articolo 60*.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(225) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(226) Il presente articolo corrisponde all'*art. 9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*, ora abrogato, e all'*art. 6, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 69 *Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità* ⁽²²⁷⁾ ⁽²²⁸⁾

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo *articolo 70*, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. ⁽²²⁹⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

(227) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(228) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 3 a 9 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

(229) La *Corte costituzionale, con sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377* (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1^a Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione.

Articolo 70 *Azione popolare* ⁽²³³⁾ ⁽²³⁴⁾

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile. ⁽²³⁰⁾

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'*articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. ⁽²³¹⁾

[4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*. ⁽²³²⁾]

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(230) Comma così modificato dall'*art. 34, comma 26, lett. a)*, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(231) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 26, lett. b)*, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(232) Comma abrogato dall'*art. 34, comma 26, lett. c)*, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(233) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(234) Il presente articolo corrisponde all'*art. 9-bis, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*, ora abrogato.

CAPO III

Sistema elettorale

Articolo 71 *Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti* ⁽²³⁷⁾ ⁽²⁴¹⁾

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. ⁽²³⁵⁾ ⁽²³⁹⁾

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. ⁽²³⁶⁾

6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. ⁽²³⁸⁾ ⁽²⁴⁰⁾

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'*articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

(235) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), L. 23 novembre 2012, n. 215*.

(236) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), L. 23 novembre 2012, n. 215*.

(237) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(238) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 2, commi 1-bis e 1-ter, D.L. 5 marzo 2021 n. 25*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 maggio 2021, n. 58*, e, successivamente, l'*art.*

6, comma 2, D.L. 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2022, n. 84.

(239) La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-10 marzo 2022, n. 62 (Gazz. Uff. 16 marzo 2022, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente comma e dell'art. 30, primo comma, lett. d-bis) ed e), D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

(240) La Corte costituzionale, con sentenza 24-31 ottobre 2012, n. 242 (Gazz. Uff. 7 novembre 2012, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 10, sollevata in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3, 48, primo comma e 51, primo comma, della Costituzione.

(241) Il presente articolo corrisponde al comma 5 dell'art. 3 e all'art. 5, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogati.

Articolo 72 *Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti* ⁽²⁴³⁾ ⁽²⁴⁴⁾

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. ⁽²⁴²⁾

4. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

(242) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 3, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 marzo 2009, n. 26*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 400, lett. m), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(243) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(244) Il presente articolo corrisponde all'*art. 6, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

Articolo 73 *Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti* ⁽²⁴⁷⁾ ⁽²⁴⁹⁾

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. ⁽²⁴⁶⁾

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'*art. 72*, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. ⁽²⁴⁵⁾

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. ⁽²⁴⁸⁾

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8. ⁽²⁴⁸⁾

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compite le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(245) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 4, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 marzo 2009, n. 26* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), L. 23 novembre 2012, n. 215*.

(246) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), L. 23 novembre 2012, n. 215*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(247) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(248) La *Corte costituzionale, con ordinanza 27-30 settembre 2004, n. 305* (Gazz. Uff. 6 ottobre 2004, n. 39, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, commi 7 e 10, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

(249) Il presente articolo corrisponde al *comma 5 dell'art. 3* e agli *artt. 7 e 7-bis, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

Articolo 74 *Elezione del presidente della provincia* ⁽²⁵¹⁾ ⁽²⁵²⁾

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'*art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122*, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'*art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81*, in quanto compatibili.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. ⁽²⁵⁰⁾

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

(250) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 5, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 marzo 2009, n. 26*.

(251) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(252) Il presente articolo corrisponde all'*art. 8, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

Articolo 75 *Elezione del consiglio provinciale* ⁽²⁵⁴⁾ ⁽²⁵⁵⁾

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122*, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'*articolo 74* e al presente articolo. ⁽²⁵³⁾

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compite le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

(253) Vedi, anche, l'*art. 18, comma 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(254) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(255) Il presente articolo corrisponde all'*art. 9, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 76 *Anagrafe degli amministratori locali e regionali* ⁽²⁵⁶⁾

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.
2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

(256) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Capo IV

Status degli amministratori locali

Articolo 77 *Definizione di amministratore locale* ⁽²⁵⁷⁾ ⁽²⁵⁸⁾

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

(257) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(258) Il presente articolo corrisponde ai *commi 1 e 2 dell'art. 18, L. 3 agosto 1999, n. 265*, ora abrogati.

Articolo 78 *Doveri e condizione giuridica* ⁽²⁶⁰⁾ ⁽²⁶¹⁾

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'*articolo 77*, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. Gli amministratori di cui all'*articolo 77*, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. ⁽²⁵⁹⁾

(259) Comma così modificato dall'*art. 2268, comma 1, n. 980*), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

(260) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(261) Il presente articolo corrisponde all'*art. 19, L. 3 agosto 1999, n. 265*, e all'*art. 26, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogati.

Articolo 79 *Permessi e licenze* ⁽²⁶⁵⁾ ⁽²⁶⁶⁾

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. ⁽²⁶⁴⁾

[2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato. ⁽²⁶²⁾]

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. ⁽²⁶³⁾

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

(262) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 980*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

(263) Comma così modificato dall'*art. 2268, comma 1, n. 980*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

(264) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 21, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(265) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(266) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 1 a 4 e 6 dell'art. 24, L. 3 agosto 1999, n. 265*, ora abrogato.

Articolo 80 *Oneri per permessi retribuiti* ⁽²⁶⁸⁾ ⁽²⁶⁹⁾ ⁽²⁷⁰⁾ ⁽²⁷¹⁾

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'*articolo 79* sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'*articolo 79*. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'*articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67*. ⁽²⁶⁷⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(267) Comma così modificato dall'*art. 2-bis, comma 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2001, n. 26*.

(268) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(269) Il presente articolo corrisponde al *comma 5 dell'art. 24, L. 3 agosto 1999, n. 265*, ora abrogato.

(270) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l' *art. 16, comma 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(271) Vedi, anche, l' *art. 1, commi 14, 24 e 136, L. 7 aprile 2014, n. 56*, come modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. b), c) e d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Articolo 81 *Aspettative* ⁽²⁷³⁾ ⁽²⁷⁴⁾

1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all' *articolo 22, comma 1*, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all' *articolo 77, comma 2*, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall' *articolo 86*. ⁽²⁷²⁾

(272) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 24, lett. a) e b), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(273) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(274) Il presente articolo corrisponde all'*art. 22, L. 3 agosto 1999, n. 265*, ora abrogato.

Articolo 82 *Indennità* ⁽²⁸⁰⁾ ⁽²⁸⁶⁾ ⁽²⁸⁸⁾ ⁽²⁸⁹⁾ ⁽²⁹⁰⁾

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. ⁽²⁷⁵⁾

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente ⁽²⁸⁵⁾. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. ⁽²⁷⁶⁾

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. ⁽²⁷⁷⁾]

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

[6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona. ⁽²⁷⁷⁾]

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: ⁽²⁸²⁾

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana; ⁽²⁷⁸⁾

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

[e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale; ⁽²⁸³⁾]

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. ⁽²⁸⁷⁾

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. ⁽²⁸¹⁾ ⁽²⁸⁴⁾

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. ⁽²⁷⁹⁾

(275) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 731, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(276) Comma modificato dall'*art. 1, comma 731, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sostituito dall'*art. 2, comma 25, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, dall'*art. 5, comma 6, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 9-quater, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

(277) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 25, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(278) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 25, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(279) Comma modificato dall'*art. 2, comma 25, lett. d), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sostituito dall'*art. 76, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*. Successivamente, il presente comma era stato modificato dall'*art. 5, comma 6, lett. d), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 30 luglio 2010, n. 122*).

(280) Per la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza di cui al presente articolo, vedi l'*art. 61, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

(281) Per la sospensione della possibilità di incremento prevista al presente comma sino al 2011, vedi l'*art. 61, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

(282) Il presente alinea era stato modificato dall'*art. 5, comma 6, lett. b), n. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 30 luglio 2010, n. 122*).

(283) Lettera soppressa dall'*art. 5, comma 6, lett. b), n. 2), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(284) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 5, comma 6, lett. c), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 30 luglio 2010, n. 122*).

(285) L'*art. 2, comma 9-ter, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*, ha interpretato il presente periodo nel senso che per città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli *articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, e successive modificazioni.

(286) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(287) Comma inserito dall'*art. 57-quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(288) Il presente articolo corrisponde all'*art. 23, L. 3 agosto 1999, n. 265*, ora abrogato.

(289) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'*art. 16, comma 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(290) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 9-bis, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 aprile 2017, n. 45*.

Articolo 83 *Divieto di cumulo* ⁽²⁹¹⁾ ⁽²⁹⁴⁾

1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo. ⁽²⁹²⁾

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'*articolo 77, comma 2*, non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. ⁽²⁹³⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

(291) Articolo sostituito dall'*art. 2, comma 26, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(292) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 8, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(293) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 8, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(294) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 84 *Rimborso delle spese di viaggio* ⁽²⁹⁵⁾ ⁽²⁹⁷⁾ ⁽²⁹⁹⁾

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. ⁽²⁹⁶⁾ ⁽²⁹⁸⁾

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

(295) Articolo sostituito dall'*art. 2, comma 27, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(296) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 9, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(297) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(298) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 4 agosto 2011*.

(299) Il presente articolo corrispondeva all'*art. 25, L. 3 agosto 1999, n. 265*, ora abrogato.

Articolo 85 *Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali* ⁽³⁰⁰⁾

1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.

2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(300) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 86 *Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative* ⁽³⁰²⁾ ⁽³⁰⁵⁾ ⁽³⁰⁶⁾

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'*articolo 81*.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico ⁽³⁰⁴⁾ .

3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.* ⁽³⁰¹⁾

5. Gli enti locali di cui all'*articolo 2 del presente testo unico*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'*articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave. ⁽³⁰³⁾

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della *legge 3 agosto 1999 n. 265*, ed entro tre anni se successiva.

(301) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 5, comma 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 30 luglio 2010, n. 122*). Per la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché per gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *art. 5, comma 10, D.L. 78/2010*, vedi l'*art. 1, comma 2 della medesima L. 122/2010*.

(302) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(303) Comma così sostituito dall'*art. 7-bis, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(304) Per la determinazione delle quote forfettarie di cui al presente comma, vedi il *D.M. 25 maggio 2001*.

(305) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 1 a 6 dell'art. 26, L. 3 agosto 1999, n. 265*, ora abrogati.

(306) Vedi, anche, *l' art. 1, commi 14, 24 e 136, L. 7 aprile 2014, n. 56*, come modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. b), c) e d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Articolo 87 *Consigli di amministrazione delle aziende speciali* ⁽³⁰⁷⁾ ⁽³⁰⁸⁾

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'*articolo 78, comma 2, nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86*.

(307) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(308) Il presente articolo corrisponde all'*art. 27, L. 3 agosto 1999, n. 265*, ora abrogato.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I

Uffici e personale

Articolo 88 *Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali* ⁽³⁰⁹⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.

(309) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 89 *Fonti* ⁽³¹⁰⁾ ⁽³¹¹⁾

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

- a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
- f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
- g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'*articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal *decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*.

5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

6. Nell'ambito delle leggi nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

(310) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(311) Il presente articolo corrisponde all'*art. 51, commi 01 e 1, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata. Vedi, anche, il *comma 56 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

Articolo 90 *Uffici di supporto agli organi di direzione politica* ⁽³¹²⁾ ⁽³¹⁵⁾

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori,

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. ⁽³¹⁴⁾

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale. ⁽³¹³⁾

(312) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(313) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(314) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma, relativamente alle parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» vedi l' *art. 18-ter, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(315) Il presente articolo corrisponde all'*art. 51, comma 7, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 91 *Assunzioni* ⁽³¹⁶⁾ ⁽³¹⁷⁾

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68*, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. ⁽³¹⁸⁾

(316) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(317) Il presente articolo corrisponde al *comma 12 dell'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

(318) Vedi, anche, l' *art. 17, comma 1-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

Articolo 92 *Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale* ⁽³¹⁹⁾ ⁽³²⁰⁾

1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti. ⁽³²¹⁾

2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'*articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni ed integrazioni.

(319) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(320) Il presente periodo corrisponde al secondo periodo *comma 18 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

(321) Il presente comma corrisponde al *comma 2 dell'art. 36-bis, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*, ora abrogato.

Articolo 93 *Responsabilità patrimoniale* ⁽³²²⁾ ⁽³²³⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'*articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, ed agli *articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214*.
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

(322) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(323) Il presente articolo corrisponde all'*art. 58, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 94 *Responsabilità disciplinare* ⁽³²⁴⁾ ⁽³²⁵⁾

1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'*articolo 58* nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'*articolo 59* nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal responsabile dell'ufficio secondo

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati nelle predette disposizioni.

2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le disposizioni del comma 5 dell'*articolo 58* e del comma 6 dell'*articolo 59* previa attivazione del procedimento disciplinare.

(324) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(325) Il presente articolo corrisponde ai *commi 4-septies e 4-octies dell'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55*.

Articolo 95 *Dati sul personale degli enti locali* ⁽³²⁶⁾

1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (Upi) e l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (Uncem), i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali.

2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali prevista dall'*articolo 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8*, convertito con modificazioni dalla *legge 19 marzo 1993, n. 68*.

(326) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 96 *Riduzione degli organismi collegiali* ⁽³²⁷⁾

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

(327) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

CAPO II**Segretari comunali e provinciali****Articolo 97** *Ruolo e funzioni* ⁽³²⁸⁾ ⁽³³⁰⁾

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'*articolo 102* e iscritto all'albo di cui all'*articolo 98*.

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'*articolo 108*, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'*articolo 108* il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'*articolo 49*, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; ⁽³²⁹⁾

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'*articolo 108* comma 4.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni ed integrazioni.

(328) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(329) Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 2-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(330) Il presente articolo corrisponde ai *commi 67, 68, 69 e 74 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogati.

Articolo 98 *Albo nazionale* ⁽³³¹⁾ ⁽³³³⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.
2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'*articolo 102* e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province. ⁽³³²⁾
4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.

(331) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(332) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 4-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(333) Il presente articolo corrisponde ai *commi 75 e 77 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogati.

Articolo 99 *Nomina* ⁽³³⁴⁾ ⁽³³⁶⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'*articolo 98*. ⁽³³⁵⁾

2. Salvo quanto disposto dall'*articolo 100*, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. ⁽³³⁵⁾

3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato. ⁽³³⁵⁾

(334) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(335) La *Corte costituzionale, con sentenza 8 gennaio - 22 febbraio 2019, n. 23* (Gazz. Uff. 27 febbraio 2019, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, commi 2 e 3, del *D.Lgs. n. 267 del 2000* sollevata in riferimento all'art. 97 Cost..

(336) Il presente articolo corrisponde al *comma 70 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, e al *comma 1 dell'art. 2, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8*, ora abrogati.

Articolo 100 *Revoca* ⁽³³⁸⁾ ⁽³³⁹⁾

1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. ⁽³³⁷⁾

(337) Per il provvedimento di revoca di cui al presente comma, vedi, anche, l'*art. 1, comma 82, L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(338) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(339) Il presente articolo corrisponde al *comma 71 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

Articolo 101 *Disponibilità e mobilità* ⁽³⁴⁴⁾ ⁽³⁴⁵⁾

1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni. ⁽³⁴⁰⁾

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'*articolo 102* per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.

2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso. ⁽³⁴¹⁾

3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.

4. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. ⁽³⁴²⁾

4-bis. Le disposizioni di cui all'*articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza". ⁽³⁴³⁾

(340) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 46, lett. a), L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(341) Comma inserito dall'*art. 3-quater, comma 1, D.L. 28 maggio 2004, n. 136*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 luglio 2004, n. 186*.

(342) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 46, lett. b), L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(343) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 2, L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(344) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(345) Il presente articolo corrisponde al *comma 72 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

Articolo 102 *Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali* ^{(346) (349) (350)}

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- [1. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.
2. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. ⁽³⁴⁸⁾
3. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio. Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatica delle assunzioni del personale prevista dall'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni ⁽³⁴⁷⁾.
5. All'Agenzia è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.
6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'*articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604*, e successive modificazioni.]

(346) Articolo abrogato dall'*art. 7, comma 31-septies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n.*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

122; vedi, anche, i *commi 31-ter e 31-sexies del medesimo art. 7, D.L. 78/2010.*

(347) Comma modificato dall'*art. 2, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26.*

(348) Comma modificato dall'*art. 5, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3.*

(349) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56.*

(350) Il presente articolo corrisponde ai commi 73, 76, 78-bis e 80 dell'*art. 17 L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogati.*

Articolo 103 *Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma* ⁽³⁵¹⁾ ⁽³⁵²⁾ ⁽³⁵³⁾

[1. Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.*

2. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;

b) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;

c) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei Conti;

d) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.

]

(351) Articolo abrogato dall'*art. 7, comma 31-septies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*; vedi, anche, il *comma 31-ter del medesimo art. 7, D.L. 78/2010*.

(352) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(353) Il presente articolo corrisponde al *comma 78 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

Articolo 104 *Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali* ⁽³⁵⁴⁾ ⁽³⁵⁶⁾ ⁽³⁵⁸⁾

1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca. ⁽³⁵⁵⁾ ⁽³⁵⁷⁾

2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(354) Per la soppressione della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di cui al presente articolo, vedi l'*art. 10, comma 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(355) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma, vedi l'*art. 15, comma 3, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*.

(356) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(357) Per il regolamento recante la disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregionali, vedi il *D.P.R. 28 gennaio 2008, n. 27*.

(358) Il presente articolo corrisponde al *comma 79 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

Articolo 105 *Regioni a statuto speciale* ⁽³⁵⁹⁾ ⁽³⁶⁰⁾

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione.

2. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della *legge 11 marzo 1972, n. 118*.

(359) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(360) Il presente articolo corrisponde al *comma 84 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

Articolo 106 *Disposizioni finali e transitorie* ⁽³⁶¹⁾

1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al *decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749*.
2. I segretari già iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'*articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127* e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo statale e mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.
3. Ai fini dell'attuazione della *legge 8 marzo 1999, n. 50*, i segretari comunali di cui all'*articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465*, o all'*articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della citata *legge n. 50 del 1999*. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputate. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'*articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465*.

(361) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

CAPO III

Dirigenza ed incarichi

Articolo 107 *Funzioni e responsabilità della dirigenza* ⁽³⁶²⁾ ⁽³⁶³⁾

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'*articolo 1*, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'*articolo 50*, comma 3, e dall'*articolo 54*.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'*articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, secondo le modalità previste dall'*articolo 147* del presente testo unico.

(362) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(363) Il presente articolo corrisponde all'*art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 108 *Direttore generale* ⁽³⁶⁴⁾ ⁽³⁶⁵⁾ ⁽³⁶⁶⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'*articolo 197*, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'*articolo 169*. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.

(364) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(365) Il presente articolo corrisponde all'*art. 51-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(366) Per la soppressione della figura del direttore generale, vedi l' *art. 2, comma 186, lettera d), L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

Articolo 109 *Conferimento di funzioni dirigenziali* ⁽³⁶⁷⁾ ⁽³⁶⁸⁾

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'*articolo 50*, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'*articolo 169* o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'*articolo 107*, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'*articolo 97*, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

(367) L'*art. 3, comma 1, lett. c)*, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 aveva previsto l'inserimento del comma 2-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 7 dicembre 2012, n. 213).

(368) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

Articolo 110 *Incarichi a contratto* ⁽³⁷⁰⁾ ⁽³⁷³⁾

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. ⁽³⁷¹⁾

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. ⁽³⁶⁹⁾

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. ⁽³⁷²⁾

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

(369) Comma così modificato dall'*art. 51, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(370) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(371) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(372) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(373) Il presente articolo corrisponde all'*art. 51, commi 5, 5-bis e 7, L. 8 giugno 1990, n. 142*, e all'*art. 6, comma 5, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogati. Vedi, anche, l'*art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168* e il *comma 715 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

Articolo 111 *Adeguamento della disciplina della dirigenza* ⁽³⁷⁴⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

(374) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

TITOLO V

SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

Articolo 112 *Servizi pubblici locali* ⁽³⁷⁶⁾ ⁽³⁷⁷⁾

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

[2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge. ⁽³⁷⁵⁾]

3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

(375) Comma abrogato dall'*art. 35, comma 12, lett. c), L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(376) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(377) Il presente articolo corrisponde all'*art. 22, commi 1 e 2, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 113 *Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica* ⁽³⁷⁹⁾ ⁽³⁷⁸⁾ ⁽³⁸⁷⁾ ⁽³⁹⁷⁾

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dal *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, e dal *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*. ⁽³⁸⁰⁾

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, e successive modificazioni. ⁽³⁸¹⁾

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane. ⁽³⁸²⁾

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; ⁽³⁸³⁾

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

[5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. ^{(390) (388)}

]

[5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio. ^{(391) (388)}]

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'*articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e all'*articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554*. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. ⁽³⁸⁴⁾

[6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4. ⁽³⁸⁸⁾]

[7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore. ^{(392) (388)}]

[8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. ⁽³⁸⁸⁾]

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. ⁽³⁸⁹⁾

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. ⁽³⁸⁵⁾

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5. ⁽³⁸⁶⁾

[14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori. ⁽³⁸⁸⁾]

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

[15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore. ⁽³⁹⁴⁾ ⁽³⁸⁸⁾]

[15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate: ⁽³⁹⁵⁾

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni. ⁽³⁹³⁾ ⁽³⁸⁸⁾

]

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati. ⁽³⁹⁶⁾ ⁽³⁸⁸⁾]

(378) Articolo sostituito dall'*art. 35, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(379) Rubrica così modificata dall'*art. 14, comma 1, lett. a), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*. Si tenga presente che il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall'*art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

(380) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lett. b), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*. Si tenga presente che il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall'*art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

(381) Comma inserito dall'*art. 1, comma 48, lett. a), L. 15 dicembre 2004, n. 308*.

(382) Comma inserito dall'*art. 1, comma 48, lett. b), L. 15 dicembre 2004, n. 308*.

(383) Lettera così modificata dall'*art. 14, comma 1, lett. c), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*. Si tenga presente che il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall'*art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

(384) Comma inserito dall'*art. 4, comma 234, lett. a), L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(385) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. f), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*. Si tenga presente che il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

(386) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. g), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*. Si tenga presente che il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

(387) A norma dell'*art. 23-bis, comma 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*, il presente articolo è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al predetto *art. 23-bis, D.L. 112/2008*. Successivamente, in esito al referendum indetto con *D.P.R. 23 marzo 2011*, il citato *art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, è stato abrogato e, conseguentemente, l'efficacia delle disposizioni in esso contenute deve ritenersi venuta meno.

(388) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 1, lett. a), D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168*.

(389) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lett. a), D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168*.

(390) Comma sostituito dall'*art. 14, comma 1, lett. d), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(391) Comma inserito dall'*art. 4, comma 234, lett. a), L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(392) Comma modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. e), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*. Successivamente l'*art. 14, comma 1, lettera e), D.L. 269/2003*, è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (G.U. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), la quale ha altresì dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente al secondo ed al terzo periodo.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(393) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 1, lett. h-bis*), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

(394) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 1, lett. h*), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, modificato dall'*art. 4, comma 234, lett. b*), L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e dall'*art. 15, comma 1*, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

(395) Alinea modificato dall'*art. 15, comma 1*, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

(396) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 234, lett. c*), L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(397) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

Articolo 113-bis *Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica* ⁽³⁹⁹⁾ ⁽³⁹⁸⁾ ⁽⁴⁰³⁾ ⁽⁴⁰⁴⁾

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: ⁽⁴⁰⁰⁾

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano ⁽⁴⁰¹⁾.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

[4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. ⁽⁴⁰²⁾]

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

(398) Articolo inserito dall'*art. 35, comma 15, L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(399) Rubrica così modificata dall'*art.14, comma 2, lett. a), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(400) Alinea così modificato dall'*art. 14, comma 2, lett. b), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(401) Lettera così sostituita dall'*art. 14, comma 2, lett. c), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(402) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 2, lett. d), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(403) La *Corte Costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272*, (G. U. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(404) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 114 *Aziende speciali ed istituzioni* ⁽⁴⁰⁷⁾ ⁽⁴¹³⁾

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. ⁽⁴⁰⁸⁾

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale. ⁽⁴⁰⁹⁾

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario. ⁽⁴¹⁰⁾

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. ⁽⁴⁰⁵⁾ ⁽⁴¹⁴⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: ⁽⁴⁰⁶⁾

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) il budget economico almeno triennale; ⁽⁴¹¹⁾
- c) il bilancio di esercizio; ⁽⁴¹¹⁾
- d) il piano degli indicatori di bilancio ⁽⁴¹¹⁾.

8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

- a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
- c) le variazioni di bilancio;
- d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati. ⁽⁴¹²⁾

(405) Comma inserito dall'*art. 25, comma 2, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*, modificato dall'*art. 4, comma 12, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 560, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(406) Alinea così modificato dall'*art. 25, comma 2, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* e, successivamente, dall'*art. 74, comma 1, n. 1), lett. d),*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(407) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56.*

(408) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 1), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(409) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 1), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(410) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 1), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(411) Lettera così sostituita dall' *art. 74, comma 1, n. 1), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(412) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 1), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(413) Il presente articolo corrisponde all'*art. 23, L. 8 giugno 1990, n. 142, e al comma 5 dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26.*

(414) Vedi, anche, l' *art. 3-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.*

Articolo 115 *Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni* ⁽⁴¹⁹⁾ ⁽⁴²⁰⁾

1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie. ⁽⁴¹⁵⁾

2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.

3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al *decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 1994, n. 474*.

[5. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 116. ⁽⁴¹⁶⁾]

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. ⁽⁴¹⁷⁾

7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni. ⁽⁴¹⁸⁾

(415) Comma così modificato dall'*art. 35, comma 12, lett. d), n. 1), L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(416) Comma abrogato dall'*art. 35, comma 12, lett. d), n. 2), L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(417) Comma aggiunto dall'*art. 35, comma 12, lett. d), n. 3), L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(418) Comma aggiunto dall'*art. 7-ter, comma 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248*.

(419) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(420) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 51 a 57 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogati.

Articolo 116 *Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali* ⁽⁴²³⁾ ⁽⁴²²⁾ ⁽⁴²⁴⁾

[1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'*articolo 113-bis* e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato. ⁽⁴²¹⁾

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26*, convertito dalla *legge 29 marzo 1995, n. 95*, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.

5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

comma, si applicano le disposizioni dell'*articolo 7, commi 1 e 2 della legge 30 luglio 1990, n. 218*, e successive modificazioni.]

(421) Comma così modificato dall'*art. 2-ter, comma 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2001, n. 26* e, successivamente, dall'*art. 35, comma 12, lett. e), L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(422) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(423) Articolo abrogato dall'*art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

(424) Il presente articolo corrisponde ai *commi 1, 3, 7 e 8 dell'art. 12, L. 23 dicembre 1992, n. 498*, ora abrogati, e all'*art. 4, comma 1, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26*.

Articolo 117 *Tariffe dei servizi* ⁽⁴²⁵⁾ ⁽⁴²⁶⁾

1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

(425) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(426) Il presente articolo corrisponde ai *commi 4 e 5 dell'art. 12, L. 23 dicembre 1992, n. 498*, ora abrogati.

Articolo 118 *Regime del trasferimento di beni* ⁽⁴²⁹⁾ ⁽⁴³⁰⁾

1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell'*articolo 113* sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'*articolo 2343* del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà. ⁽⁴²⁷⁾

2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli *articoli 31 e 274* comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'*articolo 116*, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del *decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 1994, n. 474*, e successive modificazioni.

[3. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e), e dell'articolo 116, nonché dei consorzi e delle aziende speciali di cui, rispettivamente, agli articoli 31 e 114 non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali. ⁽⁴²⁸⁾]

(427) Comma così modificato dall'*art. 35, comma 12, lett. f), n. 1), L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(428) Comma abrogato dall'*art. 35, comma 12, lett. f), n. 2), L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(429) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(430) Il presente articolo corrisponde al *comma 2 dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26*, ora abrogato.

Articolo 119 *Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni* ⁽⁴³¹⁾

1. In applicazione dell'*articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449*, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione,

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

(431) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 120 *Società di trasformazione urbana* ⁽⁴³⁴⁾ ⁽⁴³⁶⁾

1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. ⁽⁴³⁵⁾

2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. ⁽⁴³²⁾

3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione. ⁽⁴³³⁾

4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

(432) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 1, lett. a), L. 1° agosto 2002, n. 166*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(433) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 1, lett. b)*, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(434) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(435) Per la promozione della società di trasformazione urbana, vedi il D.M. 6 giugno 2001.

(436) Il presente articolo corrisponde al *comma 59 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

Articolo 121 *Occupazione d'urgenza di immobili* ⁽⁴³⁷⁾ ⁽⁴³⁸⁾ ⁽⁴³⁹⁾

[1. L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla *legge 3 gennaio 1978, n. 1*, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al presente titolo. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'*articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1*, e successive modificazioni.]

(437) Articolo abrogato dall'*art. 58, comma 1, n. 138)*, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario 1° gennaio 2002 era stato prorogato:

al 30 giugno 2002, dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463*;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

al 31 dicembre 2002, dall'*art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166*;

al 30 giugno 2003, dall'*art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185*.

(438) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(439) Il presente articolo corrisponde all'*art. 32, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato*.

Articolo 122 *Lavori socialmente utili* ⁽⁴⁴¹⁾ ⁽⁴⁴⁰⁾

[1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori socialmente utili, previste dall'*articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95* e successive modifiche ed integrazioni.]

(440) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(441) Articolo abrogato dall'*art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Articolo 123 *Norma transitoria* ⁽⁴⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁴⁾

1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all'*articolo 114*; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell'*articolo 2331* del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.

2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

attuazione del registro delle imprese, di cui all'*articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*.

[3. Le norme del *regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578* si applicano fino all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico; si applicano altresì per l'esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione. ⁽⁴⁴²⁾]

(442) Comma abrogato dall'*art. 35, comma 12, lett. g), L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(443) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(444) Il presente articolo corrisponde al *comma 3 dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26*, ora abrogato.

TITOLO VI

CONTROLLI

CAPO I

Controllo sugli atti

Articolo 124 *Pubblicazione delle deliberazioni* ⁽⁴⁴⁶⁾ ⁽⁴⁴⁷⁾

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. ⁽⁴⁴⁵⁾

2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni. ⁽⁴⁴⁵⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(445) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 5-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17, dicembre 2012, n. 221*.

(446) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(447) Il presente articolo corrisponde all'*art. 47, comma 1, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 125 *Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo* ⁽⁴⁴⁸⁾ ⁽⁴⁴⁹⁾

1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

(448) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(449) Il presente articolo corrisponde al *comma 36 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

Articolo 126 *Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità* ⁽⁴⁵⁰⁾ ⁽⁴⁵¹⁾

1. Il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 130 della Costituzione sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo unico.

2. Il controllo preventivo di legittimità si estende anche agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(450) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(451) Il presente articolo corrisponde al *comma 33 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

Articolo 127 *Controllo eventuale* ⁽⁴⁵²⁾ ⁽⁴⁵³⁾

1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'*articolo 133*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(452) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(453) Il presente articolo corrisponde ai *commi 34, 38, 39 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

Articolo 128 *Comitato regionale di controllo* ⁽⁴⁵⁴⁾ ⁽⁴⁵⁵⁾

1. Per l'esercizio del controllo di legittimità è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

2. Sono disciplinate con legge regionale l'elezione, a maggioranza qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui all'*articolo 130*, comma 1 lettera a) e comma 2 prima parte, la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza del presidente.

3. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di indirizzo. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.

4. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono provvedimenti definitivi.

5. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

(454) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(455) Il presente articolo corrisponde agli *artt. 41, 44, comma 2 e 58, comma 3, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 129 *Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo* ⁽⁴⁵⁶⁾ ⁽⁴⁵⁷⁾

1. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.

(456) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(457) Il presente articolo corrisponde al *comma 35 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

Articolo 130 *Composizione del comitato* ⁽⁴⁵⁸⁾ ⁽⁴⁵⁹⁾

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:

a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:

1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;

2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;

3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;

b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.

2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.

4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.

5. Funge da segretario un funzionario della regione.

6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.

8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

(458) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(459) Il presente articolo corrisponde all'*art. 42, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 131 *Incompatibilità ed ineleggibilità* ⁽⁴⁶⁰⁾ ⁽⁴⁶¹⁾

1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo:

- a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
- b) i consiglieri e gli assessori regionali;
- c) gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;
- d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
- e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo del comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;
- f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;
- g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
- h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.

(460) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(461) Il presente articolo corrisponde all'*art. 43, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 132 *Funzionamento del comitato* ⁽⁴⁶²⁾ ⁽⁴⁶³⁾

1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

comitati e di consultazione delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.

2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di un'indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.

3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia dell'organo.

(462) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(463) Il presente articolo corrisponde all'*art. 44, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 133 *Modalità del controllo preventivo di legittimità* ⁽⁴⁶⁴⁾ ⁽⁴⁶⁵⁾

1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

2. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'*articolo 126*, comma 1 può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

4. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

5. Non può essere riesaminato il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.

(464) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(465) Il presente articolo corrisponde ai *commi 37, 41, 42, 43 e 44 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogati.

Articolo 134 *Esecutività delle deliberazioni* ⁽⁴⁶⁶⁾ ⁽⁴⁶⁷⁾

1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.

3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

(466) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(467) Il presente articolo corrisponde all'*art. 47, commi 2 e 3, L. 8 giugno 1990, n. 142*, e all'*art. 17, comma 40, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogati.

Articolo 135 *Comunicazione deliberazioni al prefetto* ⁽⁴⁶⁸⁾ ⁽⁴⁶⁹⁾

1. Il prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'*articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 410* e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i contratti, con le modalità e i termini previsti dall'*articolo 133, comma 1*. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.

(468) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(469) Il presente articolo corrisponde all'*art. 16, L. 19 marzo 1990, n. 55*, ora abrogato.

Articolo 136 *Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori* ⁽⁴⁷⁰⁾ ⁽⁴⁷¹⁾

1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

(470) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(471) Il presente articolo corrisponde al *comma 45 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

Articolo 137 *Poteri sostitutivi del Governo* ⁽⁴⁷²⁾

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne può chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'*articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

(472) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 138 *Annullamento straordinario* ⁽⁴⁷³⁾

1. In applicazione dell'*articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.

(473) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 139 *Pareri obbligatori* ⁽⁴⁷⁴⁾ ⁽⁴⁷⁵⁾

1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, si applicano le disposizioni dell'*articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n.*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

241, e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.

(474) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(475) Il presente articolo corrisponde all'*art. 50, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogato.

Articolo 140 *Norma finale* ⁽⁴⁷⁶⁾ ⁽⁴⁷⁷⁾

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui all'*articolo 2*, compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali, intendendosi sostituiti alla giunta e al consiglio del comune o della provincia i corrispondenti organi di governo.

(476) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(477) Il presente articolo corrisponde all'*art. 49, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

CAPO II

Controllo sugli organi

Articolo 141 *Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali* ⁽⁴⁸⁰⁾ ⁽⁴⁸⁴⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽⁴⁷⁸⁾, ⁽⁴⁸⁵⁾

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni ⁽⁴⁸¹⁾ per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. ⁽⁴⁸³⁾

2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi,

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. ⁽⁴⁷⁹⁾ ⁽⁴⁸⁵⁾

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni ⁽⁴⁸²⁾, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'*articolo 2*, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

(478) Lettera aggiunta dall'*art. 32, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(479) Comma inserito dall'*art. 32, comma 8, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(480) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(481) A norma di quanto disposto dall' *art. 18, comma 3-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*, per l'anno 2017 il presente termine è stabilito in cinquanta giorni.

(482) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 10, lett. a), D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(483) Per la disciplina dell'approvazione del bilancio di previsione, anni 2002 e 2003, vedi l'*art. 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2002, n. 75* e l'*art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2003, n. 116*. Vedi, anche, l'*art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(484) Il presente articolo corrisponde all'*art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(485) Vedi, anche, l'*art. 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140*.

Articolo 142 *Rimozione e sospensione di amministratori locali* ⁽⁴⁸⁷⁾ ⁽⁴⁸⁸⁾

1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte. ⁽⁴⁸⁶⁾

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli *articoli 58 e 59*.

(486) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, D.L. 6 novembre 2008, n. 172*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2008, n. 210*.

(487) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(488) Il presente articolo corrisponde all'*art. 40, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 143 *Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti* ^{(489) (490) (497)}

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Fuori dai casi previsti dall' *articolo 141*, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell' *articolo 59*, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all' *articolo 77*, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell' *articolo 2*, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni ⁽⁴⁹³⁾ dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antiggiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi ⁽⁴⁹⁴⁾ dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all' *articolo 110*, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all' *articolo 144* entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto. ⁽⁴⁹⁶⁾

7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. ⁽⁴⁹¹⁾

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all' *articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell' *articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991*, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile. ⁽⁴⁹²⁾

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni ⁽⁴⁹⁵⁾ e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall' *articolo 141*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(489) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 30, L. 15 luglio 2009, n. 94.*

(490) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56.*

(491) Comma inserito dall'*art. 28, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132.* Successivamente, la *Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-24 luglio 2019, n. 195* (Gazz. Uff. 31 luglio 2019, n. 31 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato *art. 28, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113.*

(492) Comma così modificato dall'*art. 28, comma 1-bis, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132.*

(493) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l'*art. 107, comma 10, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27.*

(494) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l'*art. 107, comma 10, lett. c), D.L. 17 marzo 2020, n. 18,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27.*

(495) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l'*art. 107, comma 10, lett. d), D.L. 17 marzo 2020, n. 18,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27.*

(496) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 4 novembre 2009.*

(497) Il presente articolo corrisponde all'*art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55,* ora abrogato. Vedi, anche, i *commi 688, 705 e 707 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e gli *artt. 100 e 101, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 144 *Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio* ⁽⁴⁹⁸⁾ ⁽⁴⁹⁹⁾

1. Con il decreto di scioglimento di cui all'*articolo 143* è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.
2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2.

(498) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(499) Il presente articolo corrisponde all'*art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55*, ora abrogato. Vedi, anche, il *comma 704 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

Articolo 145 *Gestione straordinaria* ⁽⁵⁰⁰⁾ ⁽⁵⁰¹⁾

1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'*articolo 143* sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'*articolo 144*, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50% del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della *legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'*articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 1989, n. 282*, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima *legge n. 575 del 1965*. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'*articolo 144*, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell'*articolo 143*.

4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'*articolo 144* procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'*articolo 8*, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'*articolo 144*, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(500) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(501) Il presente articolo corrisponde all'*art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55*, ora abrogato.

Articolo 145-bis *Gestione finanziaria* ⁽⁵⁰²⁾ ⁽⁵⁰⁴⁾

1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'*articolo 143*, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'*articolo 144*, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L'anticipazione è subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'*articolo 155*. ⁽⁵⁰³⁾

2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 è pari all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la richiesta. Dall'anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvederà, in relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell'anticipazione medesima.

3. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione è considerato grave inadempimento.

4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'*articolo 143* affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell'annualità sono indicate dal Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti.

(502) Articolo inserito dall'*art. 6, comma 1-bis, D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140*.

(503) A norma dell'*art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(504) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 146 *Norma finale* ⁽⁵⁰⁶⁾ ⁽⁵⁰⁷⁾

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 143, 144, 145* si applicano anche agli altri enti locali di cui all'*articolo 2*, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni. ⁽⁵⁰⁵⁾

(505) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2003, n. 116*.

(506) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(507) Il presente articolo corrisponde all'*art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55*, ora abrogato.

CAPO III

Controlli interni

Articolo 147 *Tipologia dei controlli interni* ⁽⁵⁰⁸⁾ ⁽⁵⁰⁹⁾

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'*articolo 170, comma 6*, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente; ⁽⁵¹⁰⁾

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

(508) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(509) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(510) Lettera così modificata dall'*art. 74, comma 1, n. 2), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

Articolo 147-bis *Controllo di regolarità amministrativa e contabile* ⁽⁵¹¹⁾ ⁽⁵¹²⁾

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

(511) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(512) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 147-ter *Controllo strategico* ⁽⁵¹³⁾ ⁽⁵¹⁴⁾

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

(513) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(514) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 147-quater *Controlli sulle società partecipate non quotate* ⁽⁵¹⁵⁾ ⁽⁵¹⁷⁾

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'*articolo 170, comma 6*, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁵¹⁸⁾

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. ⁽⁵¹⁶⁾

(515) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d)*, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

(516) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 9-ter*, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(517) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(518) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 3), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

Articolo 147-quinquies *Controllo sugli equilibri finanziari* ⁽⁵¹⁹⁾ ⁽⁵²⁰⁾

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

(519) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(520) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

CAPO IV

Controlli esterni sulla gestione

Articolo 148 *Controlli esterni* ⁽⁵²¹⁾ ⁽⁵²³⁾

1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale. ⁽⁵²⁴⁾ ⁽⁵²⁶⁾

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'*articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali. ⁽⁵²²⁾

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2. ⁽⁵²²⁾

4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'*articolo 248* del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. ⁽⁵²⁵⁾

(521) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(522) La *Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39* (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, con efficacia nei confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

(523) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(524) Comma così sostituito dall'*art. 33, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(525) La *Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39* (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 148, comma 4*, come modificato dall'*art 3, comma 1, lettera e) del D.L. n. 174 del 2012*, promossa in riferimento agli *artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948*.

(526) Per le linee guida di cui al presente comma vedi la *Deliberazione 24 novembre 2014, n. 28/SEZAUT/2014/INPR*, la *Deliberazione 4 febbraio 2016, n. 06/SEZAUT/2016/INPR*, la *Deliberazione 30 marzo 2017, n. 5/SEZAUT/2017/INPR*, la *Deliberazione 21 giugno 2018, n. 14/SEZAUT/2018/INPR*, la *Deliberazione 22 luglio 2019, n. 22/SEZAUT/2019/INPR*, la *Deliberazione 7 ottobre 2020, n. 19/SEZAUT/2020/INPR* e la *Deliberazione 21 luglio 2021, n. 13/SEZAUT/2021/INPR*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 148-bis *Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali* ⁽⁵²⁷⁾ ⁽⁵²⁸⁾ ⁽⁵²⁹⁾

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della *legge 23 dicembre 2005, n. 266*, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

(527) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(528) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(529) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 148-bis, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e) del D.L. n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, per violazione degli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 149 *Principi generali in materia di finanza propria e derivata* ⁽⁵³⁰⁾ ⁽⁵³¹⁾

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.

11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

(530) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(531) Il presente articolo corrisponde all'*art. 54, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 150 *Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile* ⁽⁵³²⁾ ⁽⁵³³⁾

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico e del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. ⁽⁵³⁴⁾

2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.

[3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. ⁽⁵³⁵⁾]

(532) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(533) Il presente articolo corrisponde all'*art. 55, comma 1, L. 8 giugno 1990, n. 142* e all'*art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogati.

(534) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 4), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(535) Comma abrogato dall'*art. 74, comma 1, n. 4), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

Articolo 151 *Principi generali* ⁽⁵³⁶⁾ ⁽⁵⁴¹⁾

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio ⁽⁵⁴⁰⁾ di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre ⁽⁵³⁹⁾, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. ⁽⁵³⁷⁾

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'*art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile ⁽⁵⁴²⁾ dell'anno successivo.

8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. ⁽⁵³⁸⁾

(536) Articolo modificato dall'*art. 2-quater, comma 6, lett. a), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 5), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(537) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 510, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(538) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 510, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(539) Il presente termine è stato:

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- per l'anno 2001, differito al 28 febbraio 2001 dall'*art. 1, D.M. 21 dicembre 2000* e al 31 marzo 2001 dall'*art. 1, D.M. 16 febbraio 2001*;
- per l'anno 2002, differito al 28 febbraio 2002 dall'*art. 1, D.M. 20 dicembre 2001* e al 31 marzo 2002 dall'*art. 1, D.M. 27 febbraio 2002*;
- per l'anno 2003, differito al 31 marzo 2003 dall'*art. 1, D.M. 19 dicembre 2002* e al 30 maggio 2003 dall'*art. 1, comma 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2003, n. 116*, e al 30 giugno 2003, limitatamente al comune di Lipari, dall'*art. 9, O.P.C.M. 7 marzo 2003, n. 3266*;
- per l'anno 2004, differito al 31 marzo 2004 dall'*art. 1, D.M. 23 dicembre 2003* e al 31 maggio 2004 dall'*art. 1, D.L. 29 marzo 2004, n. 80*;
- per l'anno 2005, prorogato al 31 marzo 2005 dall'*art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° marzo 2005, n. 26* e al 31 maggio 2005 dall'*art. 1, comma 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 44*;
- per l'anno 2006, differito al 31 marzo 2006 dall'*art. 1, comma 155, L. 23 dicembre 2005, n. 266* e al 31 maggio 2006 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 27 marzo 2006*;
- per l'anno 2007, differito al 31 marzo 2007 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 30 novembre 2006* e al 30 aprile 2007 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 19 marzo 2007*;
- per l'anno 2008, differito al 31 marzo 2008 dall'*art. 1, D.M. 20 dicembre 2007* e al 31 maggio 2008 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 20 marzo 2008*;
- per l'anno 2009, differito al 31 marzo 2009 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2008*, al 31 maggio 2009 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 26 marzo 2009* e, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, al 31 luglio 2009, dall'*art. 1, D.M. 30 aprile 2009*;
- per l'anno 2010, differito al 30 aprile 2010 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2009* e al 30 giugno 2010, dall'*art. 1, O.P.C.M. 16 aprile 2010, n. 3866* per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, e dall'*art. 1, comma 1, D.M. 29 aprile 2010* per tutti gli enti locali;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- per l'anno 2011, differito al 31 marzo 2011 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2010*, al 30 giugno 2011 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 16 marzo 2011* e al 31 agosto 2011 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 30 giugno 2011* e, per il comune di L'Aquila, dall'*art. 11, comma 1, O.P.C.M. 13 giugno 2011, n. 3945*;
- per l'anno 2012, differito al 31 marzo 2012 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 21 dicembre 2011*, al 30 giugno 2012 dall'*art. 29, comma 16-quater, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*, al 31 agosto 2012 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 20 giugno 2012* e al 31 ottobre 2012 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 2 agosto 2012*;
- per l'anno 2013, differito al 30 giugno 2013 dall'*art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, al 30 settembre 2013, dallo stesso *art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, come modificato dall'*art. 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1), D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64*, al 30 novembre 2013, dall'*art. 8, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124* e, al 16 dicembre 2013, per i comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2013, dall'*art. unico, comma 1, D.M. 3 dicembre 2013*;
- per l'anno 2014, differito al 28 febbraio 2014 dall'*art. unico, D.M. 19 dicembre 2013*, al 30 aprile 2014 dall'*art. unico, D.M. 13 febbraio 2014*, al 31 luglio 2014, dall'*art. unico, D.M. 29 aprile 2014* e dall'*art. 2-bis, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e al 30 settembre 2014 dall'*art. unico, D.M. 18 luglio 2014*;
- per l'anno 2015, differito al 31 marzo 2015 dall'*art. unico, D.M. 24 dicembre 2014*, al 31 maggio 2015, dall'*art. unico, D.M. 16 marzo 2015* al 30 luglio 2015, dall'*art. unico, D.M. 13 maggio 2015* e al 30 settembre 2015, relativamente alle città metropolitane, alle province e agli enti locali della Regione Siciliana, dall'*art. unico D.M. 30 luglio 2015*;
- per l'anno 2016, differito al 31 marzo 2016 dall'*art. 2, comma 1, D.M. 28 ottobre 2015* e, successivamente, al 30 aprile 2016 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 1° marzo 2016*, per gli enti locali; al 31 luglio 2016 dall'*art. 1, comma 1, del medesimo D.M. 1° marzo 2016*, per le città metropolitane e le province;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- per l'anno 2017, differito al 31 marzo 2017 dall' *art. 5, comma 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*, per gli enti locali;
- per il bilancio di previsione 2017/2019 delle Città metropolitane e delle province, differito al 30 giugno 2017 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 30 marzo 2017* e, successivamente, al 30 settembre 2017 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 7 luglio 2017*;
- per il bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, differito al 28 febbraio 2018 dall' *art. unico, comma 1, D.M. 29 novembre 2017* e, successivamente, al 31 marzo 2018 dall' *art. unico, comma 1, D.M. 9 febbraio 2018*;
- per il bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, differito al 28 febbraio 2019 dall' *art. unico, comma 1, D.M. 7 dicembre 2018*, al 31 marzo 2019 dall' *art. unico, comma 1, D.M. 25 gennaio 2019* e, per gli enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi dell'*art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, come sostituito dall'*art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, al 30 aprile 2019, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 28 marzo 2019* e al 31 luglio 2019, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 24 aprile 2019*, e al 30 giugno 2019, dall' *art. unico, comma 2, del citato D.M. 28 marzo 2019*, per gli enti locali interessati dai gravi eventi sismici indicati in premessa allo stesso provvedimento
- per il bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, differito al 31 marzo 2020, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 13 dicembre 2019*, al 30 aprile 2020, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 28 febbraio 2020*, al 30 settembre 2020, dall' *art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, come modificato dall' *art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, al 31 ottobre 2020, dall' *art. 53, comma 7, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126* e dall' *art. unico, comma 1, D.M. 30 settembre 2020*;
- per il bilancio di previsione 2021/2023 differito al 31 gennaio 2021 dall' *art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, come modificato dall' *art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, al 31 marzo 2021, dall' *art.*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

unico, comma 1, D.M. 13 gennaio 2021, al 30 aprile 2021, dall' art. 30, comma 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, al 31 maggio 2021, dall'art. 11-quater, comma 2, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e, successivamente, al 31 luglio 2021, dall'art. 52, comma 2, lett. b), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;

- per il bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, differito al 31 marzo 2022, dall' art. unico, comma 1, D.M. 24 dicembre 2021, al 31 maggio 2022 dall' art. 3, comma 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e, successivamente, al 30 giugno 2022, dall' art. unico, comma 1, D.M. 31 maggio 2022 e, successivamente, al 31 agosto 2022, dall' art. unico, comma 1, D.M. 28 luglio 2022.

(540) Per la proroga del presente termine vedi l'art. unico, comma 1, D.M. 3 luglio 2015 e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.M. 28 ottobre 2015.

(541) Sui bilanci delle Province e delle Città metropolitane vedi l' art. 18, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(542) Per la proroga del presente termine, per i comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, vedi l' art. unico, comma 1, lett. c), D.M. 31 maggio 2019.

Articolo 152 *Regolamento di contabilità* ⁽⁵⁴³⁾ ⁽⁵⁴⁶⁾

1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico e dal *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile. ⁽⁵⁴⁴⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.

4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina:

- a) art. 177; ⁽⁵⁴⁵⁾
- b) art. 185, comma 3; ⁽⁵⁴⁵⁾
- c) articoli 197 e 198; ⁽⁵⁴⁵⁾
- d) art. 205; ⁽⁵⁴⁵⁾
- e) articoli 213 e 219; ⁽⁵⁴⁵⁾
- f) *articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.*

(543) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(544) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 6), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(545) Lettera così sostituita dall' *art. 74, comma 1, n. 6), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(546) Il presente articolo corrisponde agli *artt. 2 e 108, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogati.

Articolo 153 Servizio economico-finanziario ⁽⁵⁴⁹⁾ ⁽⁵⁵⁰⁾

1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.
2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'*articolo 151*, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. ⁽⁵⁴⁷⁾
5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

costituirsì di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'*articolo 193*, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta. ⁽⁵⁴⁸⁾

7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

(547) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. f), n. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* e, successivamente, dall'*art. 74, comma 1, n. 7), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(548) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. f), n. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(549) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(550) Il presente articolo corrisponde all'*art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 154 *Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali* ^{(553) (557)}

1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. ⁽⁵⁵⁴⁾

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

all'*art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'*art. 243-bis*. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti. ⁽⁵⁵⁴⁾

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento. ⁽⁵⁵⁴⁾

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese. ⁽⁵⁵⁴⁾

5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione. ⁽⁵⁵⁶⁾

6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

[7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti. ^{(551) (552) (555)}]

(551) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 4, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2001, n. 26*.

(552) A norma dell'*art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, la

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(553) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(554) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 8), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(555) Comma abrogato dall' *art. 74, comma 1, n. 8), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(556) Per il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio di cui al presente comma, vedi il *D.M. 14 settembre 2005, n. 220*.

(557) Il presente articolo corrisponde all'*art. 109, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato. Vedi, anche, gli articoli 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85*.

Articolo 155 *Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali* ⁽⁵⁵⁸⁾ ⁽⁵⁵⁹⁾

1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti:

a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'*articolo 243*;

b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività, ai sensi dell'*articolo 256, comma 7*;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'*articolo 256*, comma 12;

d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'*articolo 255*, comma 5;

e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'*articolo 261*;

f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'*articolo 268*;

g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'*articolo 254*, comma 8;

h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'*articolo 259*, comma 7.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*. ⁽⁵⁶⁰⁾

(558) A norma dell'*art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, la Commissione, di cui al presente articolo, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(559) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(560) Per il regolamento previsto dal presente comma vedi il *D.P.R. 8 novembre 2013, n. 142*.

Articolo 156 *Classi demografiche e popolazione residente* ⁽⁵⁶¹⁾ ⁽⁵⁶²⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:

- a) comuni con meno di 500 abitanti;
- b) comuni da 500 a 999 abitanti;
- c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
- h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
- i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
- l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
- m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
- n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.

2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla *legge 29 ottobre 1984, n. 720*, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.

(561) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(562) Il presente articolo corrisponde all'*art. 110, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, e all'*art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504*, ora abrogati.

Articolo 157 *Consolidamento dei conti pubblici* ⁽⁵⁶³⁾ ⁽⁵⁶⁶⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli *articoli 13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e successive modificazioni, e di cui al titolo I del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁵⁶⁴⁾

1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un piano integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione è costituito almeno dal quarto livello. ⁽⁵⁶⁵⁾

1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli *articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive integrazioni. ⁽⁵⁶⁵⁾

1-quater. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, ed i risultati della gestione aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'*art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ⁽⁵⁶⁵⁾

(563) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(564) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 9), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(565) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 9), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(566) Il presente articolo corrisponde all'*art. 111, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 158 *Rendiconto dei contributi straordinari* ⁽⁵⁶⁷⁾ ⁽⁵⁶⁸⁾ ⁽⁵⁶⁹⁾ ⁽⁵⁷⁰⁾

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

(567) Per la sostituzione del rendiconto previsto dal presente articolo, vedi l'*art. 2, comma 2, D.M. 24 gennaio 2013*.

(568) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(569) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo, per l'anno 2020, vedi l'*art. 112-bis, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(570) Il presente articolo corrisponde all'*art. 112, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 159 *Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali* ⁽⁵⁷²⁾ ⁽⁵⁷⁴⁾

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili. ⁽⁵⁷¹⁾ ⁽⁵⁷³⁾

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriере, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. ⁽⁵⁷¹⁾

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriере. ⁽⁵⁷¹⁾

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'*articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034*, e di cui all'*articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054*, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'*articolo 151, comma 4*, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.

(571) La Corte Costituzionale con sentenza del 4-18 giugno 2003 n. 211 (G.U. 25 giugno 2003, n. 25 - Prima serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

(572) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(573) La *Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211* (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

(574) Il presente articolo corrisponde all'*art. 113, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 160 *Approvazione di modelli e schemi contabili* ^{(576) (577) (578)}

[1. Con regolamento, da emanare a norma dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono approvati:

- a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
- b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
- c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
- d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
- e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali; ⁽⁵⁷⁵⁾
- f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
- g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
- h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'*articolo 227*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Con regolamento, da emanare a norma dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.]

(575) Lettera così sostituita dall'*art. 2-quater, comma 4, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*.

(576) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(577) Articolo abrogato dall'*art. 74, comma 1, n. 10), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(578) Il presente articolo corrisponde all'*art. 114, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 161 *Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili* ⁽⁵⁸⁰⁾ ⁽⁵⁷⁹⁾

1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. ⁽⁵⁸¹⁾ ⁽⁵⁸²⁾

3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

(579) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(580) Articolo modificato dall'*art. 27, comma 7, lett. a), L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dall'*art. 2-quater, comma 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*. Successivamente, il presente articolo è stato sostituito dall'*art. 43, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 903, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° novembre 2019.

(581) Per le certificazioni del bilancio di previsione, vedi:

- per l'anno 2001, il *D.M. 11 dicembre 2000*;
- per l'anno 2002, il *D.M. 7 febbraio 2002*;
- per l'anno 2003, il *D.M. 24 febbraio 2003*;
- per l'anno 2004, il *Decreto 19 febbraio 2004*;
- per l'anno 2005, il *Decreto 7 aprile 2005*;
- per l'anno 2006, il *Decreto 26 aprile 2006*;

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- per l'anno 2007, il *Decreto 23 aprile 2007*;
- per l'anno 2008, il *Decreto 28 aprile 2008*;
- per l'anno 2009, il *Decreto 30 marzo 2009*;
- per l'anno 2010, il *Decreto 11 marzo 2010*;
- per l'anno 2011, il *Decreto 15 febbraio 2011*;
- per l'anno 2012, il *Decreto 16 marzo 2012*;
- per l'anno 2013, il *Decreto 14 maggio 2013*;
- per l'anno 2014, il *Decreto 22 luglio 2014*;
- per l'anno 2015, il *Decreto 23 settembre 2015*;
- per l'anno 2016, il *Decreto 22 settembre 2016*;
- per l'anno 2017, il *Decreto 6 settembre 2017*;
- per l'anno 2018, il *Decreto 11 settembre 2018*.

(582) Per le certificazioni del conto di bilancio, vedi:

- per l'anno 2000, il *Decreto 1° giugno 2001*;
- per l'anno 2001, il *Decreto 14 giugno 2002*;
- per l'anno 2002, il *Decreto 31 luglio 2003*;
- per l'anno 2003, il *Decreto 16 giugno 2004*;
- per l'anno 2004, il *Decreto 15 luglio 2005*;
- per l'anno 2005, il *D.M. 14 luglio 2006*;
- per l'anno 2006, il *Decreto 25 luglio 2007*;
- per l'anno 2007, il *Decreto 8 agosto 2008*;
- per l'anno 2008, il *Decreto 14 agosto 2009*;
- per l'anno 2009, il *Decreto 3 agosto 2010*;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- per l'anno 2010, il *Decreto 12 luglio 2011*;
- per l'anno 2011, il *Decreto 15 giugno 2012*;
- per l'anno 2012, il *Decreto 29 luglio 2013*;
- per l'anno 2013, il *Decreto 27 maggio 2014*;
- per l'anno 2014, il *Decreto 8 aprile 2015*;
- per l'anno 2015, il *Decreto 13 aprile 2016*;
- per l'anno 2016, il *Decreto 26 aprile 2017*;
- per l'anno 2017, il *Decreto 17 aprile 2018*;
- per l'anno 2018, il *Decreto 26 marzo 2019*.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E BILANCI

CAPO I

Programmazione

Articolo 162 *Principi del bilancio* ⁽⁵⁸³⁾ ⁽⁵⁸⁶⁾ ⁽⁵⁸⁷⁾

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁵⁸⁴⁾

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. ⁽⁵⁸⁵⁾

7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'*articolo 8*, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

(583) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(584) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 11), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa),*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(585) Comma così sostituito dall' art. 74, comma 1, n. 11), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(586) Il presente articolo corrisponde all'art. 4, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(587) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' art. 16, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

Articolo 163 *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria* ⁽⁵⁸⁸⁾ ⁽⁵⁹⁰⁾ ⁽⁵⁹¹⁾

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

[4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. ⁽⁵⁸⁹⁾]

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

[6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). ⁽⁵⁸⁹⁾]

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

(588) Articolo così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(589) Comma abrogato dall' *art. 52, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.*

(590) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 9, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, gli artt. 15, comma 4-bis, e 55, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.*

(591) Vedi, anche, l' *art. 1-ter, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, e l' art. 38-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.*

Articolo 164 *Caratteristiche del bilancio* ⁽⁵⁹²⁾

1. L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.

2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:

a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

(592) Articolo così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 13*), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

Articolo 165 *Struttura del bilancio* ⁽⁵⁹³⁾ ⁽⁵⁹⁶⁾

1. Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁵⁹⁴⁾

2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all'*art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, in:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. ⁽⁵⁹⁵⁾

3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie. ⁽⁵⁹⁵⁾

4. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'*art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* in:

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. ⁽⁵⁹⁵⁾

5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. ⁽⁵⁹⁵⁾

6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;

c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. ⁽⁵⁹⁵⁾

7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'art. 188;

d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente. ⁽⁵⁹⁵⁾

8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il bilancio;

b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato. ⁽⁵⁹⁵⁾

9. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza riguardanti le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali. ⁽⁵⁹⁵⁾

10. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁵⁹⁵⁾

11. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d), per ogni unità di voto, e le previsioni del comma 7. ⁽⁵⁹⁵⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(593) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(594) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 14), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(595) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 14), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito gli originari commi da 2 a 14 con gli attuali commi da 2 a 11; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(596) Il presente articolo corrisponde all'*art. 7, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 166 *Fondo di riserva* ⁽⁵⁹⁸⁾ ⁽⁶⁰¹⁾

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. ⁽⁵⁹⁹⁾

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. ⁽⁵⁹⁷⁾

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. ⁽⁵⁹⁷⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo. ⁽⁶⁰⁰⁾

(597) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. g), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(598) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(599) Comma così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 15), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(600) Comma aggiunto dall'*art. 74, comma 1, n. 15), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(601) Il presente articolo corrisponde all'*art. 8, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 167 *Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali* ⁽⁶⁰²⁾

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

(602) Articolo modificato dall'*art. 27, comma 7, lett. b), L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 16), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

Articolo 168 *Servizi per conto di terzi e le partite di giro* ⁽⁶⁰⁴⁾ ⁽⁶⁰³⁾ ⁽⁶⁰⁸⁾

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁶⁰⁵⁾

2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economici e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁶⁰⁶⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16. ⁽⁶⁰⁷⁾

2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria. ⁽⁶⁰⁷⁾

(603) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(604) Rubrica così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 17), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(605) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 17), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(606) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 17), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(607) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 17), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(608) Il presente articolo corrisponde all'*art. 10, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 169 *Piano esecutivo di gestione* ⁽⁶⁰⁹⁾

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'*art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, sono unificati organicamente nel PEG.

(609) Articolo modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. g-bis*), *D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 18*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima

disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Articolo 170 *Documento unico di programmazione* ⁽⁶¹⁰⁾ ⁽⁶¹³⁾

1. Entro il 31 luglio ⁽⁶¹¹⁾ di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. ⁽⁶¹²⁾
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

n. 4/1 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

(610) Articolo così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 19*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(611) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(612) Vedi, anche, il *D.M. 3 luglio 2015* e l'*art. 1, commi 1 e 2, D.M. 28 ottobre 2015*.

(613) Per il termine di deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali, vedi l' *art. 1, comma 455, L. 11 dicembre 2016, n. 232*.

Articolo 171 *Bilancio pluriennale* ⁽⁶¹⁴⁾ ⁽⁶¹⁵⁾ ⁽⁶¹⁶⁾

[1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui all'*articolo 162*, escluso il principio dell'annualità.

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.

4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

5. Con il regolamento di cui all'*articolo 160* sono approvati i modelli relativi al bilancio pluriennale.]

(614) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(615) Articolo abrogato dall' *art. 74, comma 1, n. 20*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(616) Il presente articolo corrisponde all'*art. 13, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 172 *Altri allegati al bilancio di previsione* ⁽⁶¹⁷⁾

1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'*art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al *decreto legislativo 23*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; ⁽⁶¹⁸⁾

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

(617) Articolo così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 21*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(618) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l' *art. 1, comma 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Articolo 173 *Valori monetari* ⁽⁶¹⁹⁾ ⁽⁶²⁰⁾

1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(619) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(620) Il presente articolo corrisponde all'*art. 15, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

CAPO II

Competenze in materia di bilanci

Articolo 174 *Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati* ⁽⁶²¹⁾ ⁽⁶²⁶⁾

1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità. ⁽⁶²⁵⁾
 2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione. ⁽⁶²²⁾
 3. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'*articolo 151*. ⁽⁶²³⁾
 4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato. ⁽⁶²⁴⁾
-

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(621) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(622) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 22), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(623) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 22), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(624) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 22), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(625) Comma modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 22), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 9-bis, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

(626) Il presente articolo corrisponde all'*art. 16, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 175 *Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione* ⁽⁶²⁷⁾ ⁽⁶⁴⁵⁾ ⁽⁶⁴⁶⁾ ⁽⁶⁴⁷⁾

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. ⁽⁶²⁸⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. ⁽⁶²⁹⁾

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. ^{(630) (643) (644)}

4. Ai sensi dell'*articolo 42* le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. ⁽⁶³¹⁾

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3; ⁽⁶³²⁾

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione ⁽⁶³⁹⁾.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. ⁽⁶³²⁾

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'*art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'*art. 187, comma 3-quinquies*;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; ⁽⁶³²⁾

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'*articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta ⁽⁶⁴⁰⁾.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti. ⁽⁶³²⁾

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. ⁽⁶³³⁾

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza. ⁽⁶³⁴⁾

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. ⁽⁶³⁵⁾ ⁽⁶⁴¹⁾

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. ⁽⁶³⁶⁾

[9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'*art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. ⁽⁶³⁷⁾ ⁽⁶⁴²⁾

]

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. ⁽⁶³⁸⁾

(627) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(628) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(629) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(630) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(631) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(632) Comma inserito dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(633) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(634) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(635) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. h), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(636) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. i), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(637) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. l), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(638) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. m), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs.*

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(639) Lettera aggiunta dall' *art. 9-bis, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.*

(640) Lettera aggiunta dall' *art. 9-bis, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.*

(641) Per la fissazione dei termini per l'approvazione della variazione di assestamento di cui al presente comma, per l'anno 2016, vedi l' *art. 4, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.*

(642) Comma abrogato dall' *art. 52, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.*

(643) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 16, comma 8-sexies, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.*

(644) Per le deliberazioni delle variazioni di bilancio degli enti locali il cui territorio risulta gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, relative agli anni 2000 e 2001, vedi l'art. 6, Ordinanza 23 novembre 2000, n. 3095.

(645) Il presente articolo corrisponde all'*art. 17, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.*

(646) Per la proroga dei termini previsti dal presente articolo, relativamente ai comuni indicati nell'*art. 1, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, vedi l'art. 1, Ordinanza 25 novembre 2009, n. 3822; per la proroga del termine relativamente al comune di Roma, vedi l'art. 78, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.*

(647) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 11, D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5 e l'art. 1, comma 693, L. 23 dicembre 2014, n. 190.*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 176 *Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali* ⁽⁶⁴⁹⁾ ⁽⁶⁴⁸⁾ ⁽⁶⁵¹⁾

1. I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno. ⁽⁶⁵⁰⁾

(648) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(649) Rubrica così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 24), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(650) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 24), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(651) Il presente articolo corrisponde all'*art. 18, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 177 *Competenze dei responsabili dei servizi* ⁽⁶⁵²⁾ ⁽⁶⁵³⁾

1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità.

2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(652) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(653) Il presente articolo corrisponde all'*art. 19, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

TITOLO III

GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I

Entrate

Articolo 178 *Fasi dell'entrata* ⁽⁶⁵⁴⁾ ⁽⁶⁵⁵⁾

1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

(654) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(655) Il presente articolo corrisponde all'*art. 20, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 179 *Accertamento* ⁽⁶⁵⁶⁾ ⁽⁶⁶⁴⁾ ⁽⁶⁶⁵⁾

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio. ⁽⁶⁵⁷⁾

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. L'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli *articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni: ⁽⁶⁵⁸⁾

a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;

b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro", in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; ⁽⁶⁵⁹⁾

c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento; ⁽⁶⁶⁰⁾

d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa ⁽⁶⁶¹⁾.

3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁶⁶²⁾

3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. ⁽⁶⁶³⁾

(656) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(657) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 25), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(658) Alinea così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 25), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(659) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 25), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(660) Lettera inserita dall' *art. 74, comma 1, n. 25), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(661) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 25), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(662) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 25), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(663) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 25), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(664) Il presente articolo corrisponde agli *artt. 21, 22 e 23, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogati.

(665) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi il *comma 2 dell'art. 2, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154.*

Articolo 180 *Riscossione* ⁽⁶⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷³⁾

1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'*articolo 210*.

3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:

- a) l'indicazione del debitore;
- b) l'ammontare della somma da riscuotere;
- c) la causale;
- d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti; ⁽⁶⁶⁷⁾
- e) l'indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza; ⁽⁶⁶⁸⁾
- f) la codifica di bilancio; ⁽⁶⁶⁹⁾
- g) il numero progressivo;
- h) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- h-bis) la codifica SIOPE di cui all'*art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*; ⁽⁶⁷⁰⁾
- h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli *articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* ⁽⁶⁷⁰⁾.

4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere. ⁽⁶⁷¹⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo. ⁽⁶⁷²⁾

4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa. ⁽⁶⁷²⁾

4-quater. E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro. ⁽⁶⁷²⁾

4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui. ⁽⁶⁷²⁾

4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016. ⁽⁶⁷²⁾

(666) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(667) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 26), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(668) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 26), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(669) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 26), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(670) Lettera aggiunta dall' *art. 74, comma 1, n. 26), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs.*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(671) Comma così modificato dall' art. 74, comma 1, n. 26), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(672) Comma aggiunto dall' art. 74, comma 1, n. 26), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(673) Il presente articolo corrisponde all'art. 24, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

Articolo 181 *Versamento* ⁽⁶⁷⁴⁾ ⁽⁶⁷⁶⁾

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli *articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, non superiori ai quindici giorni lavorativi. ⁽⁶⁷⁵⁾

(674) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(675) Comma così modificato dall' art. 74, comma 1, n. 27), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(676) Il presente articolo corrisponde all'*art. 25, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

CAPO II

Spese

Articolo 182 *Fasi della spesa* ⁽⁶⁷⁷⁾ ⁽⁶⁷⁸⁾

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

(677) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(678) Il presente articolo corrisponde all'*art. 26, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 183 *Impegno di spesa* ⁽⁶⁷⁹⁾ ⁽⁶⁸⁸⁾

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'*articolo 151*. ⁽⁶⁸⁰⁾

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato; ⁽⁶⁸¹⁾

c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile ⁽⁶⁸²⁾.

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'*articolo 186*. Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'*articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'*allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo*. ⁽⁶⁸³⁾

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'*allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. ⁽⁶⁸⁴⁾

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione. ⁽⁶⁸⁵⁾

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. ⁽⁶⁸⁵⁾

8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. ⁽⁶⁸⁵⁾

9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8. ⁽⁶⁸⁶⁾

9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli *articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁶⁸⁷⁾

(679) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(680) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(681) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(682) Lettera così sostituita dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(683) Comma modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 910, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(684) Comma modificato dall' *art. 1-sexies, comma 1, lett. b), D.L. 31 marzo 2005, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(685) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(686) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(687) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(688) Il presente articolo corrisponde all'*art. 27, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.*

Articolo 184 *Liquidazione della spesa* ⁽⁶⁸⁹⁾ ⁽⁶⁹⁰⁾

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

(689) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(690) Il presente articolo corrisponde all'*art. 28, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 185 *Ordinazione e pagamento* ⁽⁶⁹¹⁾ ⁽⁷⁰¹⁾

1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro. ⁽⁶⁹²⁾

2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- b) la data di emissione;
- c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa; ⁽⁶⁹³⁾
- d) la codifica di bilancio; ⁽⁶⁹⁴⁾
- e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA; ⁽⁶⁹⁵⁾
- f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
- h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
- i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti; ⁽⁶⁹⁶⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

i-bis) la codifica SIOPE di cui all'*art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*; ⁽⁶⁹⁷⁾

i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli *articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*; ⁽⁶⁹⁷⁾

i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'*art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio* ⁽⁶⁹⁷⁾.

3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. ⁽⁶⁹⁸⁾

4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo. ⁽⁶⁹⁹⁾

4-bis. I codici di cui al comma 2, lettera i-bis), possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016. ⁽⁷⁰⁰⁾

(691) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(692) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 29), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(693) Lettera così sostituita dall' *art. 74, comma 1, n. 29), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(694) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 29), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa),*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(695) Lettera così modificata dall' art. 74, comma 1, n. 29), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(696) Lettera così modificata dall' art. 74, comma 1, n. 29), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(697) Lettera aggiunta dall' art. 74, comma 1, n. 29), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(698) Comma così modificato dall' art. 74, comma 1, n. 29), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(699) Comma così modificato dall' art. 74, comma 1, n. 29), lett. h), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(700) Comma aggiunto dall' art. 74, comma 1, n. 29), lett. i), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(701) Il presente articolo corrisponde all'art. 29, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

CAPO III

Risultato di amministrazione e residui

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 186 *Risultato contabile di amministrazione* ⁽⁷⁰²⁾ ⁽⁷⁰⁵⁾

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. ⁽⁷⁰³⁾

1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. ⁽⁷⁰⁴⁾

(702) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(703) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 30), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(704) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 30), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(705) Il presente articolo corrisponde all'*art. 30, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 187 *Composizione del risultato di amministrazione* ⁽⁷⁰⁸⁾ ⁽⁷⁰⁷⁾ ⁽⁷¹⁵⁾

1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188. ⁽⁷⁰⁹⁾

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi ⁽⁷¹²⁾.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. ^{(710) (713)}

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies. ⁽⁷⁰⁹⁾

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli *articoli 195 e 222*, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'*articolo 193*. ^{(706) (716)}

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. ⁽⁷¹¹⁾

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'*art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. ⁽⁷¹¹⁾

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta. ^{(711) (714)}

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'*art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. ⁽⁷¹¹⁾

(706) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. h), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(707) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(708) Rubrica così sostituita dall' *art. 74, comma 1, n. 31), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(709) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 31), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(710) Comma modificato dall'*art. 2, comma 13, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 28 dicembre 2007, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 164 della suddetta L. 244/2007* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 31), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(711) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 31), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(712) Lettera così modificata dall' *art. 26-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(713) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 109, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(714) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 12-ter, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*.

(715) Il presente articolo corrisponde all'*art. 31, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

(716) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, comma 2-bis, D.L. 21 maggio 2013, n. 54*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 luglio 2013, n. 85*.

Articolo 188 *Disavanzo di amministrazione* ⁽⁷¹⁷⁾ ⁽⁷²⁰⁾

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'*articolo 186*, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'*art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso. ⁽⁷¹⁸⁾

1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'*art. 186, comma 1-bis*, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma. ⁽⁷¹⁹⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3. ⁽⁷¹⁹⁾

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. ⁽⁷¹⁹⁾

(717) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(718) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 32), lett. a) e b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(719) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 32), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(720) Il presente articolo corrisponde all'*art. 32, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 189 *Residui attivi* ^{(722) (725)}

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁷²¹⁾

3. Alla chiusura dell'esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie. ⁽⁷²³⁾

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. ⁽⁷²⁴⁾

(721) Comma così modificato dall'*art. 1-sexies, comma 1, lett. c), D.L. 31 marzo 2005, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88* e, successivamente, dall'*art. 74, comma 1, n. 33), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(722) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(723) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 33), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(724) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 33), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(725) Il presente articolo corrisponde all'*art. 33, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 190 *Residui passivi* ⁽⁷²⁶⁾ ⁽⁷²⁷⁾

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'*articolo 183*.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

(726) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(727) Il presente articolo corrisponde all'*art. 34, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

CAPO IV**Principi di gestione e controllo di gestione****Articolo 191** *Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese* ⁽⁷²⁹⁾ ⁽⁷³³⁾

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'*articolo 153*, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. ⁽⁷³⁰⁾

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno. ⁽⁷³¹⁾

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare. ⁽⁷²⁸⁾

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'*articolo 194*, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'*art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto. ⁽⁷³²⁾

(728) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. i), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 901, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(729) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(730) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 34), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(731) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 34), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(732) Comma così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 34), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(733) Il presente articolo corrisponde all'*art. 35, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 192 *Determinazioni a contrattare e relative procedure* ⁽⁷³⁴⁾ ⁽⁷³⁵⁾

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

(734) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(735) Il presente articolo corrisponde all'*art. 56, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 193 *Salvaguardia degli equilibri di bilancio* ⁽⁷³⁸⁾ ⁽⁷⁴²⁾ ⁽⁷⁴³⁾

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'*art. 162, comma 6*. ⁽⁷³⁹⁾

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. ⁽⁷³⁷⁾ ⁽⁷⁴⁰⁾ ⁽⁷⁴¹⁾

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'*art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. ⁽⁷³⁶⁾

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'*articolo 141*, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

(736) Comma modificato dall' *art. 1, comma 444, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(737) A norma dell' *art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, come modificato dall' *art. 10, comma 4-quater, lett. b), n. 2), D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64*, ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui al presente comma.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(738) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(739) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 35), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(740) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 35), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(741) Per la fissazione dei termini per l'adozione della delibera di cui al presente comma, per l'anno 2016, vedi l' *art. 4, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*, l'anno 2018, il *D.M. 27 luglio 2018* e, per l'anno 2020, l' *art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, come modificato dall' *art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77* e dall' *art. 54, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(742) Il presente articolo corrisponde all'*art. 36, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

(743) Per il termine di deliberazione dei provvedimenti di riequilibrio, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 1-ter, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Articolo 194 *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio* ⁽⁷⁴⁴⁾ ⁽⁷⁴⁶⁾

1. Con deliberazione consiliare di cui all'*articolo 193*, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'*articolo 114* ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'*articolo 191*, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. ⁽⁷⁴⁷⁾

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'*articolo 193*, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli *articoli 202* e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse. ^{(745) (748)}

(744) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(745) Comma così modificato dall'*art. 53, comma 6, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(746) Il presente articolo corrisponde all'*art. 37, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

(747) Vedi, anche, il *comma 4 dell'art. 78, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come modificato dal *comma 26 dell'art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*.

(748) Per l'applicabilità del presente comma vedi, anche, l'*art. 41, L. 28 dicembre 2001, n. 448*.

Articolo 195 *Utilizzo di entrate vincolate* ⁽⁷⁵⁰⁾ ⁽⁷⁴⁹⁾ ⁽⁷⁵⁵⁾

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 261*, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'*art. 180*, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'*articolo 222*. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'*art. 180*, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria. ⁽⁷⁵¹⁾

2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'*articolo 222*, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile. ⁽⁷⁵²⁾

3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile. ⁽⁷⁵³⁾

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'*articolo 193* possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni. ⁽⁷⁵⁴⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(749) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(750) Rubrica così sostituita dall' *art. 74, comma 1, n. 36), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(751) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 36), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(752) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 36), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(753) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 36), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(754) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 36), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(755) Il presente articolo corrisponde all'*art. 38, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 196 *Controllo di gestione* ⁽⁷⁵⁶⁾ ⁽⁷⁵⁸⁾

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. ⁽⁷⁵⁷⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

(756) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(757) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, L. 12 aprile 2022, n. 35*.

(758) Il presente articolo corrisponde all'*art. 39, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 197 *Modalità del controllo di gestione* ⁽⁷⁵⁹⁾ ⁽⁷⁶¹⁾

1. Il controllo di gestione, di cui all'*articolo 147*, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

- a) predisposizione del piano esecutivo di gestione; ⁽⁷⁶⁰⁾
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'*articolo 228*, comma 7.

(759) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(760) Lettera così sostituita dall'*art. 74, comma 1, n. 37*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(761) Il presente articolo corrisponde all'*art. 40, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 198 *Referto del controllo di gestione* ⁽⁷⁶²⁾ ⁽⁷⁶³⁾

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

(762) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(763) Il presente articolo corrisponde all'*art. 41, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 198-bis *Comunicazione del referto* ⁽⁷⁶⁴⁾ ⁽⁷⁶⁵⁾

1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.

(764) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191*.

(765) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

TITOLO IV**INVESTIMENTI****CAPO I****Principi generali****Articolo 199** *Fonti di finanziamento* ⁽⁷⁶⁶⁾ ⁽⁷⁶⁹⁾

1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
- a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
 - b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; ⁽⁷⁶⁷⁾
 - c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
 - d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'*articolo 187*;
- f) mutui passivi;
- g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente. ⁽⁷⁶⁸⁾

(766) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(767) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 38), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(768) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 38), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(769) Il presente articolo corrisponde all'*art. 42, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 200 *Gli investimenti* ^{(771) (770) (776)}

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco. ⁽⁷⁷²⁾

1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;

b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;

c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi; ⁽⁷⁷³⁾

c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni ⁽⁷⁷⁴⁾.

1-ter. Per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'*articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. ⁽⁷⁷⁵⁾

(770) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(771) Rubrica così sostituita dall'*art. 74, comma 1, n. 39), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(772) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 39), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(773) Comma aggiunto dall'*art. 74, comma 1, n. 39), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(774) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 4, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(775) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 39), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 911, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(776) Il presente articolo corrisponde all'*art. 43 comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 201 *Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario* ⁽⁷⁷⁸⁾ ⁽⁷⁸¹⁾

1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla possibilità di indebitamento, ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata. ⁽⁷⁷⁹⁾

2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore a cinquecentomila euro, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe. ⁽⁷⁸⁰⁾

[3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da una banca scelta tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ⁽⁷⁷⁷⁾]

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

(777) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 4-ter, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2001, n. 26*.

(778) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(779) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 40), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(780) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 40), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(781) Il presente articolo corrisponde all'*art. 43 comma 2 e 3, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* e ai commi da 1 a 4 dell'*art. 46, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504*, ora abrogati.

CAPO II

Fonti di finanziamento mediante indebitamento

Articolo 202 *Ricorso all'indebitamento* ⁽⁷⁸²⁾ ⁽⁷⁸³⁾

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'*articolo 194* e per altre destinazioni di legge.

2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

(782) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(783) Il presente articolo corrisponde all'*art. 44, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 203 *Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento* ⁽⁷⁸⁴⁾ ⁽⁷⁸⁸⁾ ⁽⁷⁸⁹⁾ ⁽⁷⁹⁰⁾

1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti ⁽⁷⁸⁵⁾ ⁽⁷⁸⁷⁾.

2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. ⁽⁷⁸⁶⁾

(784) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(785) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 41), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(786) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 41), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

(787) Sull'applicabilità delle disposizioni della presente lettera vedi l' *art. 4, comma 7-quater, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dall' art. 1, comma 556, L. 27 dicembre 2019, n. 160, e, successivamente, l' art. 1, comma 851, L. 30 dicembre 2018, n. 145.*

(788) Il presente articolo corrisponde all'*art. 45, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.*

(789) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 13, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, l' art. 116, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 21, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.*

(790) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l' *art. 37, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.*

Articolo 204 *Regole particolari per l'assunzione di mutui* ⁽⁷⁹⁵⁾ ⁽⁸⁰⁰⁾ ⁽⁸⁰¹⁾ ⁽⁸⁰²⁾

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito. ^{(791) (794) (799)}

2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: ⁽⁷⁹⁶⁾

a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni; ⁽⁷⁹²⁾

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»; ⁽⁷⁹²⁾

c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;

e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto ⁽⁷⁹⁷⁾.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda. ⁽⁷⁹³⁾

3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. ⁽⁷⁹⁸⁾

(791) Comma modificato dall'*art. 27, comma 7, lett. c), L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'*art. 1, comma 44, lett. a), L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'*art. 1-sexies, comma 1, lett. d), D.L. 31 marzo 2005, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88*, dall'*art. 1, comma 698, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'*art. 1, comma 108, L. 13 dicembre 2010, n. 220*, come modificato dall'*art. 2, comma 39, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*, dall'*art. 8, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'*art. 11-bis, comma 1, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*, e dall'*art. 1, comma 735, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 42), lett. a) e b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*. Infine il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(792) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 68, lett. b), L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(793) Comma inserito dall'*art. 1, comma 44, lett. b), L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(794) L'*art. 16, comma 11, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, ha interpretato il presente comma nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(795) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(796) Alinea così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 42), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(797) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 42), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(798) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 42), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(799) Per l'individuazione dei termini entro i quali gli enti sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento, vedi l'*art. 1, comma 45, L. 30 dicembre 2004, n. 311*. Vedi, anche, l'*art. 5, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(800) Il presente articolo corrisponde all'*art. 46, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato. Vedi, anche, il *comma 7 dell'art. 70, L. 28 dicembre 2001, n. 448*.

(801) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi l'*art. 14-quater, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*, l'*art. 1, comma 13, D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64*, l'*art. 9, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 116, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e, successivamente, l'*art. 21, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(802) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l' *art. 4, comma 7-quater, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231*, come modificato dall' *art. 1, comma 556, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, l' *art. 37, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni,

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e, successivamente, l' art. 1, comma 851, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 205 *Attivazione di prestiti obbligazionari* ⁽⁸⁰³⁾ ⁽⁸⁰⁴⁾

1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

(803) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(804) Il presente articolo corrisponde all'art. 47, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

Articolo 205-bis *Contrazione di aperture di credito* ⁽⁸⁰⁵⁾ ⁽⁸⁰⁶⁾

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206; ⁽⁸⁰⁷⁾

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. ⁽⁸⁰⁹⁾

3-bis. Il contratto di cui al comma 3 può prevedere l'erogazione dei singoli tiraggi sulla base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di tempo contrattualmente predeterminati, la formalizzazione dell'insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico. ⁽⁸⁰⁸⁾

4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'*articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, nei termini e nelle modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389*.

(805) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 68, lett. c), L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, sostituito dall'*art. 1-sexies, comma 1, lett. a), D.L. 31 marzo 2005, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88*.

(806) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(807) Lettera così modificata dall'*art. 74, comma 1, n. 43), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(808) Comma inserito dall'*art. 74, comma 1, n. 43), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs.*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(809) A norma dell'art. 1-sexies, comma 2, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, i criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile all'apertura di credito, di cui alla presente lettera, sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della *legge di conversione*.

CAPO III

Garanzie per mutui e prestiti

Articolo 206 *Delegazione di pagamento* ⁽⁸¹⁰⁾ ⁽⁸¹²⁾

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione. ⁽⁸¹¹⁾

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

(810) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(811) Comma così modificato dall' art. 74, comma 1, n. 44), lett. a) e b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(812) Il presente articolo corrisponde all'art. 48, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

Articolo 207 Fideiussione ⁽⁸¹⁴⁾ ⁽⁸¹⁸⁾

1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della *legge 24 dicembre 2003, n. 350*. ⁽⁸¹⁵⁾

1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso. ⁽⁸¹³⁾

2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituita ai sensi dell'*articolo 113*, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'*articolo 116*, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della *legge 24 dicembre 2003, n. 350*, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: ⁽⁸¹⁶⁾

a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'*articolo 204* e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

4-bis. Con il regolamento di contabilità l'ente può limitare la possibilità di rilasciare fideiussioni. ⁽⁸¹⁷⁾

(813) Comma inserito dall'*art. 1, comma 68, lett. d), L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(814) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(815) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 45), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(816) Alinea così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 45), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(817) Comma aggiunto dall'*art. 74, comma 1, n. 45), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(818) Il presente articolo corrisponde all'*art. 49, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

TITOLO V

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

TESORERIA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 208 *Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria* ⁽⁸²⁰⁾ ⁽⁸²¹⁾ ⁽⁸²²⁾

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'*articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*;

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; ⁽⁸¹⁹⁾

c) altri soggetti abilitati per legge.

(819) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 4-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2001, n. 26* e, successivamente, dall'*art. 74, comma 1, n. 46*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(820) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo, vedi l'*art. 54, comma 1-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(821) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(822) Il presente articolo corrisponde all'*art. 50, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 209 *Oggetto del servizio di tesoreria* ⁽⁸²³⁾ ⁽⁸²⁵⁾

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della *legge 29 ottobre 1984, n. 720* e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere. ⁽⁸²⁶⁾

3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'*art. 180, comma 3, lettera d)*. I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'*art. 185, comma 2, lettera i)*. E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'*art. 195*. ⁽⁸²⁴⁾

(823) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(824) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 47), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(825) Il presente articolo corrisponde all'*art. 51, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

(826) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2004, n. 311*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 210 *Affidamento del servizio di tesoreria* ⁽⁸²⁸⁾ ⁽⁸²⁹⁾

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'*articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*. ⁽⁸²⁷⁾

(827) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 3, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012; per l'applicazione di tale disposizione, vedi anche, l'*art. 13, comma 4 della medesima L. 183/2011*.

(828) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(829) Il presente articolo corrisponde all'*art. 52, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 211 *Responsabilità del tesoriere* ⁽⁸³⁰⁾ ⁽⁸³¹⁾

1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente. ⁽⁸³²⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(830) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(831) Il presente articolo corrisponde all'*art. 53, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

(832) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2004, n. 311*.

Articolo 212 *Servizio di tesoreria svolto per più enti locali* ⁽⁸³³⁾ ⁽⁸³⁴⁾

1. I soggetti di cui all'*articolo 208* che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

(833) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(834) Il presente articolo corrisponde all'*art. 54, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 213 *Gestione informatizzata del servizio di tesoreria* ⁽⁸³⁵⁾ ⁽⁸³⁶⁾ ⁽⁸³⁷⁾

1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'*articolo 226*.

2. La convenzione di tesoreria di cui all'*articolo 210* può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'*articolo 214*, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria.

(835) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 80, L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(836) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(837) Il presente corrispondeva all'abrogato *art. 55, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*.

CAPO II

Riscossione delle entrate

Articolo 214 *Operazioni di riscossione* ⁽⁸³⁸⁾ ⁽⁸³⁹⁾

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

(838) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(839) Il presente articolo corrisponde all'*art. 56, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 215 *Procedure per la registrazione delle entrate* ⁽⁸⁴⁰⁾ ⁽⁸⁴²⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresì le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa prova documentale.

1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli *articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente. ⁽⁸⁴¹⁾

(840) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(841) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 48), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(842) Il presente articolo corrisponde all'*art. 56, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

CAPO III

Pagamento delle spese

Articolo 216 *Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere* ⁽⁸⁴³⁾ ⁽⁸⁴⁸⁾

[1. I pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario. ⁽⁸⁴⁴⁾ ⁽⁸⁴⁷⁾]

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica, compresa la codifica SIOPE di cui all'*art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli *articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente. ⁽⁸⁴⁵⁾

[3. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma. ⁽⁸⁴⁶⁾ ⁽⁸⁴⁷⁾]

(843) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(844) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 49), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(845) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 49), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(846) Comma così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 49), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(847) Comma abrogato dall'*art. 57, comma 2-quater, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(848) Il presente articolo corrisponde all'*art. 58, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 217 *Estinzione dei mandati di pagamento* ⁽⁸⁴⁹⁾ ⁽⁸⁵⁰⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

(849) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(850) Il presente articolo corrisponde all'*art. 59, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 218 *Annotazione della quietanza* ⁽⁸⁵¹⁾ ⁽⁸⁵²⁾

1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.

(851) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(852) Il presente articolo corrisponde all'*art. 60, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 219 *Mandati non estinti al termine dell'esercizio* ⁽⁸⁵³⁾ ⁽⁸⁵⁴⁾

1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

(853) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(854) Il presente articolo corrisponde all'*art. 61, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 220 *Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento* ⁽⁸⁵⁵⁾ ⁽⁸⁵⁶⁾

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'*articolo 206* il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

(855) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(856) Il presente articolo corrisponde all'*art. 62, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

CAPO IV

Altre attività

Articolo 221 *Gestione di titoli e valori* ⁽⁸⁵⁷⁾ ⁽⁸⁵⁸⁾

1. I titoli di proprietà dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni.

(857) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(858) Il presente articolo corrisponde all'*art. 63, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 222 *Anticipazioni di tesoreria* ⁽⁸⁶¹⁾ ⁽⁸⁶³⁾

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. ⁽⁸⁵⁹⁾ ⁽⁸⁶²⁾

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'*articolo 210*.

2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali. ⁽⁸⁶⁰⁾

(859) L'*art. 1, comma 4-ter, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 126*, ha disposto che il limite dei tre dodicesimi di cui al presente comma è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4 del predetto *D.L. 93/2008*, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

Successivamente, il citato *art. 1, D.L. n. 93/2008*, è stato abrogato dall'*art. 13, comma 14, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*. Per l'incremento del limite massimo delle anticipazioni di tesoreria, di cui al presente comma, vedi: per l'anno 2013, e sino alla data del 31 dicembre 2013, l'*art. 1, comma 9, D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64*, l'*art. 1, comma 2, D.L. 21 maggio 2013, n. 54*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 luglio 2013, n. 85*, l'*art. 12-bis, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 ottobre 2013, n. 119* e l'*art. 1, comma 12, D.L. 30 novembre 2013, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 gennaio 2014, n. 5*; per l'anno 2014, e sino alla data del 31 dicembre 2018, l'*art. 2, comma 3-bis, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2014, n. 50*, come modificato dall'*art. 1, comma 542, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, dall'*art. 1, comma 738, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, dall'*art. 1, comma 43, L. 11 dicembre 2016, n. 232* e dall'*art. 1, comma 618, L. 27 dicembre 2017, n. 205*; sino alla data del 31 dicembre 2019, l'*art. 1, comma 906, L. 30 dicembre 2018, n. 145*; per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, l'*art. 1, comma 555, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

(860) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. i-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 38, comma 1-duodecies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

(861) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(862) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 50), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs.*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(863) Il presente articolo corrisponde all'art. 68, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

CAPO V

Adempimenti e verifiche contabili

Articolo 223 *Verifiche ordinarie di cassa* ⁽⁸⁶⁴⁾ ⁽⁸⁶⁵⁾

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'*articolo 233*.
2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.

(864) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(865) Il presente articolo corrisponde all'art. 64, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

Articolo 224 *Verifiche straordinarie di cassa* ⁽⁸⁶⁶⁾ ⁽⁸⁶⁸⁾

1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1-bis. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa. ⁽⁸⁶⁷⁾

(866) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(867) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 51), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(868) Il presente articolo corrisponde all'*art. 65, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 225 *Obblighi di documentazione e conservazione* ⁽⁸⁶⁹⁾ ⁽⁸⁷¹⁾

1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:

- a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
- b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli *articoli 223 e 224*;
- c) conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni di cassa previste dalla legge ⁽⁸⁷⁰⁾.

2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

(869) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(870) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 52), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(871) Il presente articolo corrisponde all'*art. 66, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 226 *Conto del tesoriere* ⁽⁸⁷³⁾ ⁽⁸⁷⁸⁾

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'*articolo 93*, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. ⁽⁸⁷²⁾

2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione: ⁽⁸⁷⁴⁾

[a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa; ⁽⁸⁷⁵⁾ ⁽⁸⁷⁷⁾]

b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;

c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime; ⁽⁸⁷⁶⁾

d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

(872) Comma così modificato dall'*art. 2-quater, comma 6, lett. b), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*.

(873) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(874) Alinea così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 53), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(875) Lettera così modificata dall'*art. 74, comma 1, n. 53), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa),*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(876) Lettera così modificata dall' art. 74, comma 1, n. 53), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(877) Lettera abrogata dall' art. 57, comma 2-quater, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

(878) Il presente articolo corrisponde all'art. 67, commi 1 e 2, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

TITOLO VI

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Articolo 227 *Rendiconto della gestione* ⁽⁸⁸²⁾ ⁽⁸⁸³⁾ ⁽⁸⁹⁰⁾ ⁽⁸⁹¹⁾

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. ⁽⁸⁸⁴⁾

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità. ⁽⁸⁸⁰⁾

2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal *comma 2 dell'articolo 141*. ⁽⁸⁸¹⁾

2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'*art. 11, commi 8 e 9*,

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. ⁽⁸⁸⁵⁾

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato. ⁽⁸⁸⁶⁾

4. Ai fini del referto di cui all'*articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20* e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'*art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*, ed i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. ⁽⁸⁸⁷⁾

6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti. ^{(879) (889)}

6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti. ⁽⁸⁸⁸⁾

6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal *decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194*. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁸⁸⁸⁾

6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione. ⁽⁸⁸⁸⁾

(879) Comma sostituito dall'*art. 28, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1-quater, comma 6, D.L. 31 marzo 2003, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2003, n. 116*.

(880) Comma modificato dall'*art. 2-quater, comma 6, lett. c), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 54), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(881) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. l), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(882) Per la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali previsto dal presente articolo, vedi l'*art. 1, comma 729-quater, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, aggiunto dall'*art. 7, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*, l'*art. 20-bis, comma 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*, l'*art. 38, comma 1-quinquiesdecies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*, l'*art. 11-quater, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*, e, successivamente, l'*art. 52, comma 2, lett. a)*, *D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(883) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(884) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 54), lett. a)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(885) Comma inserito dall'*art. 74, comma 1, n. 54), lett. c)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(886) Comma così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 54), lett. d)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(887) Comma così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 54), lett. e)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(888) Comma aggiunto dall'*art. 74, comma 1, n. 54), lett. f)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(889) Per la determinazione dei tempi, delle modalità e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, vedi il *D.M. 24 giugno 2004*.

(890) Il presente articolo corrisponde all'*art. 69, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

(891) Vedi, anche, il *D.M. 23 gennaio 2012, l'art. 18, comma 3-quater, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*, e l'*art. 15-bis, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Articolo 228 *Conto del bilancio* ⁽⁸⁹²⁾ ⁽⁹⁰¹⁾

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. ⁽⁸⁹³⁾

2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: ⁽⁸⁹⁴⁾

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato ⁽⁸⁹⁵⁾.

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'*art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁸⁹⁶⁾

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio. ⁽⁸⁹⁷⁾

5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. ⁽⁸⁹⁸⁾

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.

7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno. ⁽⁸⁹⁹⁾

8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁹⁰⁰⁾

(892) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(893) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(894) Alinea così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(895) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(896) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(897) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(898) Comma sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 48, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(899) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(900) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. h), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(901) Il presente articolo corrisponde all'*art. 70, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 229 *Conto economico* ⁽⁹⁰²⁾ ⁽⁹⁰³⁾ ⁽⁹⁰⁶⁾

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio. ⁽⁹⁰⁴⁾

2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁹⁰⁴⁾

[3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo. ⁽⁹⁰⁵⁾]

[4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:

- a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
- b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;

d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;

e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;

f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. ⁽⁹⁰⁵⁾

]

[5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo. ⁽⁹⁰⁵⁾]

[6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:

a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;

b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;

c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;

d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;

e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa. ⁽⁹⁰⁵⁾

]

[7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;

b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;

c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;

e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;

f) altri beni al 20%. ⁽⁹⁰⁵⁾

]

8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.

[9. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio. ⁽⁹⁰⁵⁾]

[10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'*articolo 160*. ⁽⁹⁰⁵⁾]

(902) A norma dell'*art. 1, comma 164, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, la disciplina del conto economico prevista dal presente articolo, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

(903) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(904) Comma così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 56), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(905) Comma abrogato dall'*art. 74, comma 1, n. 56), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(906) Il presente articolo corrisponde all'*art. 71, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 230 *Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali* ⁽⁹⁰⁸⁾ ⁽⁹⁰⁷⁾ ⁽⁹¹⁷⁾

1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁹⁰⁹⁾
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. ⁽⁹¹⁰⁾
3. Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. ⁽⁹¹¹⁾
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. ⁽⁹¹²⁾
5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi. ⁽⁹¹³⁾
6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori. ⁽⁹¹⁴⁾
7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.
8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.
9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e successive modificazioni e integrazioni. ⁽⁹¹⁵⁾

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'*art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e successive modificazioni e integrazioni. ⁽⁹¹⁶⁾

(907) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(908) Rubrica così modificata dall'*art. 74, comma 1, n. 57), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(909) Comma così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 57), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(910) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 57), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(911) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 57), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(912) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 57), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(913) Comma così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 57), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(914) Comma così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 57), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa),*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(915) Comma così sostituito dall' art. 74, comma 1, n. 57), lett. h), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(916) Comma aggiunto dall' art. 74, comma 1, n. 57), lett. i), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(917) Il presente articolo corrisponde all'art. 72, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

Articolo 231 *La relazione sulla gestione* ⁽⁹¹⁸⁾

1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'*art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni.

(918) Articolo così sostituito dall' art. 74, comma 1, n. 58), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Articolo 232 *Contabilità economico-patrimoniale* ⁽⁹¹⁹⁾

1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'*allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'*articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011*. ⁽⁹²⁰⁾ ⁽⁹²¹⁾

(919) Articolo così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 59), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(920) Comma così modificato dall'*art. 15-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*, e, successivamente, dall'*art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(921) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 12 ottobre 2021*.

Articolo 233 *Conti degli agenti contabili interni* ⁽⁹²³⁾ ⁽⁹²⁴⁾

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'*articolo 93, comma 2*, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. ⁽⁹²²⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
- b) la lista per tipologie di beni;
- c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
- d) la documentazione giustificativa della gestione;
- e) i verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
- g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'*articolo 160*.

(922) Comma così modificato dall'*art. 2-quater, comma 6, lett. d), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*.

(923) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(924) Il presente articolo corrisponde all'*art. 75, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 233-bis *Il bilancio consolidato* ⁽⁹²⁵⁾

1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del *decreto legislativo 23 giugno 2011*, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato. ⁽⁹²⁶⁾

(925) Articolo inserito dall' *art. 74, comma 1, n. 60*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(926) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

TITOLO VII

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 234 *Organo di revisione economico-finanziario* ^{(929) (931) (932) (933)}

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. ⁽⁹²⁸⁾

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. ⁽⁹²⁷⁾

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione. ⁽⁹³⁰⁾

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoreri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

(927) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 732, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dall'*art. 3, comma 1, lett. m-bis), n. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(928) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 6, comma 2, D.M. 15 febbraio 2012, n. 23*.

(929) L'*art. 3, comma 1, lett. m), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* aveva previsto l'inserimento del comma 2-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 7 dicembre 2012, n. 213*).

(930) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. m-bis), n. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*; vedi, anche, l'*art. 3, comma 4-bis del suddetto D.L. 174/2012*.

(931) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(932) Il presente articolo corrisponde all'*art. 57, L. 8 giugno 1990, n. 142*, e all'*art. 100, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogati.

(933) Per i criteri di scelta dei revisori dei conti dei Comuni, vedi l'*art. 16, comma 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

Articolo 235 *Durata dell'incarico e cause di cessazione* ⁽⁹³⁴⁾ ⁽⁹³⁷⁾

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'*articolo 134*, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli *articoli 2, 3* comma 1, *4*, comma 1, *5*, comma 1, e *6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 1994, n. 444*. ⁽⁹³⁵⁾

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'*articolo 239*, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente; ⁽⁹³⁶⁾
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

(934) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(935) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1-bis, lett. a)*, *D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(936) Lettera così modificata dall' *art. 19, comma 1-bis, lett. b)*, *D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(937) Il presente articolo corrisponde all'*art. 101, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 236 *Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori* ⁽⁹³⁹⁾ ⁽⁹⁴⁰⁾

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. ⁽⁹³⁸⁾

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

(938) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. n), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(939) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(940) Il presente articolo corrisponde all'*art. 102, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 237 *Funzionamento del collegio dei revisori* ⁽⁹⁴¹⁾ ⁽⁹⁴²⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

(941) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(942) Il presente articolo corrisponde all'*art. 103, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 238 *Limiti all'affidamento di incarichi* ⁽⁹⁴³⁾ ⁽⁹⁴⁴⁾

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

(943) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(944) Il presente articolo corrisponde all'*art. 104, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 239 *Funzioni dell'organo di revisione* ⁽⁹⁴⁸⁾ ⁽⁹⁵²⁾

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; ⁽⁹⁴⁹⁾

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; ⁽⁹⁴⁵⁾

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; ⁽⁹⁵⁰⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; ⁽⁹⁵¹⁾

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'*articolo 223*.

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. ⁽⁹⁴⁶⁾

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente; ⁽⁹⁴⁷⁾

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'*articolo 234*, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

(945) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(946) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. o), n. 2), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(947) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lett. o), n. 3), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(948) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(949) Numero così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 61), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(950) Lettera così modificata dall'*art. 74, comma 1, n. 61), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(951) Lettera inserita dall'*art. 74, comma 1, n. 61), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(952) Il presente articolo corrisponde all'*art. 105, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 240 *Responsabilità dell'organo di revisione* ⁽⁹⁵³⁾ ⁽⁹⁵⁴⁾

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

(953) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(954) Il presente articolo corrisponde all'*art. 106, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 241 *Compenso dei revisori* ⁽⁹⁵⁵⁾ ⁽⁹⁵⁸⁾

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. ⁽⁹⁵⁷⁾

2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'*articolo 239*.

3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.

5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.

6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.

6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. ⁽⁹⁵⁶⁾

7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

(955) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(956) Comma inserito dall' *art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(957) Per la determinazione dei limiti massimi del compenso di cui al presente comma, vedi il *D.M. 31 ottobre 2001*, il *D.M. 20 maggio 2005* e il *D.M. 21 dicembre 2018*.

(958) Il presente articolo corrisponde all'*art. 107, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

TITOLO VIII

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI ⁽⁹⁵⁹⁾**CAPO I****Enti locali deficitari: disposizioni generali**

Articolo 242 *Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli* ⁽⁹⁶⁰⁾ ⁽⁹⁶³⁾ ⁽⁹⁶⁵⁾

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento. ⁽⁹⁶²⁾

2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente. ⁽⁹⁶¹⁾ ⁽⁹⁶⁴⁾

3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.

(959) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(960) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(961) Comma modificato dall'*art. 1, comma 714, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. p), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*; vedi, anche, l'*art. 3, comma 5 del medesimo D.L. 174/12*.

(962) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. p), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*; vedi, anche, l'*art. 3, comma 5 del medesimo D.L. 174/12*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(963) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(964) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per il triennio 2010-2012, il *D.M. 24 settembre 2009*; per il triennio 2013-2015 e il triennio 2016-2018, il *D.M. 18 febbraio 2013*; per il triennio 2019-2021, il *D.M. 28 dicembre 2018*.

(965) Il presente articolo corrisponde ai *commi 1 e 2 dell'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504*, ora abrogato.

Articolo 243 *Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti* ⁽⁹⁶⁶⁾ ⁽⁹⁷¹⁾ ⁽⁹⁷⁵⁾

1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'*articolo 242*, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria. ⁽⁹⁷⁰⁾

2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido; ⁽⁹⁷⁴⁾

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'*articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902*, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.

3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'*articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*. ⁽⁹⁶⁹⁾

4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2. ⁽⁹⁷²⁾

5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. ⁽⁹⁶⁷⁾

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011. ⁽⁹⁶⁸⁾

6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento:

a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione;

b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione. ⁽⁹⁷³⁾

7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).

(966) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(967) Comma sostituito dall'*art. 4, comma 9, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 48, comma 1, lett. b), n. 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(968) Comma inserito dall'*art. 4, comma 9, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

(969) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. q), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(970) A norma dell'*art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(971) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(972) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi:

- per il triennio 1997-1999, il *D.M. 8 aprile 1998*;
- per il triennio 2000-2002, il *D.M. 17 gennaio 2001*
- per il triennio 2003-2005, il *D.M. 23 dicembre 2003*;
- per il triennio 2006-2008, il *D.M. 26 marzo 2007*;
- per il triennio 2009-2011, il *Decreto 8 marzo 2010*;
- per il triennio 2012-2014, il *Decreto 20 dicembre 2012*;
- per l'anno 2015, il *Decreto 23 febbraio 2016*;
- per l'anno 2016, il *Decreto 14 marzo 2017*;
- per l'anno 2017, il *Decreto 23 aprile 2018*;
- per l'anno 2018, il *Decreto 1° aprile 2019*;
- per l'anno 2019, il *Decreto 15 ottobre 2020*;
- per l'anno 2020, il *Decreto 8 novembre 2021*.

(973) Comma modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. q-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 48, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(974) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 173, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(975) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 3 a 8-ter dell'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504*, ora abrogato.

Articolo 243-bis *Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale* ^{(976) (980) (991) (992) (997) (996)}

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.* ^{(979) (985)}

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149*, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo. ⁽⁹⁷⁸⁾

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'*articolo 243-quater, commi 1 e 3.*

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni ⁽⁹⁸⁹⁾ dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'*articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.* ^{(977) (990) (986) (995)}

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

(987)

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'*articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'*articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973*. ⁽⁹⁸⁸⁾

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. ⁽⁹⁸⁸⁾

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ^{(988) (994)}

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter. ⁽⁹⁸⁸⁾

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio ⁽⁹⁸²⁾ ⁽⁹⁹³⁾.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto; ⁽⁹⁸³⁾

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche; ⁽⁹⁸³⁾

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato; ⁽⁹⁸⁴⁾

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi ⁽⁹⁹³⁾.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati. ⁽⁹⁸¹⁾

(976) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. r)*, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

(977) Comma così modificato dall'*art. 49-quinquies, comma 1, lett. a)*, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dall'*art. 3, comma 3-bis*, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 888, lett. a)*, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(978) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 1, comma 573*, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

(979) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 3, lett. a)*, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

(980) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(981) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 3, lett. b)*, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, e, successivamente, così modificato dall'*art. 39, comma 14-decies, lett. a)*, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

(982) A norma della *Deliberazione 17 febbraio 2015, n. 8/SEZAUT/2015/INPR*, il rinvio operato dalla presenta lettera all'*art. 259, comma 6*, deve intendersi riferito alla sola riduzione della dotazione organica e non anche alla riduzione della spesa del personale

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

a tempo determinato; misura, quest'ultima, che potrà essere adottata nel contesto degli interventi di cui al successivo comma 9, ove necessaria al riequilibrio della parte corrente del bilancio.

(983) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 436, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(984) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 436, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(985) Sui limiti di applicabilità dell'ultimo periodo del presente comma vedi l' *art. 5, comma 11-septies, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.

(986) Per la proroga del termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al presente comma, vedi l' *art. 5, comma 11-septies, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19* e, successivamente, l' *art. 107, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(987) Comma inserito dall' *art. 1, comma 888, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, così modificato dall' *art. 38, comma 1-terdecies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

(988) Comma inserito dall' *art. 1, comma 890, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(989) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 17, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, l' *art. 30, comma 11-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*, e, successivamente, l' *art. 11-quater, comma 9, D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*.

(990) La *Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio-11 marzo 2021, n. 34* (Gazz. Uff. 17 marzo 2021, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui al primo periodo del presente comma, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale,

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'*art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.*

(991) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 992, L. 30 dicembre 2021, n. 234.*

(992) Per la proroga dei termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dal presente articolo vedi l' *art. 43, comma 5-bis, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.*

(993) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l' *art. 13, comma 9, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.*

(994) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 12 giugno 2019.*

(995) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 573, L. 27 dicembre 2013, n. 147, l'art. 2, comma 5-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, e l' art. 1, commi 992, 993 e 994, L. 30 dicembre 2021, n. 234.*

(996) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 889, L. 27 dicembre 2017, n. 205, l' art. 1, comma 767, L. 30 dicembre 2021, n. 234 e l' art. 1, comma 12-quater, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.*

(997) La *Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 11 marzo 2021, n. 34* (Gazz. Uff. 17 marzo 2021, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 243-quater e 243-bis, sollevata in riferimento all'art. 2.

Articolo 243-ter *Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali* ⁽⁹⁹⁸⁾ ⁽⁹⁹⁹⁾ ⁽¹⁰⁰¹⁾ ⁽¹⁰⁰⁰⁾

1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'*articolo 243-bis* lo Stato

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1. ⁽¹⁰⁰²⁾

3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

- a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
- b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

(998) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. r), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(999) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1000) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 13, comma 9, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 992, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

(1001) Per la rideterminazione della dotazione del Fondo di cui al presente articolo vedi l'*art. 53, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(1002) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.M. 11 gennaio 2013*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 243-quater *Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione* ^{(1003) (1008) (1011) (1015) (1019)}

1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. ^{(1004) (1012) (1016)}

2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. ^{(1006) (1012)}

3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'*articolo 243-bis*, comma 6, lettera a), apposita pronuncia. ⁽¹⁰¹⁷⁾

4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.

5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'*articolo 243-ter*. ^{(1007) (1012) (1013)}

6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti. ^{(1005) (1014)}

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'*articolo 243-bis*, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011*, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. ^{(1010) (1018)}

7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. ⁽¹⁰⁰⁹⁾

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6. ⁽¹⁰⁰⁹⁾

(1003) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. r)*, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

(1004) Comma così sostituito dall'*art. 10-ter, comma 1, lett. a)*, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.

(1005) Comma così modificato dall'*art. 10-ter, comma 1, lett. b)*, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.

(1006) Comma così modificato dall'*art. 49-quinquies, comma 1, lett. b)*, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(1007) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1*, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

(1008) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(1009) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 3-ter*, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

(1010) Sui limiti di applicabilità del presente comma vedi l'*art. 5, comma 11-septies*, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e, successivamente, l'*art. 17, comma 3*, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(1011) Per la riduzione dei termini previsti dal presente articolo vedi l'*art. 1, commi 849 e 889*, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(1012) Per la proroga del termine previsto dal presente comma, relativamente all'anno 2020, vedi l'*art. 107, comma 7*, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1013) Per la decorrenza del termine di impugnazione previsto dal presente comma vedi l' *art. 114-bis, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(1014) Sulla verifica prevista dal presente comma, relativamente al primo semestre 2020, vedi l' *art. 114-bis, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(1015) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 992, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

(1016) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la *Deliberazione 13 dicembre 2012, n. 16/SEZAUT/2012/INT* e la *Deliberazione 10 aprile 2018, n. 5/SEZAUT/2018/INPR*. Vedi, anche, l'*art. 3, comma 4-bis, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(1017) Vedi, anche, l' *art. 3, comma 4-bis, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(1018) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 2-quater, D.L. 25 luglio 2018, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2018, n. 108*.

(1019) La *Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 11 marzo 2021, n. 34* (Gazz. Uff. 17 marzo 2021, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 243-quater e 243-bis, sollevata in riferimento all'art. 2.

Articolo 243-quinquies *Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso* ⁽¹⁰²⁰⁾ ⁽¹⁰²¹⁾ ⁽¹⁰²³⁾

1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi ⁽¹⁰²²⁾ dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 200 per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.

3. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'*articolo 243-ter*.⁽¹⁰²⁴⁾

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresì le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione.

(1020) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. r)*, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

(1021) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(1022) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 9*, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

(1023) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 992*, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

(1024) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 6 settembre 2013*, il *Decreto 31 luglio 2014*, il *Decreto 3 dicembre 2015*, il *Decreto 24 aprile 2017*, il *Decreto 7 novembre 2017*, il *Decreto 19 dicembre 2018*, il *Decreto 20 febbraio 2019*, il *Decreto 22 marzo 2019*, il *Decreto 30 maggio 2019* e il *Decreto 30 maggio 2019*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 243-sexies *Pagamento di debiti* ⁽¹⁰²⁵⁾ ⁽¹⁰²⁷⁾

1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis. ⁽¹⁰²⁶⁾

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

(1025) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 3-quater, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(1026) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 38, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(1027) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 992, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

CAPO II**Enti locali dissestati: disposizioni generali****Articolo 244** *Dissesto finanziario* ⁽¹⁰²⁸⁾ ⁽¹⁰²⁹⁾ ⁽¹⁰³⁰⁾

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'*articolo 194* per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1028) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1029) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1030) Il presente articolo corrisponde agli *artt. 76 e 77, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 245 *Soggetti della procedura di risanamento* ⁽¹⁰³¹⁾ ⁽¹⁰³²⁾ ⁽¹⁰³³⁾

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
 2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
 3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.
-

(1031) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1032) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1033) Il presente articolo corrisponde all'*art. 78, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 246 *Deliberazione di dissesto* ⁽¹⁰³⁴⁾ ⁽¹⁰³⁵⁾ ⁽¹⁰³⁸⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'*articolo 244* e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. ⁽¹⁰³⁹⁾

2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni ⁽¹⁰³⁷⁾ dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'*articolo 141*, comma 3.

4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'*articolo 191*, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'*articolo 248*. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso. ⁽¹⁰³⁶⁾

5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

(1034) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1035) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1036) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 62*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(1037) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(1038) Il presente articolo corrisponde all'*art. 79, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

(1039) Vedi, anche, l'*art. 78, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

Articolo 247 *Omissione della deliberazione di dissesto* ^{(1040) (1041) (1042)}

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
 2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
 3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
 4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'*articolo 141*.
-

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1040) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1041) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1042) Il presente articolo corrisponde all'*art. 80, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 248 *Conseguenze della dichiarazione di dissesto* ⁽¹⁰⁴³⁾ ⁽¹⁰⁴⁶⁾ ⁽¹⁰⁴⁷⁾

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 261*, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'*articolo 256* non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. ⁽¹⁰⁴⁸⁾

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge. ⁽¹⁰⁴⁸⁾

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'*articolo 256* i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. ⁽¹⁰⁴⁸⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

5. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. ⁽¹⁰⁴⁴⁾

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'*articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. ⁽¹⁰⁴⁵⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1043) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1044) Comma sostituito dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. s), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

(1045) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. s), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

(1046) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1047) Il presente articolo corrisponde all'*art. 81, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

(1048) Vedi, anche, l'*art. 78, comma 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

Articolo 249 *Limiti alla contrazione di nuovi mutui* ⁽¹⁰⁴⁹⁾ ⁽¹⁰⁵⁰⁾ ⁽¹⁰⁵²⁾

1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 261, comma 3*, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'*articolo 255* e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati. ⁽¹⁰⁵¹⁾

(1049) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1050) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1051) Comma così modificato dall' *art. 39, comma 14-decies, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(1052) Il presente articolo corrisponde all'*art. 82, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 250 *Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento* ⁽¹⁰⁵³⁾ ⁽¹⁰⁵⁴⁾ ⁽¹⁰⁵⁶⁾

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'*articolo 261* l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. ⁽¹⁰⁵⁵⁾

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1053) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1054) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1055) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 63), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(1056) Il presente articolo corrisponde all'*art. 83, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 251 *Attivazione delle entrate proprie* ⁽¹⁰⁵⁷⁾ ⁽¹⁰⁵⁹⁾ ⁽¹⁰⁶¹⁾

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni ⁽¹⁰⁶⁰⁾ dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'*articolo 247, comma 3*, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'*articolo 136*.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali. ⁽¹⁰⁵⁸⁾

(1057) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1058) A norma dell'*art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1059) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1060) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1061) Il presente articolo corrisponde all'*art. 84, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

CAPO III

Attività dell'organo straordinario di liquidazione

Articolo 252 *Composizione, nomina e attribuzioni* ⁽¹⁰⁶²⁾ ⁽¹⁰⁶⁴⁾ ⁽¹⁰⁶⁵⁾

1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.

2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.

3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all'*articolo 236*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:

- a) rilevazione della massa passiva;
- b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- c) liquidazione e pagamento della massa passiva. ⁽¹⁰⁶³⁾

5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.

(1062) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1063) Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 5, comma 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140*.

(1064) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1065) Il presente articolo corrisponde all'*art. 85, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato*.

Articolo 253 *Poteri organizzatori* ^{(1066) (1067) (1068) (1069)}

1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.

2. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.

(1066) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1067) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1068) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1069) Il presente articolo corrisponde all'*art. 86, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 254 *Rilevazione della massa passiva* ⁽¹⁰⁷⁰⁾ ⁽¹⁰⁷⁵⁾ ⁽¹⁰⁷⁶⁾ ⁽¹⁰⁷⁷⁾

1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.

2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente,

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'*articolo 194* verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'*articolo 248*, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7. ⁽¹⁰⁷¹⁾

4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.

5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.

[6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso. ⁽¹⁰⁷³⁾ ⁽¹⁰⁷²⁾]

7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.

8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'Interno, previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti. ⁽¹⁰⁷⁴⁾

(1070) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1071) Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 5, comma 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140*.

(1072) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lett. b-quater), D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140*.

(1073) Per i ricorsi presentati ai sensi del presente comma non ancora decisi al 30 maggio 2004, vedi l'*art. 7, comma 1-bis, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140*.

(1074) A norma dell'*art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213*, la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1075) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1076) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1077) Il presente articolo corrisponde all'*art. 87, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 255 *Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento* (1078) (1082) (1083) (1085)

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'*articolo 252*, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.
5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione ⁽¹⁰⁸⁴⁾. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4. ⁽¹⁰⁷⁹⁾ ⁽¹⁰⁸⁰⁾

6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'*articolo 204*, comma 1.

7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'*articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'*articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.

8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.

9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'*articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 1990, n. 403*, e successive modificazioni ed integrazioni,

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'*articolo 204*, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.

10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'*articolo 222* e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'*articolo 222* e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'*articolo 206*. ⁽¹⁰⁸¹⁾ ⁽¹⁰⁸⁶⁾

11. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

(1078) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1079) Comma così modificato dall'*art. 1-septies, comma 1, lett. a), D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88*.

(1080) A norma dell'*art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213*, la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1081) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 741, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 878, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1082) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1083) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1084) Per i parametri e le modalità di assunzione di mutui integrativi, vedi il *D.M. 9 aprile 2001*. Vedi, anche, il *D.M. 7 giugno 2004* e il *D.M. 19 luglio 2006*.

(1085) Il presente articolo corrisponde all'*art. 88, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

(1086) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 2-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

Articolo 256 *Liquidazione e pagamento della massa passiva* (1087) (1090) (1092) (1093)

1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'*articolo 254*, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.

2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'*articolo 255* nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'*articolo 255*.

3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non più necessari. ⁽¹⁰⁸⁸⁾

5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'*articolo 255*, comma 9, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'*articolo 255*, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.

7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

parere consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso. ⁽¹⁰⁸⁹⁾

8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.

9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.

11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.

12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis*. ^{(1089) (1091)}

(1087) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1088) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. b-quinquies*), D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.

(1089) A norma dell'*art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1090) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(1091) Comma così modificato dall'*art. 15-bis, comma 1, lett. a)*, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.

(1092) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1093) Il presente articolo corrisponde all'*art. 89, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 257 *Debiti non ammessi alla liquidazione* ⁽¹⁰⁹⁴⁾ ⁽¹⁰⁹⁵⁾ ⁽¹⁰⁹⁶⁾ ⁽¹⁰⁹⁷⁾

1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'*articolo 256*, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
 2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'*articolo 256*, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
 3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 136*.
-

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1094) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1095) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1096) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1097) Il presente articolo corrisponde all'*art. 90, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 258 *Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti* (1098) (1099) (1101) (1102) (1103)

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'*articolo 255, comma 2*, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'*articolo 255, comma 9*, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'*articolo 255*, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. ⁽¹¹⁰⁰⁾
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'*articolo 256*, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.
-

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1098) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1099) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1100) Comma così modificato dall' *art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

(1101) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1102) Il presente articolo corrisponde all'*art. 90-bis, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

(1103) Vedi, anche, l'*art. 14, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

CAPO IV

Bilancio stabilmente riequilibrato

Articolo 259 *Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato* ^{(1107) (1104) (1108) (1110) (1114) (1115) (1116)}

1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi ⁽¹¹¹²⁾ dalla data di emanazione del decreto di cui all'*articolo 252*, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio. ⁽¹¹⁰⁶⁾

1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni ⁽¹¹¹³⁾, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio. ⁽¹¹⁰⁹⁾

2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all'*articolo 251*, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.

4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'*articolo 263*, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.

5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'*articolo 263*, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce. ⁽¹¹¹¹⁾

7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione. ⁽¹¹⁰⁵⁾

8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.

9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.

11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.

(1104) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1105) A norma dell'*art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1106) Comma inserito dall' *art. 10, comma 4-bis, D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64*.

(1107) Il presente articolo era stato modificato, con l'inserimento del comma 1-ter, dall'*art. 1, comma 12, D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, successivamente non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305).

(1108) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1109) Comma inserito dall' *art. 3, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*, e modificato dall' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* e dall' *art. 14, comma 1-ter, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 36, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(1110) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 446, lett. h), L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(1111) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 16-quater, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*, l' *art. 1, comma 752, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, l' *art. 14-bis, comma 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*, l' *art. 30-ter, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*, l' *art. 3, comma 3-ter, D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2021, n. 113*, e, successivamente, l' *art. 31-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(1112) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito,

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l' *art. 17, comma 1-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(1113) Per la decorrenza del presente termine vedi l' *art. 17, comma 4-ter, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, e, successivamente, l' *art. 3, comma 5-quater, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(1114) Per la proroga dei termini di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato previsti dal presente articolo vedi l' *art. 43, comma 5-bis, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(1115) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1116) Il presente articolo corrisponde all'*art. 91, commi da 1 a 7, 9 e da 11 a 13, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 260 *Collocamento in disponibilità del personale eccedente* (1117) (1118) (1119) (1120)

1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'*articolo 259*, comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva o individuale.

2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1117) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1118) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1119) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1120) Il presente articolo corrisponde all'*art. 91, commi 8 e 10, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 261 *Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato* ^{(1121) (1123) (1127) (1128)}

1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni ⁽¹¹²⁶⁾. ⁽¹¹²²⁾

2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.

3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.

4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni ⁽¹¹²⁵⁾ decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.

4-bis. In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. ⁽¹¹²⁴⁾

5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'*articolo 259*, comma 4.

(1121) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1122) A norma dell'*art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1123) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1124) Comma inserito dall' *art. 1, comma 545, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(1125) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(1126) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 11-quater, comma 9, D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*.

(1127) La Corte costituzionale, con *ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1128) Il presente articolo corrisponde all'*art. 92, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 262 *Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato* ^{(1129) (1130) (1131) (1132)}

1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'*articolo 261*, comma 1, o del termine di cui all'*articolo 261*, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'*articolo 141*, comma 1, lettera a).

2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'*articolo 261*, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

(1129) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1130) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1131) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1132) Il presente articolo corrisponde all'*art. 93, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 263 *Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche* ⁽¹¹³³⁾ ⁽¹¹³⁴⁾ ⁽¹¹³⁵⁾

1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'*articolo 259*, comma 4. ⁽¹¹³⁶⁾

2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'*articolo 259*, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente. ⁽¹¹³⁷⁾

(1133) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1134) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1135) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1136) Per la media unica nazionale pro-capite delle risorse di parte corrente delle province e per le medie nazionali pro-capite di parte corrente dei comuni, vedi:

- per il triennio 2003-2006, il *Decreto 3 giugno 2003*;
- per il triennio 2008-2010, il *Decreto 17 luglio 2008*;
- per il triennio 2011-2013, il *D.M. 16 dicembre 2011*.

(1137) Per la determinazione della media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali in condizioni di dissesto, di cui al presente comma, vedi:

- per il triennio 2003-2005, il *D.M. 15 novembre 2003*;
- per il triennio 2008-2010, il *D.M. 9 dicembre 2008*;
- per il triennio 2011-2013, il *D.M. 16 marzo 2011*;
- per il triennio 2014-2016, il *D.M. 24 luglio 2014*;
- per il triennio 2017-2019, il *D.M. 10 aprile 2017*;
- per il triennio 2020-2022, il *D.M. 18 novembre 2020*.

CAPO V

Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento

Articolo 264 *Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato* ^{(1138) (1139) (1142) (1143)}

1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni ⁽¹¹⁴⁰⁾ alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all'*articolo 261*, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni ⁽¹¹⁴¹⁾, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni.

(1138) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1139) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1140) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(1141) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 8, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(1142) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1143) Il presente articolo corrisponde all'*art. 94, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 265 *Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato* ⁽¹¹⁴⁴⁾ ⁽¹¹⁴⁵⁾ ⁽¹¹⁴⁶⁾ ⁽¹¹⁴⁷⁾

1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.
 2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.
 3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.
 4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 261*, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato.
-

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1144) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1145) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1146) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1147) Il presente articolo corrisponde all'*art. 95, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 266 *Prescrizioni in materia di investimenti* ⁽¹¹⁴⁸⁾ ⁽¹¹⁴⁹⁾ ⁽¹¹⁵⁰⁾ ⁽¹¹⁵¹⁾

1. Dall'emanazione del decreto di cui all'*articolo 261, comma 3*, e per la durata del risanamento come definita dall'*articolo 265* gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

(1148) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1149) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1150) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1151) Il presente articolo corrisponde all'*art. 96, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 267 *Prescrizioni sulla dotazione organica* ⁽¹¹⁵²⁾ ⁽¹¹⁵³⁾ ⁽¹¹⁵⁴⁾ ⁽¹¹⁵⁵⁾

1. Per la durata del risanamento, come definita dall'*articolo 265*, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'*articolo 259* non può essere variata in aumento.

(1152) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1153) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1154) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1155) Il presente articolo corrisponde all'*art. 97, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 268 *Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio* ⁽¹¹⁵⁶⁾ ⁽¹¹⁵⁸⁾ ⁽¹¹⁵⁹⁾ ⁽¹¹⁶⁰⁾

1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'*articolo 193*, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'*articolo 194*, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli *articoli 259, 265, 266 e 267*, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

locali, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34. ⁽¹¹⁵⁷⁾

(1156) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1157) A norma dell'*art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1158) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1159) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1160) Il presente articolo corrisponde all'*art. 98, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 268-bis *Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività* ^{(1161) (1162) (1167) (1169)}

1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. ⁽¹¹⁶⁶⁾

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto. ⁽¹¹⁶³⁾ ⁽¹¹⁶⁶⁾

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse, ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252. ⁽¹¹⁶⁸⁾

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato. ⁽¹¹⁶⁴⁾

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

5. Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inadeguati a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto. ⁽¹¹⁶⁵⁾ ⁽¹¹⁶⁶⁾

(1161) Articolo inserito dall'*art. 3-bis, comma 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2002, n. 75*

(1162) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1163) Comma aggiunto dall'*art. 1-septies, comma 1, lett. b), D.L. 31 marzo 2005, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88*.

(1164) Comma così modificato dall'*art. 1-septies, comma 1, lett. b), D.L. 31 marzo 2005, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88*.

(1165) Comma così modificato dall'*art. 1-septies, comma 1, lett. b), D.L. 31 marzo 2005, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88* e, successivamente, dall'*art. 74, comma 1, n. 64), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(1166) A norma dell'*art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1167) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1168) Comma così modificato dall'*art. 13-septies, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

(1169) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

Articolo 268-ter *Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis* ⁽¹¹⁷⁰⁾ ⁽¹¹⁷¹⁾ ⁽¹¹⁷³⁾ ⁽¹¹⁷⁴⁾

1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'*articolo 268-bis* vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso *articolo 268-bis*, nella misura che con la stessa procedura è definita.
2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'*articolo 268-bis*, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'*articolo 268-bis*, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato *articolo 268-bis* e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso *articolo 268-bis*, comma 5, terzo periodo.
4. E' consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati, di accedere alla procedura di cui all'*articolo 268-bis* ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, è dato atto del fatto che

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'*articolo 268-bis*, quelle contenute nel presente articolo. ⁽¹¹⁷²⁾

(1170) Articolo inserito dall'*art. 1-ter, comma 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2003, n. 116*.

(1171) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1172) Comma così modificato dall'*art. 1-septies, comma 1, lett. c), D.L. 31 marzo 2005, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88*.

(1173) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1174) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

Articolo 269 *Modalità applicative della procedura di risanamento* ^{(1175) (1176) (1177) (1178)}

1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal *decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378*.

(1175) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l'*art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1176) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1177) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1178) Il presente articolo corrisponde all'*art. 99, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

PARTE III

Associazioni degli enti locali

Articolo 270 *Contributi associativi* ⁽¹¹⁷⁹⁾ ⁽¹¹⁸⁰⁾

1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del *decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali.
2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel *decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*.
3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(1179) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1180) La *Corte costituzionale*, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

Articolo 271 *Sedi associative* ⁽¹¹⁸¹⁾ ⁽¹¹⁸²⁾

1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate. ⁽¹¹⁸³⁾

3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare più di dieci dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le rispettive sedi nazionali e non più di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.

(1181) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1182) La *Corte costituzionale*, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1183) La *Corte costituzionale, con sentenza 22 - 24 ottobre 2014, n. 241* (Gazz. Uff. 29 ottobre 2014, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione V. La stessa Corte, con successiva sentenza 4 aprile - 7 giugno 2017, n. 134 (Gazz. Uff. 14 giugno 2017, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione.

Articolo 272 *Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo* ^{(1184) (1185)}

1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla *legge 26 febbraio 1987, n. 49*, e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.

2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

(1184) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1185) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

PARTE IV

Disposizioni transitorie ed abrogazioni

Articolo 273 *Norme transitorie* ⁽¹¹⁸⁶⁾ ⁽¹¹⁸⁷⁾

1. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 10*, comma 3, e dall'*articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81*, in materia di elezioni dei consigli circoscrizionali e di adeguamento degli statuti nonché quanto disposto dall'*articolo 51, comma 01, quarto periodo della legge 8 giugno 1990, n. 142*. ⁽¹¹⁸⁸⁾
2. Resta fermo altresì quanto previsto dall'*articolo 51, commi 3-ter e 3-quater, della legge 8 giugno 1990, n. 142*, fino all'applicazione della contrattazione decentrata integrativa di cui ai C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritti il 31 marzo e il 1° aprile 1999 limitatamente a quanto già attribuito antecedentemente alla stipula di detti contratti.
3. La disposizione di cui all'*articolo 51, comma 1*, del presente testo unico relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della *legge 30 aprile 1999, n. 120*.
4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre forme associative, resta fermo il disposto dell'*articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e dell'*articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 1995, n. 437*.
5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, resta fermo il disposto dell'*articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383*, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente.
6. Le disposizioni degli *articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico. ⁽¹¹⁸⁹⁾

7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente tra il 18 maggio 1997 ed il 21 agosto 1999 e non sottoposti al controllo, nonché degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.

(1186) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1187) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1188) Il presente comma corrisponde al *comma 3 dell'art. 10 e all'art. 33, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

(1189) Il presente comma corrisponde al *comma 5 dell'art. 28, L. 3 agosto 1999, n. 265*, ora abrogato.

Articolo 274 *Norme abrogate* ⁽¹¹⁹⁰⁾ ⁽¹¹⁹¹⁾

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) *regio decreto 3 marzo 1934, n. 383*;
- b) *articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651*;
- c) *articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 1951, n. 122*;
- d) *articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62*;
- e) *articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570*;

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- f) *legge 13 dicembre 1965, n. 1371;*
- g) *articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444;*
- h) *articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;*
- i) *articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*
- j) *articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;*
- k) *articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;*
- l) *legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali;* ⁽¹¹⁹²⁾
- m) *articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93;*
- n) *articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo periodo, articoli 35-bis e 35-ter, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;*
- o) *legge 27 dicembre 1985, n. 816;*
- p) *articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali, 15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;*
- q) *legge 8 giugno 1990, n. 142;*
- r) *articolo 13-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;*
- s) *articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;*
- t) *decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;*
- u) *articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271;*
- v) *articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;*
- w) *articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;*
- x) *articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane;*
- y) *articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;*
- z) *articoli 8 e 8-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;*
- aa) *articolo 36-bis comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- bb) articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 aprile 1993, n. 120*;
- cc) *legge 25 marzo 1993, n. 81 limitatamente agli articoli: 1, 2, 3 comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10 commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31*;
- dd) *articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415*;
- ee) *decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108*;
- ff) *articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30*;
- gg) *articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95*;
- hh) *articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77*;
- ii) *articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis ed 11-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437*;
- jj) *articolo 1, comma 89 ed articolo 3, comma 69 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*;
- kk) *legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli articoli: 4; 5 ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17, commi 8, 9 e 18, secondo periodo, da 33 a 36, 37, nella parte in cui si riferisce al controllo del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a 59, da 67 a 80 ad eccezione del 79-bis, da 84 a 86*;
- ll) *articolo 2, commi 12, 13, 15, 16, 29, 30 e 31 della legge 16 giugno 1998, n. 191*;
- mm) *articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415*;
- nn) *articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75*;
- oo) *articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50*;
- pp) *articoli 2; 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120*;
- qq) *legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4, commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il comma 13; 13, commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18, commi 1 e 2; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28, commi 3, 5, 6 e 7; 29; 30; 32 e 33*;
- rr) *legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo 1, comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1190) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1191) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1192) La *Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398* (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, comma 1, lettera l) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 274, comma 1, lettera l), sollevate rispettivamente, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Forlì e, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione

Articolo 275 *Norma finale* ⁽¹¹⁹³⁾ ⁽¹¹⁹⁴⁾

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1193) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

(1194) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993 ⁽¹⁾- Art. 15**Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1993, n. 14, e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68.

(...)

15. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti ⁽⁵⁶⁾.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi ⁽⁵⁷⁾.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso ⁽⁵⁸⁾.

D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993 ⁽¹⁾- Art. 15

**Disposizioni urgenti in materia di finanza
derivata e di contabilità pubblica.**

(56) Comma così modificato dal n. 1) della lett.d) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(57) Comma così modificato dal n. 2) della lett.d) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(58) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68, poi dall'art. 2, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 e, infine, dal n. 3) della lett.d) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(...)

Legge n. 70 del 13 marzo 1980. – Art. 1**Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.**

1. 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'*articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136*, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

Legge n. 70 del 13 marzo 1980. – Art. 1

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49 ⁽³⁾.

(3) Articolo prima modificato dal D.P.R. 22 aprile 1985, n. 169, dal D.P.R. 8 aprile 1988, n. 168, dall'art. 9, L. 21 marzo 1990, n. 53, dall'art. 1, D.P.R. 27 maggio 1991, dal D.P.R. 8 marzo 1994, dal comma 125 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dal D.P.R. 10 marzo 1997 e poi così sostituito dall'art. 3, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, i commi 2 e 3 del suddetto articolo 3 e l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

(...)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

(...)

Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Codice Civile

2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda ⁽²⁾⁽⁴⁾

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento ⁽¹⁾.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Lo stesso articolo 32 ha, inoltre, disposto che restano fermi i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia. Il testo del presente comma in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.».

⁽²⁾ Articolo prima modificato dall'art. 47, L. 29 dicembre 1990, n. 428 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto. Il testo in vigore fino a tale data così disponeva: «Trasferimento dell'azienda. In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi

anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda».

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 9, D.Lgs, 6 ottobre 2004, n. 251. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 251 del 2004 era il seguente: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 1676».

⁽⁴⁾ In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 212, comma 6, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

L.R. n. 43 del 12 dicembre 2011.**Unione tra i comuni.****Art. 1** *Finalità.*

1. Al fine di realizzare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici e in considerazione della specifica conformazione del territorio calabrese, la Regione Calabria, in attuazione delle facoltà accordate rispettivamente dall'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, nonché dall'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, fissa propri limiti demografici minimi per le unioni di comuni ⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 6 novembre 2012, n. 53*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

Art. 2 *Limiti demografici.*

1. Le unioni dei comuni di cui all'*articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011*, convertito dalla *legge n. 148 del 2011*, sono istituite in modo che la popolazione residente nei rispettivi territori, per come determinata dall'*articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sia di norma superiore a 4.000 abitanti ⁽³⁾.

2. Per la gestione associata obbligatoria dei Comuni imposta dal *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, non è previsto alcun limite demografico minimo ⁽⁴⁾.

3. Per i Comuni di cui all'*art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78*, convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni non è previsto alcun limite demografico minimo ⁽⁵⁾.

L.R. n. 43 del 12 dicembre 2011.

Unione tra i comuni.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, lettera a)*, L.R. 6 novembre 2012, n. 53, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

(4) Il presente comma, già modificato dall' *art. 1, comma 2, lettere b) e c)*, L.R. 6 novembre 2012, n. 53, è stato poi così sostituito dall' *art. 31, comma 1*, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il limite demografico minimo previsto dall'*articolo 16 del decreto-legge 138/2011*, convertito dalla *legge n. 148/2011*, e successive modificazioni, è ridotto a:

a) 2.000 abitanti, se i comuni appartengono alla medesima isola linguistica;

b) 2000 abitanti, se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane.».

(5) Il presente comma, già modificato dall' *art. 1, comma 2, lettera d)*, L.R. 6 novembre 2012, n. 53, è stato poi così sostituito dall' *art. 31, comma 2*, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Per i comuni di cui all'*articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito dalla *legge n. 122 del 2010*, e successive modificazioni il limite demografico minimo è fissato in 7.000 abitanti.».

Art. 3 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.**Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.****Capo I - Principi generali****Art. 1***Oggetto.*

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, e di leale collaborazione fra gli enti autonomi della Repubblica, la presente legge reca norme finalizzate a promuovere il coordinamento e l'esercizio associato dei servizi e delle funzioni dei Comuni, mediante il sostegno e lo sviluppo, in particolare, di forme stabili di cooperazione intercomunale.

Art. 2*Finalità.*

1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associative tra le stesse Istituzioni locali, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle fusioni volontarie dei Comuni, dei comprensori comunali e di altre forme di collaborazione tra Comuni al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti, mediante l'individuazione concertata di ambiti territoriali adeguati e modalità ottimali di esercizio associato. A tal fine, la presente legge disciplina:

a. le modalità di adozione di programmi di riordino territoriale e l'erogazione di incentivi finanziari;

b. il sostegno tecnico e amministrativo della Regione alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

2. La Regione, al fine di sostenere i processi di aggregazione tra Comuni, nonché di gestione associata di funzioni si impegna a promuovere ed a sostenere specifiche azioni formative per segretari, direttori e personale dirigenziale/direttivo delle forme associative di cui al successivo articolo 3.

Capo II - Forme di collaborazione fra Comuni

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

**Promozione dell'esercizio associato di
funzioni e servizi ai Comuni.**

Art. 3

Tipi di collaborazione.

1. Al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni e dei servizi comunali, i Comuni possono esercitare tali funzioni e servizi in modo coordinato nell'ambito territoriale più adeguato sotto il profilo demografico e socio-economico mediante il ricorso ad una delle seguenti forme di collaborazione:

- a. Unione di Comuni;
- b. Fusione dei Comuni;
- c. Comprensori comunali;
- d. Associazione fra Comuni;
- e. Comunità montane;
- f. Convenzioni;
- g. Consorzi fra Enti locali e altri Enti pubblici;
- h. Intese interregionali.

2. La costituzione e la modifica delle forme collaborative e associative di cui al comma 1, immediatamente dopo la loro adozione, sono comunicate alla Giunta regionale.

Art. 4

Unione di Comuni.

1. Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

- a) polizia municipale;
- b) gestione del personale;
- c) servizi tecnici;
- d) servizi sociali;

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.**Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.**

- e) urbanistica;
- f) commercio e attività produttive;
- g) servizi tributi;
- h) finanza e contabilità;
- i) servizi ambientali;
- l) servizi a domanda individuale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

5. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

6. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

7. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli Enti locali.

8. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

9. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.**Promozione dell'esercizio associato di
funzioni e servizi ai Comuni.****Art. 5***Fusione di Comuni.*

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, alle fusioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.
2. Più Comuni contermini possono procedere alla fusione in un unico Comune sia a seguito di un processo di collaborazione istituzionale svolto nelle forme del Comprensorio comunale e delle associazioni dei Comuni, sia in assenza di precedenti forme collaborative intercomunali.
3. L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di uno o più comuni contermini deve essere preceduta da un referendum sulle delibere consiliari di fusione svolto secondo le vigenti disposizioni legislative regionali. Esso deve altresì assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nell'ambito dei territori coincidenti con le preesistenti istituzioni comunali.
4. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi. Agli amministratori di tali articolazioni infracomunali si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
5. Fatte salve le contribuzioni per le fusioni dei Comuni previste dalla normativa statale, la Regione eroga, per dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari nella misura prevista dal Programma regionale di riordino territoriale di cui all'art. 20 della presente legge.

Art. 6*Comprensori comunali.*

1. I Comuni possono costituire, con atto volontario, comprensori comunali al fine di esercitare e gestire in forma associata funzioni e servizi, secondo la propria vocazione territoriale.
2. L'atto costitutivo e lo statuto del comprensorio comunale sono approvati dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo statuto deve prevedere che il Presidente del Comprensorio sia scelto tra i Sindaci dei Comuni associati. Lo statuto deve prevedere altresì che l'organo di governo del comprensorio sia costituito dai Sindaci dei Comuni associati.

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.**Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.**

4. Il comprensorio comunale esercita l'autonomia normativa mediante l'adozione del proprio statuto e dei regolamenti.
5. Il comprensorio esercita l'autonomia regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati e per i rapporti finanziari con i Comuni associati.
6. Il comprensorio comunale svolge le funzioni espressamente conferite ad esso dai Comuni associati.
7. Le funzioni conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa dei requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, per i Comuni che non li raggiungono sono esercitate dai comprensori comunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.

Art. 7*Associazioni fra Comuni.*

1. La Regione promuove la costituzione di associazioni fra Comuni finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza comunale.
2. Le associazioni fra Comuni sono costituite da Comuni di norma contermini e comunque inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico. Esse non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni. Le stesse, per poter usufruire degli incentivi previste dalla presente legge, devono essere costituite per una durata non inferiore a cinque anni.
3. Le associazioni fra Comuni sono costituite con deliberazioni conformi dei Consigli comunali adottate secondo le indicazioni degli statuti di ciascuno degli Enti locali interessati, a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
4. La convenzione quadro di cui al comma 3 disciplina:
 - a) gli organi dell'associazione, prevedendo comunque che il Presidente dell'associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati - nei casi di Comuni con densità omogenea di popolazione, eventualmente anche a rotazione - e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;
 - b) l'oggetto e la durata dell' associazione;

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

c) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, le eventuali forme di coordinamento tecnico, amministrativo ed organizzativo, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;

d) i rapporti finanziari tra gli enti associati.

5. La convenzione quadro è attuata mediante convenzioni attuative fra tutti i Comuni associati approvate dalle rispettive Giunte comunali. Tali convenzioni disciplinano le modalità di organizzazione e di svolgimento delle funzioni e dei servizi, i rapporti finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie.

6. Nel rispetto dei criteri di differenziazione e di adeguatezza e fatti salvi i poteri sostitutivi di cui all'art. 14 della presente legge, le funzioni e i servizi conferiti ai Comuni, nel caso in cui questi ultimi non posseggano gli adeguati requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale richiesti dalla legge, possono essere esercitati sussidiariamente dai comprensori comunali, dalle Comunità montane e dalle associazioni intercomunali, che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino nel senso indicato.

Art. 8*Comunità montane.*

1. Le Comunità montane sono Enti locali che esercitano le funzioni attribuite dal *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni loro conferite dalla Regione ovvero loro delegate dalle Province e dai Comuni.

2. Salvo le diverse indicazioni contenute nel presente testo di legge, si conserva la *legge regionale 19 marzo 1999, n. 4*, di disciplina dell'Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna limitatamente alle parti che non siano in contrasto con il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*⁽²⁾.

3. I Comuni non ricadenti nelle zone omogenee di cui al primo comma dell'*art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4* (allegato A) possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nell'ambito territoriale della Comunità montana confinante, ovvero esercitare le funzioni e i servizi conferiti dalla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* mediante l'attivazione di una delle forme associative previste nella presente legge.

4. Il potere normativo delle Comunità montane è esercitato nella forma dello statuto e dei regolamenti.

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

**Promozione dell'esercizio associato di
funzioni e servizi ai Comuni.**

5. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

6. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa adottano il regolamento di contabilità e il regolamento sul funzionamento degli uffici.

(2) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 10 luglio 2007, n. 16.*

Art. 9

Convenzioni.

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i relativi rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie. Esse possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio di funzioni e servizi in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 10

Consorzi.

1. I Comuni e gli altri Enti pubblici possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. Al consorzio possono partecipare gli enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, nel rispetto delle leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine, i Consigli degli Enti locali approvano, a maggioranza assoluta, una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.**Promozione dell'esercizio associato di
funzioni e servizi ai Comuni.**

3. La convenzione disciplina altresì le nomine e le competenze degli organi consortili, prevedendo la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, al quale partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli Enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e con voto pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
7. Sono fatti salvi i consorzi fra Enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligati per legge con le relative discipline ivi previste.

Art. 11*Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.
3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.
4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Calabria, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine,

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

Promozione dell'esercizio associato di
funzioni e servizi ai Comuni.

ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 17.

Capo III - Modalità del coordinamento e gestione associata fra Comuni nell'esercizio delle funzioni e dei servizi.

Esercizio dei poteri sostitutivi

Art. 12

Funzioni conferite ai Comuni.

1. In armonia con le presenti disposizioni e con le disposizioni statali in materia, tutti i Comuni della Regione esercitano le funzioni e i compiti loro spettanti in modo diretto o attraverso gli istituti disciplinati dalla presente legge.

Art. 13

Gestione associata.

1. In armonia con le norme della presente legge e con le disposizioni statali in materia, i Comuni interessati, d'intesa tra loro, secondo le procedure di cui all'art. 7, possono esercitare le funzioni e i compiti loro spettanti anche in forma associata, individuando autonomamente gli strumenti, le forme e le metodologie dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi loro conferiti.

2. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della presente legge.

Art. 14

Poteri sostitutivi.

1. I Comuni sono tenuti a dare attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti.

2. Se i Comuni non danno attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti in modo diretto, oppure ove occorra anche attraverso una delle forme associative disciplinate dalla presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo nei loro confronti nelle forme e con le garanzie di cui al comma seguente.

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

3. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale. A tal fine, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie o, nelle more della costituzione di questo Organismo, la Conferenza Regione-Enti locali, chiamato ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Enti locali, ovvero al Consiglio delle Autonomie, appena istituito. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

4. *L'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 è abrogato.*

5. Nell'interesse prioritario degli Enti locali e alla luce del principio costituzionale di leale cooperazione, accanto a interventi caratterizzati da sussidiarietà verticale, nella Regione Calabria è prevista la possibilità di una sussidiarietà rovesciata, ossia di liberi interventi sostitutivi degli Enti locali rispetto ad atti di competenza regionale, nell'esclusivo caso di gravi e non altrimenti sanabili inadempienze regionali, soprattutto se relative a servizi pubblici essenziali e urgenti connessi a diritti fondamentali del cittadino. La Regione potrà riesercitare in ogni momento le proprie funzioni sussidiariamente e temporaneamente svolte dagli Enti locali regionali, tenendo conto degli oneri finanziari che necessariamente ed effettivamente sono gravati su tali enti in ragione della propria carenza.

Capo IV - Programma di riordino territoriale e incentivi per lo sviluppo delle forme di collaborazione e di associazione tra Comuni. Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio**Art. 15***Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi.*

1. Al fine di assicurare i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la Regione adotta il programma regionale di riordino territoriale sulla base di programmi provinciali ed eroga gli incentivi finanziari alle forme associative di cui all'articolo 3 della presente legge.

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.**Promozione dell'esercizio associato di
funzioni e servizi ai Comuni.**

2. Al fine di assicurare l'esercizio ottimale delle funzioni e dei servizi, la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Enti locali e sulla base del programma provinciale, individua nel Programma regionale di riordino territoriale, gli ambiti territoriali ottimali, tenendo conto dei piani provinciali di cui all'art. 16, nonché delle indicazioni eventualmente formulate dagli altri Enti locali.

3. Tranne che per i Comuni capoluogo e per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sono assicurati, ai sensi della presente legge, dalle unioni di Comuni, dai comprensori comunali, dalle associazioni fra Comuni, dalle Comunità montane, per i Comuni in essa compresi e dai consorzi fra Enti locali.

4. Nel rispetto degli ambiti ottimali individuati nel Programma regionale di riordino territoriale, costituisce condizione essenziale per l'accesso agli incentivi di cui alla presente legge il raggiungimento delle forme associate interessate della soglia minima di almeno 10.000 abitanti, secondo i dati Istat dell'ultimo censimento della popolazione, ovvero di una soglia minore, risultante dall'unione di almeno cinque Comuni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, comma 5.

Art. 16*Programma provinciale di riordino territoriale.*

1. Il Programma provinciale di riordino territoriale effettua la ricognizione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi.

2. I livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sovracomunali sono determinati, ai sensi della presente legge, tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione delle funzioni e dei servizi in modo efficiente, efficace ed economico.

3. Nell'individuazione dei livelli ottimali, la Provincia tiene conto delle indicazioni avanzate dagli Enti locali interessati.

4. Il livello ottimale è individuato per Comuni associati contermini con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, ovvero di una soglia minore risultante dall'unione di almeno cinque Comuni.

5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il livello ottimale può essere individuato anche per Comuni associati non confinanti, o che non

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.**Promozione dell'esercizio associato di
funzioni e servizi ai Comuni.**

raggiungono la soglia complessiva di popolazione residente richiesta solo nel caso in cui presentano particolari affinità territoriali, linguistiche e culturali.

Art. 17

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma provinciale di riordino territoriale.

1. Ai fini della redazione del Programma provinciale di riordino territoriale, i Comuni, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta provinciale le proposte di individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di esercizio di funzioni e servizi.
 2. Le proposte di cui al comma 1 contengono l'individuazione delle funzioni e dei servizi da esercitare in forma associata, l'indicazione dei risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza attraverso la forma associativa nonché i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi e per il relativo esercizio a livello ottimale.
 3. Il Consiglio provinciale, considerate le richieste pervenute dai Comuni, sentiti tutti gli enti interessati, redige, su proposta della Giunta, il Programma provinciale di riordino territoriale entro 60 giorni dallo scadere dei termini di cui al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale.
 4. Il Programma è aggiornato, con cadenza quinquennale sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati, nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.
 5. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte dei Comuni, delle indicazioni richieste, la Giunta provinciale concorda una proroga di 30 giorni ai Comuni, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma provinciale di riordino territoriale.
-

Art. 18

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma regionale di riordino territoriale.

1. Il Programma regionale di riordino territoriale, approvato ed aggiornato con le modalità di cui al presente articolo:

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.**Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.**

a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, sulla base dei Programmi provinciali di riordino territoriale;

b) individua le fusioni e le altre forme associative già esistenti sul territorio regionale;

c) specifica i criteri per la concessione degli incentivi finanziari a sostegno delle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge.

2. Entro i successivi 60 giorni dalla presentazione dei Programmi provinciali di riordino territoriale, la Giunta regionale predispone lo schema preliminare del Programma regionale di riordino territoriale.

3. Lo schema preliminare è sottoposto, per il relativo parere, alla Conferenza Regione - Autonomie locali, che si esprime entro i successivi 30 giorni. Valgono comunque le disposizioni dell'art. 23 della presente legge. Decorso tale termine, la Giunta regionale adotta lo schema preliminare di Programma e lo sottopone entro i successivi trenta giorni al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Il Consiglio regionale approva il Programma regionale di riordino territoriale entro i successivi 60 giorni.

5. Quando il livello ottimale coincide con il territorio di una Comunità montana l'esercizio associato di funzioni e servizi previsto per detto livello avviene esclusivamente attraverso la Comunità medesima.

6. Il Programma regionale di riordino territoriale ha validità dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

7. Il Programma regionale è aggiornato con cadenza quinquennale sulla base delle procedure di cui al presente articolo.

8. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte delle Province, delle indicazioni richieste, la Giunta regionale concorda una proroga di 30 giorni alle Province stesse, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma regionale di riordino territoriale.

9. Qualora si tratti di dare esecuzione a disposizioni legislative o regolamentari successivamente intervenute che comportano la variazione di ambiti territoriali o di livelli ottimali, ovvero si tratta di dare conto dell'effettiva costituzione di unioni di comuni o dell'avvio in altra forma di gestioni associate, o del compimento delle procedure di modifica delle circoscrizioni comunali, la Giunta regionale provvede direttamente agli aggiornamenti necessari dopo averne dato comunicazione al Consiglio delle Autonomie Locali.

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

**Promozione dell'esercizio associato di
funzioni e servizi ai Comuni.**

Art. 19*Relazione al Consiglio.*

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma regionale di riordino territoriale e sugli obiettivi previsti per l'anno successivo.

Art. 20*Criteri per la concessione degli incentivi.*

1. Il Programma regionale di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge, tenendo conto prioritariamente del numero dei Comuni associati, della rilevanza e della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

2. Ferma restando la preferenza per le unioni e le fusioni di Comuni, al fine di conseguire il livello ottimale dell'esercizio delle funzioni e dei servizi, è attribuito un contributo a tutte le forme associative previste all'articolo 3, determinato in rapporto ai seguenti principi:

a) funzioni e servizi gestiti tramite uffici comuni e che comunque implicino una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, nonché il conseguimento di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In particolare, si richiede lo svolgimento in comune di almeno quattro dei seguenti servizi amministrativi:

- Polizia municipale
- Gestione del personale
- Servizi tecnici
- Servizi sociali
- Urbanistica
- Commercio e attività produttive
- Servizio tributi

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

- Finanza e contabilità
- Servizi ambientali
- Servizi a domanda individuale;

b) densità demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa;

c) popolazione con riferimento a indice di vecchiaia, indice di disoccupazione e indice di spopolamento;

d) numero dei Comuni ricompresi nella forma associativa;

e) altimetria ed estensione del territorio montano;

f) istituzione di nuovi servizi, anche mediante innovazioni tecnologiche.

3. Il Programma prevede:

a) l'erogazione di un contributo finanziario straordinario, una tantum, al momento della fusione dei Comuni;

b) l'erogazione di incentivi finanziari ordinari annuali per tutte le forme associative di cui all'articolo 3.

4. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi assunti ed essa non appaia ispirata ai principi di efficienza, efficacia e di economicità.

5. I benefici previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili quando i territori dei Comuni - che operano fusioni, o altre forme di gestione associata di funzioni e di servizi - coincidano, pur in minima parte.

6. Il Programma regionale di riordino territoriale disciplina altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge per spese di investimento finalizzate ad una più efficace, efficiente ed economica gestione associata di funzioni e servizi.

7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Qualora il totale dei contributi massimi erogabili sulla base delle domande presentate ecceda le risorse finanziarie impegnabili il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti viene ridotto in proporzione.

8. Per le fusioni fra Comuni non si applicano le decurtazioni previste al comma 7 del presente articolo.

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.**Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.**

9. La Regione, al fine di assicurare la istituzione di forme associate di gestione fra Comuni, fornisce, anche attraverso i propri uffici, assistenza tecnico-amministrativa per l'impostazione delle questioni istituzionali e per la redazione dei relativi atti ed eroga ai Comuni, che abbiano specificamente deliberato in materia, contributi specifici destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

10. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Programma regionale di riordino territoriale può prevedere ulteriori specificazioni per l'incentivazione.

11. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all'art. 10, comma 7, della presente legge e ogni altro esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione e di gestione di servizi obbligatoriamente previsti dalla legislazione regionale.

Art. 21*Sostegno alle attività formative.*

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Programma di riordino territoriale, promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate anche con iniziative, rivolte agli Enti locali e agli altri Enti pubblici interessati, finalizzate alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 ed individua le risorse ad esse destinate, nell'ambito di quelle previste per l'attuazione della presente legge.

Art. 22*Norma finanziaria.*

1. Ai sensi dell'*art. 18, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, la Regione fa fronte agli oneri finanziari occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni con apposito capitolo nel bilancio di previsione.

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.**Promozione dell'esercizio associato di
funzioni e servizi ai Comuni.**

Art. 23*Norme transitorie.*

1. Fino alla costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'art. 48 dello Statuto regionale, i pareri previsti dalla presente legge sono espressi dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui alla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*.

2. Dal giorno dell'entrata in funzione del Consiglio delle Autonomie locali i compiti e le funzioni della Conferenza Regione-Autonomie locali sono automaticamente trasferiti al Consiglio stesso e i componenti della Conferenza decadono.

Art. 24*Norme finali.*

1. Salvo provvedimenti relativi al trasferimento di unità di personale disposti dalla Regione o dalle Province, il personale amministrativo destinato a svolgere funzioni e servizi fra le associazioni di Comuni previste dalla presente legge è tratto, consensualmente e proporzionalmente alle dimensioni demografiche degli enti interessati e in stretta necessità con le funzioni e i servizi stessi, dai ruoli in organico ai Comuni interessati.

2. Ai sensi dell'*art. 1, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il termine conferimento ricomprende sia il trasferimento, ovvero la restituzione di compiti e funzioni da parte di un ente ad un altro ente, sia l'attribuzione, ovvero la creazione ex novo di funzioni da parte di un ente a favore di un altro ente, sia la delega, ovvero intestazione ad un ente del mero "esercizio" di una funzione la cui "titolarità" viene mantenuta dalle ente delegante, insieme al potere di sostituzione e revoca.

3. Nella Regione Calabria, in assenza di specifiche e diverse indicazioni, per conferimento si intende sempre l'attribuzione di compiti e funzioni dalla Regione agli Enti Locali e funzionali, ovvero pure dagli Enti Locali intermedi a quelli minori.

4. Tutte le disposizioni della *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, o di altre leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che risultino in contrasto con le modifiche generali ora apportate, si intendono abrogate.

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

**Promozione dell'esercizio associato di
funzioni e servizi ai Comuni.**

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004. Atti. 39, 46, 47

Statuto della Regione Calabria

(...)

TITOLO V

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Art. 39

Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

(...)

TITOLO VI

Rapporti con gli Enti Locali

Art. 46

Rapporti fra Regione ed enti locali.

1. La Regione adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

2. La Regione, in particolare:

a) informa la propria attività ai princìpi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;

b) riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei princìpi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;

c) promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;

d) valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali;

e) valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.

3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i princìpi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.

4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.

5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.

6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.

7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale ⁽²⁰⁾.

(20) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 47

Finanziamento delle funzioni conferite e delegate.

1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di funzioni.

2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.

(...)

L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002. – Art. 10**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.**

(...)

Art. 10

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base ⁽¹⁴⁾.

1. La Giunta regionale in apposito documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio:

a) predispone, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli individuati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico e funzionale;

b) indica il carattere giuridicamente vincolato, obbligatorio o discrezionale della spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni legislative.

2. La Giunta regionale provvede alla definitiva ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e all'attribuzione degli stessi capitoli e delle relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrative, conseguentemente all'approvazione della legge di bilancio, e procede alle successive modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.

3. La Giunta regionale provvede altresì alla ripartizione di cui al comma 2 conseguentemente all'approvazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sulla base del documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio, tenuto conto di eventuali limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali contenute nella stessa legge.

4. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale può modificare la ripartizione in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base, e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, nonché per quelle direttamente regolate con legge statale o con la tabella C allegata alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 3 ⁽¹⁵⁾.

5. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

6. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.

(14) Vedi, anche, l'art. 6, comma 3, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

(15) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(...)

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.****TITOLO I****Iniziativa popolare****Capo I - Disposizioni generali****Art. 1**

Titolari dell'iniziativa popolare.

Il diritto di iniziativa previsto negli articoli 31 e 43 dello statuto per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali spetta:

- 1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;
- 2) ad ogni consiglio comunale di comune capoluogo di provincia;
- 3) ad almeno tre consigli comunali;
- 4) ad ogni consiglio provinciale.

Art. 2

Leggi escluse dall'iniziativa popolare.

Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

- 1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, approvazione del conto consuntivo;
- 2) di istituzione di tributi propri della Regione.

TITOLO I**Iniziativa popolare**

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.

**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

Capo II - Iniziativa degli elettori

Art. 3

Modalità.

L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli sottoscritti dal numero degli elettori previsto dall'articolo n. 1), della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

Art. 4

Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte.

I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.

L'Ufficio di Presidenza decide in merito entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.

In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione.

L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2; il provvedimento di diniego è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

Art. 5

Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, si presentano alla Segreteria del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.

I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di quattro facciate, ognuna di venticinque righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in gruppi, dalla predetta Segreteria del Consiglio, il quale ufficio attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di regolamento.

La Segreteria del Consiglio restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro dieci giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati, fermo restando il termine di cui al 1° comma dell'articolo 7.

Art. 6*Raccolta delle firme.*

Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'*articolo 8 della legge 25 maggio 1970, numero 352*, per quanto applicabili.

Art. 7*Deposito della proposta.*

La proposta e la relazione indicate nell'articolo 3 sono presentate a pena di inammissibilità, al Presidente del Consiglio regionale corredate della relativa documentazione a cura dei promotori, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta, ai sensi dell'articolo 5, nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme.

La Segreteria del Consiglio regionale, mediante processo verbale del quale rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalità, il

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

domicilio dei promotori che depositano la proposta ed il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

Art. 8*Decadenza della proposta.*

La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.

Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa.

In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

Art. 9*Spese di autenticazione.*

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Il rimborso è liquidato dalla Giunta regionale.

Il rimborso non compete quanto il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dalla iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.****Art. 10***Ammissibilità della proposta.*

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta decide all'unanimità sull'ammissibilità della stessa avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla presente legge.

Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza.

Nel caso che vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Ove l'Ufficio di Presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

Il Presidente del Consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità della stessa da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 11*Esame di discussione.*

Il progetto di iniziativa popolare deve essere esaminato dal Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine lo stesso è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 12*Presenza dei promotori nella Commissione consiliare. Esame del Consiglio.*

In sede di Commissione consiliare i primi tre sottoscrittori della proposta hanno facoltà di illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

TITOLO I

Iniziativa popolare

Capo III - Iniziativa dei Consigli comunali e provinciali

Art. 13

Modalità dell'iniziativa.

I comuni e le province ai sensi delle disposizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 dell'articolo 1), esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione da parte dei relativi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, della relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli.

Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'articolo 41 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, al Presidente del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

Qualora pervengano proposte da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del comune il cui concorso completi il numero dei comuni richiesti dall'articolo 1.

Le proposte di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono presentate, a pena di inammissibilità, entro i seguenti termini:

a) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni capoluoghi di provincia e dai consigli provinciali, il termine è di mesi sei a decorrere dal giorno in cui la delibera è divenuta esecutiva;

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

b) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) il termine è di mesi sette a decorrere dal giorno in cui è divenuta esecutiva la prima delle delibere consiliari.

Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, cinque componenti dei consigli comunali e provinciali che l'abbiano deliberata.

Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale e provinciale può votare per tre nomi.

Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta, alla sua comunicazione al Consiglio ed all'esame della proposta in Consiglio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12.

TITOLO I

Iniziativa popolare

Capo VI - Disposizioni generali

Art. 14

Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale.

Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

Art. 15

Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi.

La Commissione consiliare che sia investita dell'esame di più proposte di iniziativa popolare vertenti su soggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli articoli 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

TITOLO II

Referendum popolare

Capo I - Referendum abrogativo

Art. 16

Titolari dell'iniziativa.

Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento della Regione spetta ad almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione ovvero a due consigli provinciali o venti consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione della Regione.

Art. 17

Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo.

Sono escluse dal referendum:

- 1) le disposizioni dello Statuto regionale;
- 2) le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale;
- 3) le leggi tributarie e di bilancio;
- 4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative;
- 5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;
- 6) le leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

Art. 18*Modalità per promuovere il referendum.*

I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.

I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di comuni della Regione.

Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum, ne dà notizia.

Art. 19*Contenuto della proposta di referendum e stia preliminare ammissibilità.*

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge e del regolamento sul quale si intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali il referendum è richiesto.

Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione.

L'Ufficio di Presidenza, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'articolo 17.

Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.

La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

Art. 20*Norme procedurali.*

Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo che dichiara l'ammissibilità del referendum, i promotori presentano alla Segreteria del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: «volete l'abrogazione» seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'articolo 19.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 9.

Art. 21*Presentazione della richiesta di referendum - Verifica delle firme.*

Le richieste di referendum, corredate da fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le stesse richieste devono essere, comunque, presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme ai sensi dell'articolo 5.

Un funzionario dell'ufficio dà atto, mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

Art. 22*Richiesta di referendum da parte dei consigli provinciali o comunali.*

La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati e deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 19.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di Presidenza la deliberazione dell'Amministrazione provinciale o del comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'articolo 16.

L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

La pronuncia di ammissibilità di cui all'articolo 19 è effettuata sulla deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

Art. 23*Ammissibilità del referendum.*

Sulla definitiva ammissibilità delle richieste di referendum deliberano, entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza ed, eventualmente, il Consiglio secondo quanto previsto all'articolo 10.

Dall'esame dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale sono esclusi gli aspetti già positivamente valutati ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 22, ultimo comma.

Art. 24*Riunioni di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi.*

Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.

Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa la unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del 1° comma dell'articolo successivo.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

Art. 25*Indizione e data del referendum.*

Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il dieci febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il trentuno maggio.

Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.

Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalità previste dal 1° comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 novembre.

Nel caso che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative e generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

Art. 26*Pubblicità del decreto di indizione del referendum.*

Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione.

Detto decreto viene notificato al Commissario del governo e al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai Sindaci.

Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i comuni della Regione almeno 45 giorni prima della data fissata per il referendum.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.****Art. 27**

Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum.

Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione del Consiglio.

Art. 28

Inefficacia del referendum già indetto.

Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

Art. 29

Modalità e giorno della votazione.

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventuno del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Art. 30

Schede per il referendum abrogativo.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum.

Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto alla tabella «A» allegata alla presente legge.

Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al 2° comma dell'articolo 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.

In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

Art. 31

Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum - Composizione dei seggi.

I seggi elettorali sono composti come previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*.

Presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia e presso la Corte d'Appello di Catanzaro sono costituiti, rispettivamente, gli uffici provinciali e l'ufficio regionale per il referendum.

Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale della città capoluogo di Provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentanti nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del Segretario provinciale o, per l'ufficio regionale dal Segretario regionale del partito. I

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

Art. 32

Spese per adempimenti dei comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali.

Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli comuni.

La Regione può anticipare, ai comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75 per cento dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

Art. 33

Operazioni dell'ufficio provinciale.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto all'esame dei voti contestati.

Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

Art. 34

Operazioni dell'ufficio regionale.

L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

La proposta sottoposta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum.

Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

Art. 35*Contestazioni e reclami.*

Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 36*Pubblicazione dell'esito del referendum.*

Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 34 dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

Art. 37*Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta.*

Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum.

Art. 38*Operazioni e propaganda elettorale.*

Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni per i Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario.

La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi che disciplinano la materia.

TITOLO II**Referendum popolare****Capo II - Referendum consultivi****Art. 39***Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle
popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati.*

Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'articolo 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.

**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

Art. 40

Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali ⁽²⁾.

1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.

2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti o qualora i mutamenti delle circoscrizioni interessino porzioni di territorio prive di residenti e vi sia il parere favorevole dei Comuni interessati ⁽³⁾.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

4. Al referendum consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;

c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 30 maggio 2012, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra comuni previste dall'articolo 32, 1° comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al primo comma.».

(3) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

Art. 41

Decreto di indizione del referendum consultivo.

Il presidente della Giunta regionale sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli articoli 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione ⁽⁴⁾.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 6 aprile 2017, n. 10, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

Art. 42*Norme applicabili al referendum consultivo.*

Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 31, 32, 33, 34 e 36.

Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare. Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli articoli 27 e 28.

Art. 43*Schede per il referendum consultivo.*

Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, devono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 44*Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione ⁽⁵⁾.*

1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ⁽⁶⁾.

3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

(5) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 9, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 44. Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione. Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

(6) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

Art. 45

Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum.

Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

TITOLO II**Referendum popolare****Capo III - Disposizioni finali e finanziarie****Art. 46**

Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.

**Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i
referendum.**

Art. 47

Disposizioni finanziarie.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno 1983, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'*articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, definendone la compatibilità nell'esercizio 1983 e successivamente con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

Protocollo a margine

Cosenza, data del protocollo

- Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari
dei Comuni della provincia
- Ai Sigg.ri Segretari Comunali
dei Comuni della provincia
- Ai Sigg. Responsabili degli Uffici Elettorali
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI
- Al Sig. Dirigente Del Servizio Contabilità
e Gestione Finanziaria
SEDE

OGGETTO: Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022 Disciplina delle spese.
Circolare ministeriale dait n. 54/2022 finloc

Per quanto di competenza, si evidenzia che il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, ha disciplinato le modalità di svolgimento delle consultazioni elettorali in caso di abbinamento tra le cinque consultazioni referendarie previste dall'articolo 75 della Costituzione e il primo turno delle elezioni amministrative indette per il giorno 12 giugno 2022.

Allo scopo di agevolare l'espletamento dei delicati servizi relativi alle consultazioni elettorali da svolgere ed al fine di consentire i corretti pagamenti da parte del Ministero dell'Interno, si trasmettono le istruzioni ministeriali di seguito indicate:

§ 1 - Finanziamento

Per il finanziamento delle spese ritenute indispensabili per l'attuazione delle consultazioni in oggetto indicate si comunica che il Ministero dell'Interno è in attesa di conoscere l'importo delle risorse che sarà stanziato, dal Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 1312, pg. 1, denominato "Rimborso ai Comuni per le spese connesse



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

allo svolgimento delle consultazioni elettorali”, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno per il corrente anno 2022.

Come è noto, il citato capitolo di spesa è gestito direttamente dal Ministero dell’Interno e le risorse saranno attribuite ai Comuni direttamente a codesti Comuni sui rispettivi conti di tesoreria.

L’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, **è stabilito con decreto del Ministero dell’interno nei limiti delle assegnazioni di bilancio**, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i Comuni fino a 3 sezioni elettorali.

Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni (articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, modificato dall’articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Si fa riserva di comunicare alle SS.LL., appena il Ministero avrà informato questa Prefettura, **l’importo massimo che potrà essere assegnato a ciascun Comune facendo presente che tale somma costituirà il riferimento per il controllo sul rendiconto presentato da codesti enti locali.**

Nelle more della cennata comunicazione, si ribadisce la necessità di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all’importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi.

§ 2 - Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato

Codesti Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza.

Le spese rimborsabili sono relative ai titoli di seguito specificati, se ed in quanto legittimamente assunte e cioè regolarmente impegnate.

a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali

a1. Svolgimento referendum abrogativi (5 schede)

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (**n. 1 Presidente, n. 1 segretario e n. 3 scrutatori**) sono previsti dall’articolo 1,



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come modificato dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Nelle ipotesi di seggi nelle cui circoscrizioni esistano ospedali o case di cura con meno di 100 letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a 4 (articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, aggiornato dall'articolo 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46).

Trattandosi di 5 quesiti referendari distinti, trova applicazione la disciplina delle **maggiorazioni** prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, nelle misure indicate dall'articolo 1, comma 5, lett. b).

Pertanto, agli importi base da corrispondere in caso di referendum, come di seguito indicati:

- Seggi ordinari
 - Presidenti € 130,00
 - Scrutatori e Segretari € 104,00
- Seggi speciali (compenso forfettario indipendente dal numero delle consultazioni)
 - Presidenti € 79,00
 - Scrutatori e Segretari € 53,00

devono essere aggiunte fino ad un massimo di 4 maggiorazioni per ciascuna consultazione referendaria, il cui importo unitario ammonta a:

- Seggi ordinari
 - Presidenti € 33,00
 - Scrutatori e Segretari € 22,00

Pertanto, in considerazione del numero dei quesiti referendari, l'importo complessivo da considerare per l'espletamento delle consultazioni ammonta a:

- Seggi ordinari
 - Presidenti € 262,00
 - Scrutatori e Segretari € 192,00
- Seggi speciali
 - Presidenti € 79,00
 - Scrutatori e Segretari € 53,00



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza

Ufficio Elettorale Provinciale

a2. Svolgimento referendum abrogativi (5 schede) in contemporanea con il primo turno delle elezioni amministrative

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, modifica la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti adeguandoli, nella misura base, alla normativa per le elezioni amministrative (presidente 150 euro, 5 componenti 120 euro), mantenendo l'entità delle maggiorazioni (4, essendo 5 i quesiti referendari) previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70 (presidente 33 euro, componenti 22 euro).

Pertanto, al compenso base previsto per le elezioni amministrative, così determinato:

- Seggi ordinari
 - Presidenti € 150,00
 - Scrutatori e Segretari € 120,00
- Seggi speciali (compenso forfettario indipendente dal numero delle consultazioni)
 - Presidenti € 90,00
 - Scrutatori e Segretari..... € 61,00

devono essere aggiunte fino ad un massimo di 4 maggiorazioni per ciascuna consultazione, referendaria il cui importo unitario ammonta a:

- Seggi ordinari
 - Presidenti € 33,00
 - Scrutatori e Segretari € 22,00

Pertanto, in considerazione del numero dei quesiti referendari, l'importo complessivo da considerare per l'espletamento delle consultazioni in abbinamento al primo turno delle elezioni amministrative ammonta a:

- Seggi ordinari
 - Presidenti € 282,00
 - Scrutatori e Segretari € 208,00
- Seggi speciali
 - Presidenti € 90,00
 - Scrutatori e Segretari € 61,00



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggi, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

b) Spese straordinarie per fronteggiare gli effetti della pandemia da COVID 19.

b.1 Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera

L'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022 ha confermato, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, la costituzione di sezioni e seggi speciali per la raccolta del voto ospedaliero degli elettori ricoverati nei reparti COVID e del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o ad isolamento domiciliare.

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede che:

- a)** nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- b)** ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1 del predetto decreto-legge n. 41/2022 per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza

Ufficio Elettorale Provinciale

136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

- c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco possa nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità.

A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci/commissari dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.

In ogni caso **la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.** Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possano essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario.

Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possano essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2.

Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 41/2022, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza

Ufficio Elettorale Provinciale

scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

Il comma 5 dell'articolo 3 prevede che in caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, possa comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

Il comma 6 dell'articolo 3 prevede che al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Il comma 7 dell'articolo 3 prevede che **ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario** di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, **aumentato del 50 per cento.**

In ogni caso, **al fine del contenimento della spesa si suggerisce previe intese tra i sindaci e l'azienda sanitaria provinciale di istituire un solo seggio speciale per più comuni e di comunicare al più presto a questa Prefettura tali seggi al fine di poter predisporre il materiale necessario per la raccolta del voto.**

Le spese di cui sopra sono da porre interamente a carico dello Stato e saranno oggetto di rendicontazione da parte dei comuni con le modalità che saranno di seguito indicate.

b.2. Sanificazioni dei seggi elettorali

Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 41/2022 ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui trattasi.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza

Ufficio Elettorale Provinciale

Si fa riserva, pertanto, di comunicare l'ammontare che sarà assegnato a ciascun comune per le operazioni di sanificazione dei seggi che saranno oggetto di rendicontazione con le modalità che saranno di seguito indicate.

c) Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario

In virtù delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 400, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha modificato l'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa **determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte di codesti Comuni**, si rappresenta che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il 18 aprile 2022, cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 17 giugno 2022, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Comuni saranno rimborsate al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi a cura del Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti unitamente al rendiconto trasmesso a questa Prefettura.

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili e dispone che la necessaria determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione del pagamento dei compensi.

In merito, corre l'obbligo di precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, nella determinazione autorizzativa debbono essere indicati i nominativi del personale



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza

Ufficio Elettorale Provinciale

previsto e, a fianco di ciascuno, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere.

Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Preme evidenziare che le determinazioni dei responsabili dei servizi devono essere adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato testo unico.

Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell'attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni (articolo 15, comma 3, decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68).

La disciplina generale che regola l'istituto del lavoro straordinario è contenuta tuttora nell'articolo 14 del C.C.N.L. 1998-2001, accordo di lavoro per il personale dipendente dagli Enti Locali, successivamente integrato dagli artt. 38 e 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, atteso che il nuovo C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 non ha apportato modifiche a tale disciplina.

L'articolo 39 citato, come integrato dal predetto articolo 16, reca la particolare disciplina del lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità naturali, disponendo che le prestazioni di lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorrono ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato.

Lo stesso articolo 14, al comma 2, prevede, infatti, che le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del sopracitato articolo 39 ha introdotto, inoltre, **la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga ai principi di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.**

A tal fine gli enti provvedono a calcolare e acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali effettuato dal personale in parola, **le quali dovranno essere erogate in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di**



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza

Ufficio Elettorale Provinciale

cui all'articolo 10 dello stesso contratto 31 marzo 1999, e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione.

Per quanto attiene alla determinazione della misura oraria del lavoro straordinario dovrà farsi riferimento all'articolo 38 del soprarichiamato C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità. Dovrà, naturalmente, tenersi conto degli incrementi degli stipendi tabellari previsti dall'articolo 64 del citato C.C.N.L. F.L. del 21 maggio 2018.

Relativamente all'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali si fa presente che tale attività, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Al riguardo, si rileva che l'articolo 16 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso sia correlato in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

Si precisa, peraltro, che il compenso per lavoro straordinario non figura tra quei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, come individuati dall'articolo 20, comma 2, del C.C.N.L. del 22 febbraio 2010, disciplinante l'onnicomprendività del rapporto di lavoro del citato personale.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle **Unioni di Comuni** o **temporaneamente assegnato** alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. **I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determine autorizzative al lavoro straordinario.** I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere a questa Prefettura.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Non va mai dimenticato che **gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i Comuni.**

Ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali la legge non riconosce altre tipologie di enti oltre i Comuni.

Infine, si rappresenta che **non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)**, trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato decreto-legge n. 8/1993.

d) Spese per assunzione di personale a tempo determinato

Qualora il Comune non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, relativamente al periodo strettamente necessario ai cennati adempimenti, tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale, in quanto rimborsata dal Ministero. Pertanto, dette assunzioni non possono considerarsi soggette ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e, quindi, al limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

Quindi, il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere, qualora se ne presenti l'esigenza, regolarmente autorizzato a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti, per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del Comune, è a tutti gli effetti personale dipendente per il quale sarà possibile acquisire le relative risorse.

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso. In particolare, ai sensi del comma 3 del citato articolo, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze di servizio.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

In merito alla possibilità **per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale** di tipo orizzontale, verticale e misto, di svolgere lavoro supplementare o straordinario, si fa presente che la materia è attualmente disciplinata dall'articolo 55 del C.C.N.L. F.L. del 21 aprile 2018.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo, il **ricorso al lavoro supplementare** è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise; il comma 2 del medesimo articolo dispone che l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare può essere richiesta al predetto personale, **nei limiti dell'orario ordinario di lavoro e nella misura massima del 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata, calcolata con riferimento all'orario mensile**, oppure, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, in relazione al numero delle ore annualmente concordate.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'articolo 10, comma 2, lett. d), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, maggiorata della percentuale pari al 15%. Qualora eccedano quelle fissate come limite massimo dal comma 2 sopraesposto, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione è elevata al 25%.

Al predetto personale a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è consentito, altresì, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 55, lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per tali prestazioni trova applicazione la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 e all'articolo 38 del C.C.N.L. 14 settembre 2000.

Si informa altresì che la materia relativa al lavoro straordinario dei Comuni è trattata dalla Direzione Centrale per le Autonomie Locali del Ministero dell'Interno.

e) Spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non forniti direttamente dallo Stato

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo, comunque, gli



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza

Ufficio Elettorale Provinciale

stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

Sono da escludersi, ad esempio, l'acquisto di computer, stampanti, scanner materiale informatico e simili.

f) Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. **Non sono rimborsabili**, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà del Comune, l'acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

Sono, altresì, rimborsabili le spese per l'eventuale acquisto delle cabine elettorali. In mancanza di una espressa disposizione normativa che specifichi il quantitativo massimo delle cabine da acquistare e la durata media di vita di tali beni durevoli, il Ministero dell'Interno, al riguardo, ritiene di dover individuare in **almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse.**

Si precisa che il rimborso della spesa per l'acquisto delle cennate cabine rientra, comunque, nell'ambito dell'assegnazione di cui al precedente paragrafo 1.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune, o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie e al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni.

In ordine alla **pulizia dei locali scolastici sedi di seggio**, si precisa che sarà rimborsabile esclusivamente quella effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi. Si precisa che **le pulizie in argomento possono essere eseguite dalla stessa ditta che svolge regolarmente le pulizie in ambito scolastico oppure in economia con personale dipendente dal Comune. In tale ultimo caso sarà rimborsato il solo materiale di pulizia regolarmente documentato.**



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

g) Spese per collegamenti telefonici

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici **straordinari**, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

h) Spese per la propaganda elettorale

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, nel rammentare le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla citata legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 400, lettera h), anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, in Ministero dell'Interno, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, ritiene di poter individuare in **almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi**.

i) Spese postali

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

- 1) di plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali nonché ad altri Sindaci;
- 2) di plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;
- 3) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta prioritaria sia per i paesi oltremare che per i paesi europei;
- 4) i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. È altresì consentito ai Sindaci dei Comuni sprovvisti di ufficio postale di dettare telegrammi per telefono;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza

Ufficio Elettorale Provinciale

5) le lettere, i telegrammi e simili indicati da istruzioni impartite da questo Ministero, che devono necessariamente essere eseguiti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali le cui spese sono a carico dello Stato.

Relativamente al punto 3), si precisa che, in esecuzione di quanto disposto in merito dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, i Comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all'estero aventi diritto ai quali sono state spedite le cartoline avviso.

Dette spese dovranno essere inserite, al pari delle altre, nel consueto rendiconto da presentarsi entro i termini indicati al successivo paragrafo 5.

j) Ulteriori spese

Possono essere imputate al capitolo 1312, pg. 1, del Ministero dell'Interno le spese non indicate nella precedente elencazione purché legittimamente assunte e che saranno ritenute, da questa Prefettura, indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Relativamente alle spese rivenienti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine, si comunica che le stesse non possono essere poste a carico del capitolo 1312, pg. 1, e che occorre fare riferimento al competente Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, al quale potranno essere indirizzati gli eventuali quesiti.

L'ammissibilità del rimborso delle spese sostenute dai Comuni dovrà avvenire a condizione che riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai comuni, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

§ 3 - Pagamenti in favore dei Comuni e prescrizione per i Comuni

Come già evidenziato in precedenti occasioni, **il pagamento dell'anticipo** sui rimborsi spesa in favore di ciascun Comune sarà disposto direttamente dalla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno in base percentuale sull'importo massimo ammissibile calcolato per ogni ente.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

Il pagamento dell'importo a saldo in favore di ciascun Comune sarà eseguito, come l'anticipo, direttamente dal Ministero **sulla base dei risultati del controllo della rendicontazione presentata dagli enti effettuato dalle SS.LL.**

Nell'adozione delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e prestazioni le cui spese verranno rimborsate dallo Stato, si rammenta che dovranno essere osservate le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

In merito, **si richiama la particolare attenzione di codesti Comuni che dovranno tenere a disposizione tutta la documentazione a supporto dei rendiconti fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.**

§ 4 - Presentazione dei rendiconti

I Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto e inviarlo a questa Prefettura - Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria - con la massima sollecitudine ed in ogni caso non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè entro il giorno 12 ottobre 2022, come espressamente sancito dal più volte menzionato articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni.

Si precisa che **l'eventuale ritardo nella presentazione del rendiconto non consentirà l'erogazione delle somme dovute a titolo di saldo.**

Ai fini della decorrenza dei termini, occorrerà far riferimento alla data di trasmissione telematica dell'elaborato.

Il mancato invio della rendicontazione, nonostante i solleciti di questa Prefettura o Autorità competente, vedrà costretto il Ministero dell'Interno ad adottare i provvedimenti di recupero coattivo dell'importo erogato a titolo di acconto.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno essere corredati della seguente documentazione giustificativa:

- a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi della più volte menzionata legge n. 68 del 1993. Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si prega di invitare i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza

Ufficio Elettorale Provinciale

dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;

- b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni potranno essere prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni che pagheranno lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti, sotto la responsabilità dell'Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.

Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli;

- c) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc. Tali fatture dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;
- d) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;
- e) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi spese. Ad ogni buon fine, si avverte che la liquidazione di tali competenze dovrà essere effettuata in base alle istruzioni che saranno all'uopo diramate;
- f) eventuale ulteriore documentazione richiesta da questa Prefettura per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

I rendiconti di cui sopra, appena pervenuti., saranno sottoposti ad accurato esame e controllo da parte del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria di questa Prefettura, che avrà cura di accertare, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra impartite, la legalità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dall'ammissibilità al rimborso quelle spese che non possono gravare sul citato capitolo.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza

Ufficio Elettorale Provinciale

In ogni caso **sarà cura del citato Servizio motivare adeguatamente le eventuali esclusioni disposte con apposito decreto.**

Tale decreto sarà trasmesso per posta elettronica certificata al Comune interessato.

L'adempimento è condizione di legittimità del provvedimento.

Avverso detto decreto il Comune interessato ha la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Si rammenta che, in esito all'evoluzione normativa relativa alla dematerializzazione degli atti introdotta dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, l'invio dei rendiconti elettorali da parte dei Comuni dovrà avvenire in modalità telematica mediante posta elettronica certificata ovvero con nota cartacea completa degli allegati supporti informatici (CD-ROM o DVD). A tal fine si rimanda a quanto diramato dal Ministero dell'Interno in merito con circolare FL n. 4/15 del 19 febbraio 2015.

§ 5 - Disciplina dei riparti

In caso di abbinamento nella stessa giornata del primo turno delle elezioni amministrative con i 5 quesiti referendari di cui all'articolo 75 della Costituzione, essendo ogni quesito referendario una consultazione indipendente per il riparto delle spese, occorrerà adottare i seguenti criteri:

a) Quesiti referendari

Gli oneri sono a carico dello Stato.

b) Abbinamento dei quesiti referendari con il primo turno delle elezioni comunali

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di cinque sestimi a carico dello Stato e un sesto a carico dei comuni.

c) Abbinamento delle consultazioni referendarie con il primo turno delle elezioni comunali e con le elezioni circoscrizionali

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di cinque settimi a carico dello Stato e due settimi a carico del Comune.

§ 6 - Trasmissione degli esiti del controllo dei rendiconti

Il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria di questa Prefettura, ultimate le dovute verifiche, procederà a comunicare gli esiti del controllo dei rendiconti presentati dai Comuni utilizzando la Procedura Rendiconti Spese Elettorali, di immediato invio tra codeste



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

Prefetture - UTG ed Autorità con il Ministero dell'interno – Direzione Centrale della Finanza Locale.

Al riguardo si rammenta che **come avvenuto per le consultazioni dell'anno 2021, anche le spese relative alla costituzione delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali COVID 19, nonché delle spese sostenute per le sanificazioni dei seggi elettorali, saranno oggetto di rendicontazione da parte dei comuni e saranno inserite, al pari delle spese postali per le cartoline avviso, nelle apposite sezioni dell'applicativo Procedura rendiconti spese elettorali** (Per l'installazione collegarsi tramite un browser al seguente link: <http://10.118.25.70/> e seguire le indicazioni come indicate sulla pagina web di installazione).

Nel caso in cui occorra integrare i dati contabili ovvero modificare quelli già inseriti, è sempre possibile richiamare la maschera della Gestione Rendiconti e provvedere all'aggiornamento dei dati.

§ 7 - Disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Si evidenzia infine, **a solo titolo informativo**, che la legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto, per l'elezione delle Camere e per i referendum le "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

La legge 6 maggio 2015, n. 52, ha parzialmente modificato la citata legge n. 459/2001 ed in particolare l'articolo 2, comma 37, lettera a), ha introdotto il voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche ovvero per missioni internazionali. Le relative schede votate sono scrutinate congiuntamente a quelle dei cittadini italiani residenti all'estero.

L'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 459 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, dispone che presso l'Ufficio Centrale per la circoscrizione estero (istituito presso la Corte di Appello di Roma), è costituito un seggio elettorale per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000 elettori ammessi al voto per corrispondenza, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Il successivo comma 3 stabilisce che il seggio elettorale è composto da n. 1 presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori.

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti dei citati seggi elettorali, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 - Regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001 - sono equiparati a quelli dei seggi istituiti nel territorio nazionale, ma l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 41 del 2022 ha introdotto delle deroghe alla disciplina ordinaria.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

Seggi circoscrizione estero:

In particolare, il sopracitato articolo 7, comma 9, lett. b) e c), ha previsto, in occasione dei referendum abrogativi del 12 giugno 2022, che il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'art. 13, comma 1, della citata legge n. 459/2001, è stabilito, rispettivamente, in quattromila e cinquemila elettori, mentre l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'art. 13 della medesima è aumentato del 50%.

Pertanto, i compensi e la composizione dei seggi risultano come di seguito determinati:

(n. 1 Presidente, n. 1 segretario n. 4 scrutatori)

- Presidenti € 393,00
- Scrutatori e Segretari € 288,00

Dette spese saranno corrisposte dal Comune di Roma senza operare alcuna ritenuta di acconto, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53.

L'articolo 18, comma 4, del d.P.R. 2 aprile 2003, n.104, stabilisce che i plichi contenenti le schede votate, in arrivo agli scali aeroportuali di Roma, sono presi in carico e custoditi dal citato Ufficio Centrale per la circoscrizione Estero che, a tale fine, si avvale, previe intese, della collaborazione della Prefettura e dei Comuni.

Per gli eventuali oneri che dovessero scaturire dalla collaborazione offerta dalla Prefettura di Roma, a seguito delle intese previste dall'articolo 18 del predetto Regolamento di attuazione, si provvederà previ contattati direttamente con il Ministero dell'Interno.

* * * * *

Premesso quanto sopra si ribadisce che tutte le spese sostenute dai Comuni dovranno essere inserite nell'apposito documentato rendiconto nell'ambito delle risorse assegnate ai Comuni dal Ministero dell'Interno con gli appositi parametri di cui al paragrafo 1.

Si raccomanda l'esatta osservanza delle presenti istruzioni e si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Dirigente U.E.P.

Viceprefetto

Di Martino

Firmato digitalmente da:

GIUSEPPE DI MARTINO

Ministero dell'Interno

Firmato il 24/05/2022 10:21

Seriale Certificato: 8610

Valido dal 02/08/2019 al 02/08/2022²⁰

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 45 / 2022
All. 1

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale – Struttura Enti locali
- Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

e, per conoscenza:

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche
per l'immigrazione – Servizio elettorale e Consiglio delle Autonomie locali
PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it)

UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica
Dipartimento Autonomie locali – Servizio 5° Elettorale
PEC: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione Generale della Presidenza – Servizio Registro generale
del Volontariato e organizzazione delle elezioni
PEC: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it

CAGLIARI

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Nomina degli scrutatori e relativo manifesto.

Con riferimento agli adempimenti preparatori dei procedimenti elettorali e referendari di cui all'oggetto, si rappresenta che, **nei comuni in cui si svolgono i soli referendum**, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, **il numero degli scrutatori per ogni ufficio di sezione è di 3 (tre)**, che viene aumentato a 4 (quattro), a norma dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46, per gli uffici di sezione nella cui circoscrizione si trovano ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto o elettori ammessi al voto a domicilio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio, **nei comuni in cui si effettuano i referendum con le elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali**, la composizione degli uffici elettorali di sezione è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative, cosicché nei comuni delle regioni a statuto ordinario **il numero degli scrutatori per ogni ufficio elettorale di sezione sarà di 4 (quattro)**, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi **tra mercoledì 18 e lunedì 23 maggio 2022**, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto a firma del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà pertanto, per i referendum e per le consultazioni elettorali in contemporaneo svolgimento:

- 1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);
- 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione *online*, si allega alla presente nota e si trasmette anche in file formato *word* il modello di manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, che potrà essere unico anche in caso di concomitante svolgimento coi referendum di altre consultazioni. Gli esemplari di manifesto da affiggere in luoghi pubblici sono stampati e consegnati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Il sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione**, cioè **non oltre sabato 28 maggio 2022**.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **non oltre giovedì 9 giugno 2022**.

Il Sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento ad essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 94, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 del d.P.R. n. 361/1957.

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione sui contenuti e gli adempimenti di cui alla presente nota ai sindaci, ai segretari e ai responsabili degli uffici elettorali comunali.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Fabrizio Drano

CAP/

REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

COMUNE DI

IL SINDACO

Visto l'articolo 19, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Visto l'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199;

Visto l'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme sulla riduzione dei termini e sulla semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, e visto, altresì, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni amministrative, l'articolo 20, primo comma, del testo unico per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, con i quali sono stati convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2022 i comizi per lo svolgimento dei seguenti

REFERENDUM POPOLARI:

1) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;

3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;

4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;

5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura;

RENDE NOTO

che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno maggio 2022, alle ore, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per i *referendum* popolari e per le altre consultazioni elettorali eventualmente indette per il giorno di domenica 12 giugno 2022.

....., addì maggio 2022

IL SINDACO



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)

Assunto il 15/10/2021

Numero Registro Dipartimento: 890

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10503 del 18/10/2021

OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI 2021. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art.122, comma 1, della Costituzione, che attribuisce alle Regioni la competenza in materia di sistema di elezione e di disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;
- la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante: Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che ha stabilito i principi fondamentali in materia di sistema d'elezione regionale;
- la legge 14 febbraio 1968, n. 108 recante "Norma per l'elezione dei Consigli regionali a Statuto normale";
- lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. 19 ottobre 2004 n. 25 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1 e ss.mm.ii., recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale";
- il Decreto n. 135 del 30 novembre 2020, pubblicato sul BURC n. 112 dell'1.12.2020, con cui il Presidente f.f. della Regione ha indetto le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria per il giorno 14 febbraio 2021;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 441 del 30.11.2020 con la quale è stata istituita la struttura per le elezioni denominata Unità Organizzativa Elettorale ed è stato demandato al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza la cura degli adempimenti connessi e la sottoscrizione delle intese con il Ministero degli Interni per la concessione dell'utilizzo della piattaforma informatica SIEL (Sistema Informativo Elettorale) e con le Prefetture delle cinque Province della Regione Calabria per la definizione delle attività tecnico/organizzative del procedimento elettorale al fine di garantire la conformità e speditezza delle operazioni elettorali;
- il successivo D.P.G.R. del 04.01.2021 n. 1 con il quale è stato revocato il D.P.G.R. 135/2020 e indette le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria per giorno 11 aprile 2021;
- il Decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021" (GU SG n. 57 dell'8 marzo 2021) che ha disposto all'articolo 1, comma 1 <<Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio: a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021>>;
- il D.P.G.R. del 10.03.2021, n. 22 con il quale sono stati revocati il D.P.G.R. del 30.11.2020, n. 135 ed il successivo D.P.G.R. del 04.01.2021, n. 1 che prevedevano l'indizione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria;
- il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58:
all'articolo 1, comma 1, lettere a) stabilisce che <<in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021>>;
all'articolo 1, comma 2 prevede <<Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera a), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo>>;

all'articolo 3, comma 1, prevede <<Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione di cui all'articolo 1 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15>>;

il D.P.G.R. n. 145 del 5 agosto 2021 con il quale sono state indette le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria per i giorni 3 e 4 ottobre 2021;

DATO ATTO che il procedimento elettorale di rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale tenutosi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021, è stato gestito autonomamente dalla Regione Calabria e che le relative spese gravano pertanto interamente sulla Regione, giusta L.R. 1/2005 e ss.ii.mm;

RITENUTO:

- al fine di consentire il regolare e tempestivo pagamento delle spese anticipate dai Comuni, dover regolamentare con apposito disciplinare le modalità di rendicontazione e di rimborso delle spese sostenute dagli stessi in occasione delle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dei membri del Consiglio regionale;
- di dover impegnare all'uopo la somma complessiva di € 6.270.000,00 a valere sul bilancio 2021-2023 annualità 2021 capitolo U0100210402.

RICHIAMATO il paragrafo 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la scadenza dell'obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

ATTESTATO CHE pertanto:

- ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l'impegno di che trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U0100210402, e la corretta imputazione della spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario 2021;

VISTI:

la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;
la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023;
la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
la Legge Regionale n. 7/96 recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale;

la D.G.R. del 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e del d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni;

il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alle norme in materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

la Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15 febbraio 2019 di approvazione del regolamento regionale n. 3 del 19/02/2019 ed avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;

la Delibera di Giunta Regionale n. 186 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. – Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;

la DGR n. 512 del 31/10/2019” di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con DGR N.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti”;

la DGR n. 513 del 31/10/2019 di approvazione “Nuova struttura organizzativa della G.R. approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. assegnazione d’ufficio dei Dirigenti”;

la D.G.R. n. 286 del 28/09/2020 concernente “Deliberazione 271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento degli incarichi di Reggenza” e rinvio a successivo atto della “pesatura” per posizione economica e fascia di rischio dei Settori oggetto di riorganizzazione a seguito della definizione degli atti di micro-organizzazione di ciascun Dipartimento, con la quale è stato individuato il Dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente generale reggente del Dipartimento Presidenza;

il D.P.G.R. n. 120 dell’1.10.2020 di conferimento al Dott. Tommaso Calabrò dell’incarico di Dirigente generale reggente del Dipartimento Presidenza;

il D.D.G. N. 7224 del 10/07/2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Raffaella Starace l’incarico del Settore “Economato, Logistica e Servizi Tecnici, Provveditorato Autoparco e BURC,”;

la proposta di impegno di spesa n. 7951/2021 generata telematicamente e parte integrante del presente atto.

ATTESTATA la completezza degli atti e dei documenti previsti dalle disposizioni di legge, di regolamento che disciplinano la materia, nonché la regolarità amministrativa, la legittimità e la conformità del provvedimento alle disposizioni di legge;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

Di Approvare l’allegato disciplinare per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni in occasione delle operazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dei membri del Consiglio regionale svoltesi lo scorso 3 e 4 ottobre;

Di autorizzare l’impegno di spesa della somma di € 6.270.000,00 a valere sul bilancio 2021-2023 annualità 2021 capitolo U0100210402 “Spese per il rinnovo del consiglio regionale - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali”, giusto impegno di spesa n. 7951/2021, allegato al presente atto;

Notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai Comuni, alle Prefetture, al Capo Gabinetto della Giunta Regionale, all’Unità Organizzativa Elettorale, al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, al Dipartimento economia e Finanze, al Dirigente del Settore

Economato, al Dirigente del Settore Agenda Digitale e Coordinamento Sistemi Informatici Regionali, all'Avvocatura Regionale, ed a tutte le strutture interessate;

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Dirigente

STARACE RAFFAELA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)



Esercizio 2021

03000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

PROPOSTA DI IMPEGNO 7951/2021**Codice Gest. Siope:** U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni**Piano Conti Finanz.:** U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni**Data Inserimento:** 12/10/2021 **Descrizione:** Elezioni Regionali 2021 - rimborsi elettorali ai Comuni. **Debiti Fuori Bil.:** NO**Data Assunzione:** 12/10/2021**Capitolo:** U0100210402**Descrizione** SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (ARTT. 3 E 21 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)(SPESE OBBLIGATORIE)

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO								
	01	U.01.07	U.1.04.01.02.003		01.6	7	U.1.04.01.02.003		4		

Importo: 6.270.000,00**Contabilizzabile:** 6.270.000,00**Tot. Ordinativi Prov.:** 0,00**Contabilizzato:** 0,00**Tot. Ordinativi Def.:** 0,00**Da Contabilizzare:** 6.270.000,00**Disponibilità a pagare:** 6.270.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 890/2021

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)

OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI 2021. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 18/10/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Unità Organizzativa elettorale
D.G.R. n. 441 del 30-11-2020

ISTRUZIONI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE FISSATE PER IL 3 E 4 OTTOBRE 2021.

PREMESSA

Con decreto 5 agosto 2021, n. 145, il Presidente della Giunta Regionale f.f., in virtù dei poteri conferiti dalla legge regionale n. 1/2005 e s.m.i., ha convocato per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta e dei membri del Consiglio regionale.

Il Prefetto di Catanzaro, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ha proceduto ai sensi della L. n. 108/1968 (art. 2- comma 3) alla contemporanea determinazione dei seggi del Consiglio regionale ed alla assegnazione degli stessi alle singole circoscrizioni. Ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968 n. 108 e dell'art. 17, commi 2 e 5, della legge 23 aprile 1976 n. 136 e della legge del 27.12.2013 n. 147 art. 1 dai commi 398 a 401) gli oneri derivanti dagli adempimenti cui sono tenuti i Comuni della Calabria in occasione delle consultazioni in oggetto sono posti a carico della Regione Calabria.

Per il rimborso è richiesta la presentazione, da parte dei Comuni, di apposito rendiconto.

Onde consentire l'espletamento dei servizi relativi alle citate consultazioni e garantire il regolare e tempestivo pagamento delle spese, si invitano tutte le amministrazioni comunali ad uniformarsi ai seguenti criteri e modalità, nonché a quelli di cui alle circolari ministeriali e prefettizie inerenti l'oggetto.

La Giunta regionale, con deliberazioni:

- n. 417 del 30-11-2020 recante "Variazione al documento tecnico di accompagnamento 2020-2022, sulla base della Legge regionale "Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con la legge regionale 30 aprile 2020, n. 3, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", approvata nella seduta del 28 novembre 2020" nell'ambito della missione U.01-Programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari" per sostenere le spese necessarie per l'appuntamento elettorale in argomento;
- n. 435 del 30-11-2020 recante "Variazione al bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2020-2022, sulla base della Legge regionale "Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con la legge regionale 30 aprile 2020, n. 3, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", approvata nella seduta del 28 novembre 2020";
- n. 441 del 30.11.2020 ha istituito all'interno del Dipartimento Presidenza l'Unità Organizzativa Elettorale che espleta le proprie funzioni con decorrenza dalla data del decreto di indizione delle elezioni fino al termine dell'intero procedimento elettorale;

ha adottato i provvedimenti relativi alle attività connesse ai procedimenti elettorali.

1. FINANZIAMENTO.

L'importo dei rimborsi è calcolato nell'ambito delle risorse finanziarie individuate dalla **Giunta regionale con appositi atti**, sulla base di due distinti parametri: numero di elettori e numero di sezioni elettorali, assegnando a ciascun Comune l'importo di € 1,30 per elettore e € 650,00 per sezione elettorale, oltre all'importo da corrispondere come compenso dei componenti dei seggi elettorali – la cui misura è fissata per legge dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come modificato dall'articolo 6 – comma 1 - lettera i) della legge 8 aprile 2004, n. 90.

2. SPESE RIMBORSABILI DALLA REGIONE.

Sono rimborsabili ai Comuni da parte della Regione Calabria le spese riconducibili alle classificazioni, tipologie e titoli di cui alla Circolare F.L. n. 53/21 del Ministero dell'Interno del 11 agosto 2021 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE citata, a cui si fa espresso ed integrale rinvio.

Le spese, se e in quanto legittimamente assunte sono rimborsate, in ogni caso, nei limiti dell'autorizzazione di spesa.

Le spese destinate ad interventi di sanificazione eccezionale dei locali sedi di seggio elettorale e quelle inerenti la costituzione di sezioni e seggi speciali Covid-19 non sono oggetto di rimborso da parte della Regione in quanto il D.L. 117/2021 ha previsto lo stanziamento di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, come da circolare DAIT n. 53 del 11.08.2021 paragrafo 2.3. Le spese sostenute a seguito dell'indizione delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Calabria per il giorno 14 febbraio 2021 (D.P.G.R. n. 135 del 30.11.2020) e del 11 aprile 2021 (D.P.G.R. n. 1 del 4 gennaio 2021) saranno rimborsate previa rendicontazione nelle forme e secondo i criteri esposti nel presente disciplinare, nei limiti del 10% dell'importo massimo spettante a ciascun Comune. Il plafond del 10% è calcolato sui soli parametri numero di elettori e numero di sezioni. Di tali spesa dovrà essere data separata e differenziata esposizione nel rendiconto.

2.1. SPESE PER LE COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI:

La Regione rimborsa gli onorari dei componenti di seggio elettorale stabiliti dall'art. 3 della legge 16.04.2002 n. 62.

Si applicano le misure indicate dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come modificato dall'articolo 6 - comma 1 - lettera i) della legge 8 aprile 2004, n. 90, e cioè:

Sezioni ordinarie - Svolgimento delle sole consultazioni elettorali regionali (n.1 consultazione elettorale):

Presidenti di seggio € 150,00

Scrutatori e segretari € 120,00

Sezioni speciali: contributo forfettario determinato nella misura di:

Presidente € 90,00

Scrutatori € 61,00;

Nel caso in cui, insieme alle elezioni regionali, si svolgano anche quelle per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale (2 schede) gli importi degli onorari dei componenti sono così determinati:

Sezioni ordinarie - Svolgimento delle sole consultazioni elettorali regionali (n.1 consultazione elettorale):

Presidenti di seggio € 187,00

Scrutatori e segretari € 145,00

Sezioni speciali: contributo forfettario determinato nella misura di:

Presidente € 90,00

Scrutatori € 61,00;

in quest'ultimo caso la spesa che sarà rimborsata dalla Regione sarà pari alla metà di quella sostenuta rimanendo l'altra metà a carico del Comune stesso.

Come disposto dall'art. del D.L. 117/2021, in considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nel presente contesto epidemiologico e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati Covid-19 e degli elettori in quarantena o in isolamento fiduciario, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali spetta, come nel 2020, l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. La maggiorazione non è rimborsabile dalla Regione in quanto a carico dello Stato a valere sul fondo di cui alla Circolare DAIT n. 53/2021.

Gli onorari ai componenti delle sezioni elettorali saranno corrisposti dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto, così come disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza).

Si rappresenta che le stesse non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

I Comuni potranno procedere alla liquidazione di tali spese in base al modello debitamente compilato in tutte le sue parti, riportante il timbro della sezione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Trattamento di missione: Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge 13.03.1980 n. 70, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) e s.m.

I Comuni potranno procedere alla liquidazione di tali spese a seguito di presentazione da parte dei Presidenti di apposita scheda, da loro sottoscritta, conforme all'apposito modello corredata della documentazione fiscale necessaria, e dell'apposita dichiarazione. Sarà, inoltre, necessario allegare al rendiconto apposita scheda predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e sottoscritta dal Responsabile del Servizio attestante la distanza intercorrente tra il Comune di Residenza del Presidente e il Comune di appartenenza della Sezione Elettorale.

2.2. SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE.

Sono ammesse a rimborso da parte della Regione Calabria le spese sostenute dai Comuni per lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'erogazione dell'eventuale buono pasto, svolto nel periodo appresso indicato.

Le spese indicate saranno rimborsate al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni, che normalmente sono posti a carico dei Comuni e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal comune, l'Amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto.

Relativamente al limite di autorizzazione dello straordinario elettorale, l'art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e le successive modifiche apportate con la legge del 27.12.2013 n. 147 art. 1 dai commi 398 a 401, dispongono che in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei Comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo

individuale di 60 ore mensili. Il periodo è quello intercorrente dal cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (in cui hanno generalmente inizio le operazioni di revisione straordinaria delle liste) al quinto giorno successivo alla stessa data.

Il "monte ore" si ottiene moltiplicando il predetto limite di 40 ore mensili per il numero di persone autorizzate. Il limite medio di spesa si applica solo ai Comuni con più di cinque dipendenti mentre per i Comuni aventi fino a cinque dipendenti, si applica esclusivamente il limite massimo individuale di 60 ore mensili per ciascuna persona. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quelli che si intenda assegnare quale supporto provvisorio.

L'autorizzazione al lavoro straordinario è adottata con determinazione preventiva e deve indicare, per ciascun nominativo di personale autorizzato, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi; le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai Responsabili dei servizi, così come individuati dagli artt. 107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito dello straordinario andrà, inoltre, considerato che è stata abrogata la norma contenuta nell'art. 1 – comma 4 della Legge n. 43/1995, che, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, imponeva ai Comuni di assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore al sabato ed alla domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale.

Le spese per il lavoro straordinario e le altre spese anticipate dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali, i cui oneri sono a carico della Regione, saranno rimborsate posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi nei termini indicati al punto 4.

2.3. SPESE RELATIVE AGLI STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE.

Possono essere rimborsati esclusivamente gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi non forniti dallo Stato o dalla Regione, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo, comunque, gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

2.4. SPESE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI, PER IL TRASPORTO DEGLI ARREDI DELLE SEZIONI ELETTORALI E PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLE CABINE.

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l'allestimento dei seggi. L'eventuale affitto di locali destinato ai seggi è rimborsato per il solo periodo dal giorno precedente l'insediamento del seggio a quello successivo al termine delle operazioni di seggio. La spesa deve essere dichiarata congrua dal Responsabile del servizio interessato ed il contratto di affitto deve essere preventivamente stipulato per iscritto e registrato.

Il rimborso attiene altresì alle spese relative al trasporto degli arredi delle sezioni elettorali, dai locali di deposito ai seggi e viceversa e per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Il trasporto del materiale elettorale può essere effettuato con mezzi di trasporto noleggiati, ovvero, con mezzi di proprietà del Comune. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate e ritenute congrue dal Responsabile del servizio interessato.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali, dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.

In coerenza con quanto previsto per le altre consultazioni elettorali ed al fine di un corretto impiego delle risorse pubbliche, si individua in almeno dieci anni la vita utile delle cabine elettorali. Pertanto,

sono ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per la sostituzione di cabine elettorali con più di dieci anni e inutilizzabili, o, comunque inutilizzabili. In tali ipotesi il Comune deve presentare apposita dichiarazione del Responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei dieci anni di impiego della cabina elettorale e l'inutilizzabilità della stessa o, in caso di non superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

Si ricorda in proposito che l'art. 2 della legge n. 62 del 16 aprile 2002 ha previsto l'obbligo di dotare la sala delle votazioni di n. 4 cabine di cui una destinata ai portatori di handicap. Tale dotazione, riferita al numero totale delle sezioni presenti su ciascun territorio comunale, è in ogni caso ritenuta il quantitativo massimo di cabine elettorali previsto per ogni singolo Comune.

Pertanto, l'eventuale richiesta di rimborso per la sostituzione, da presentarsi in coerenza con quanto sopra detto, deve anche attestare il numero totale delle cabine elettorali in dotazione al Comune medesimo rispetto al numero dei seggi.

In caso di nolo le relative spese, essendo strettamente connesse con l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali, saranno interamente ammesse a rimborso.

2.5. SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al fine di un corretto impiego delle risorse pubbliche e in coerenza con quanto previsto per le cabine elettorali, si individua in almeno dieci anni la vita utile dei tabelloni elettorali. Pertanto, saranno ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per la sostituzione dei tabelloni elettorali con più di dieci anni di vita ed inutilizzabili. In tali ipotesi il Comune dovrà presentare apposita dichiarazione del responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei dieci anni di impiego dei tabelloni elettorali e l'inutilizzabilità degli stessi, o in caso di mancato superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

Sono rimborsabili le spese sostenute per il noleggio dei tabelloni elettorali, qualora debitamente documentate.

2.6. SPESE PER COLLEGAMENTI TELEFONICI.

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici con la Regione e le Prefetture, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati, a condizione che siano contenute e nei limiti strettamente indispensabili. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari non potranno essere rimborsate le spese relative alle ricariche telefoniche per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

2.7. SPESE PER LA CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI.

Per l'espletamento di tale servizio si richiamano le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno, Direzione centrale per i servizi elettorali, con circolare telegrafica n. 44 del 28 marzo 2001.

2.8. SPESE POSTALI.

Le spese postali, dettagliatamente documentate, inerenti il procedimento elettorale, saranno anticipate dai Comuni e costituiranno oggetto di rimborso, unitamente alle altre spese inserite nella rendicontazione finale e facenti parte degli oneri di servizio parte dei soggetti terzi.

2.9. SPESE ULTERIORI.

Possono essere rimborsate le spese non indicate nella precedente elencazione, purché legittimamente assunte e che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni, in misura ritenuta congrua dai Responsabili dei servizi interessati. Il rimborso delle spese anzidette dovrà avvenire a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per

adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, col rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli. Sono escluse le spese derivanti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine presso i seggi elettorali le quali, per loro natura, non possono essere imputate alle Regioni.

2.10. SPESE NON AMMESSE A RIMBORSO.

Non sono rendicontabili e comunque non ammesse a rimborso le spese inerenti a:

- stampati manifesti e software di uso sporadico e scarso contenuto;
- fornitura di nuove cabine elettorali;
- fornitura di nuovi tabelloni per affissioni di propaganda elettorale;
- fornitura di bandiere, transenne, tavoli ed altri arredi per le sezioni elettorali comunali, né quelle per l'affitto di locali comunali per dette sezioni o adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale;
- ricariche telefoniche, data l'impossibilità di riscontrare l'effettivo esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali;
- oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per i quali le leggi già prevedono la competenza comunale a sostenerli.

2.11. RIDUZIONE RIMBORSO IN CASO DI SVOLGIMENTO DI ELEZIONI COMUNALI ABBINATE ALLE ELEZIONI REGIONALI.

Nei casi di abbinamento delle elezioni regionali con le elezioni comunali, la spesa a carico della Regione, sia quella relativa al trattamento economico dei componenti dei seggi, sia quella generale calcolata secondo i suddetti criteri e parametri, sono ridotte della metà.

3. RENDICONTI DEI COMUNI.

Per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dalla Regione, le Amministrazioni comunali dovranno osservare le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

I Comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto delle spese sostenute ed inviarlo con la massima sollecitudine, e comunque entro il termine di cinque mesi dalla data delle consultazioni a pena di decadenza.

Il rendiconto dovrà pervenire all'indirizzo PEC all'indirizzo elezioniregionali@pec.regione.calabria.it indicando nell'oggetto "**RENDICONTO ELEZIONI 2021 COMUNE DI**", se **sottoscritto con firma digitale dal Responsabile del servizio finanziario;**

Diversamente, qualora sottoscritti con firma autografa Responsabile del servizio finanziario, il rendiconto dovrà essere inviato in busta chiusa e con l'indicazione "**RENDICONTO ELEZIONI 2021 COMUNE DI**" all'indirizzo Giunta Regionale della Calabria – Dipartimento Economia e Finanze – Settore Economato, Logistica e Servizi Tecnici - Provveditorato, Autoparco - Cittadella Regionale - Viale Europa Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro ovvero consegnato a mano direttamente agli uffici del Protocollo Generale del Giunta Regionale della Calabria - Cittadella Regionale - Viale Europa Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro.

Per informazioni sull'attività di rendicontazione si forniscono i contatti dei referenti:

Stefania Battista tel. 0961 – 852020;

Caterina Iania tel. 0961 853914;

Maria Citraro tel. 0961.853745.

Unitamente al rendiconto, ciascun Comune dovrà comunicare l'indirizzo completo, i recapiti telefonici, indirizzo e-mail e/o Pec per le comunicazioni, il nominativo e i contatti del Referente, nonché codice fiscale/partita IVA.

Il rendiconto dovrà avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

a) Copia conforme delle determinazioni di impegno e degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche dei provvedimenti di autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legge n. 8 del 1993 convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si invitano i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, della categoria economica, del numero delle ore complessivamente autorizzate distinte per periodo, del numero delle ore liquidate e dell'aliquota oraria applicata.

b) Mandati di pagamento in originale muniti delle relative quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi.

Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti, sotto la responsabilità dell'ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.

Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione degli Uffici Elettorali presso i Comuni fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

c) Fatture analitiche in originale concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente;

Tali fatture, redatte su carta intestata delle ditte, complete di codice fiscale e regolari agli effetti dell'IVA e dell'imposta di bollo sulla quietanza, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

c) Copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;

d) Prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i trattamenti di missione;

e) Eventuale, ulteriore documentazione che la Regione Calabria vorrà richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

La Regione Calabria sottoporrà i rendiconti ad accurato esame e controllo ed accerterà, in base alle norme di legge ed alle presenti istruzioni, la legalità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dal rimborso quelle spese che non risulteranno ammissibili.

La Regione Calabria potrà richiedere documentazione giustificativa o chiarimenti scritti, assegnando un termine di 30 giorni; procederà al rimborso delle somme rendicontate solo a seguito della presentazione della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

In base all'esito di tale controllo, il Settore Economato provvederà ad emanare apposito decreto dirigenziale formale di rimborso.

4. MODULISTICA

La modulistica per la rendicontazione delle spese è disponibile sul sito internet istituzionale, al link Elezioni regionali 10/2021.